This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Med
5718
60

Digitized by Google

Medi 5718.60

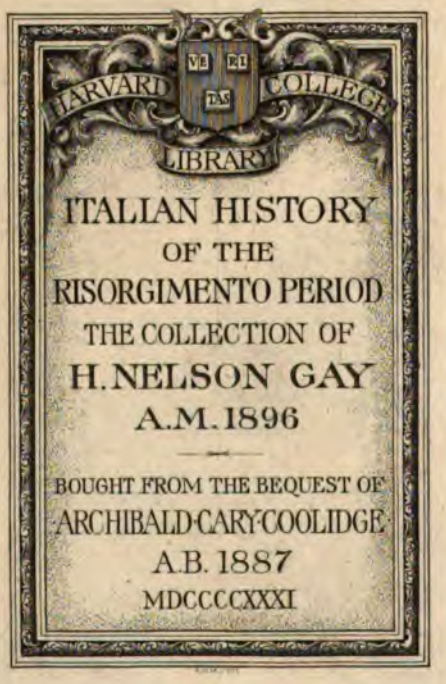

Digitized by Google

Government

Digitized by Google

Digitized by Google

L'UOMO ED I CODICI

NEL NUOVO REGNO ITALICO

COMMENTARIO MEDICO-LEGALE

DEL DOTT. E CAV.

GIUSEPPE LUIGI GIANELLI

GIÀ PROFESSORE DI MEDICINA LEGALE, ECC.

MEMBRO EFFETTIVO DEL REALE ISTITUTO LOMBARDO

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI, ECC.

MILANO

EDITORI DEL POLITECNICO

1860

Digitized by Google

Digitized by Google

L'UOMO ED I CODICI

NEL NUOVO REGNO ITALICO

COMMENTARIO MEDICO-LEGALE

DEL DOTT. E CAV.

GIUSEPPE LUIGI GIANELLI

GIÀ PROFESSORE DI MEDICINA LEGALE, ECC.

MEMBRO EFFETTIVO DEL REALE ISTITUTO LOMBARDO

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI, ECC.

Amicus Plato sed
magis amica Veritas.

MILANO
EDITORI DEL POLITECNICO
1860

Digitized by Google

Med 5718.60

HARVARD COLLEGE LIBRARY
H. NELSON GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931

Estratto dal POLITECNICO
Fascicoli L-LI, LII-LIII. e LIV. 1860.

TIP. PIETRO AGNELLI.

Digitized by Google

SOMMARIO.

INTRODUZIONE. — L'autore si propone di esaminare se i nuovi Codici corrispondano allo stato attuale dell'Antropologia e della Giurisprudenza, e dichiara di volere all'uopo ampiamente e diffusamente ragionare sopra gli articoli attenenti all'uomo psichico, e sommariamente sopra alcuni primarii degli attenenti all'uomo fisico . . . . . Pag. 3

CAPITOLO I. Poichè in vista dello scopo a cui essi tendono si ammisero dalle leggi civili procedimenti pressochè identici pei mentecatti e pei prodighi, si rimostra come l'unione di codeste due categorie d'individui non si volesse dallo spirito delle stesse leggi romane, di cui si credette seguire la dizione, e riesca poi dannosa per la diversa natura dei subietti da indagarsi, ed offensiva la dignità dell'uomo. § I. all'VIII. . . . . » 5

CAPITOLO II. Annunziato il dubbio, che alla redazione de'Codici siasi proceduto con nozioni poco esatte sugli stati psichici dell'uomo meritevoli di essere considerati dalle leggi civili e criminali, lo si avvalora con dieci conchiusioni desunte dal testo letterale dei Codici civile e criminale, e di Procedura civile e criminale. § IX. al XIII. . . . . » 10

CAPITOLO III. Contro la ammissione avvenuta nei Codici di tre forme o specie di alienazione mentale si adducono le ragioni, per cui oggidì gli storico-filologhi possono criticarla ed i psicologhi trovarvi un onta fatta ai loro sforzi onde portar luce nell'argomento: si documenta com'essa non concordi colle odierne più estese ed accurate osservazioni dei medici, ed i giurisperiti poi a correggerne i difetti in questo secolo adoperassero voti contrarii espliciti, pratiche d'inchieste criminali e disposizioni meglio specificate dei codici, e si conchiude per il necessario suo abbandono sull'esempio anche di Codici recentissimi § XIV. al XXIX. . . . . » 18

CAPITOLO IV. Si esaminano le ulteriori distinzioni e determinazioni introdotte nei codici riguardo alle alienazioni mentali, e ne risultano inutili ed equivoche alcune denominazioni, non consentanee all'osservazione medica le date qualifiche di assoluta, e di abituale senza riguardo ai così detti lucidi intervalli, e contrarie a principj medici e giuridici quelle sulla interdizione degli imbecilli e dementi, e sul procedimento nei casi tuttavia dubbiosi d' infermità di mente. § XXX. al XXXVIII. . . . . » 36

CAPITOLO V. Si rappresenta e prova che, fra la serie delle debolezze ed agitazioni manifestate dalla mente dell'uomo e degne della considerazione del legislatore, i Codici parlano

Digitized by Google

imperfettamente delle cagionate da mancanza d'isviluppo intellettuale, da sordo-mutolezza e da ubbriachezza, troppo severamente giudicano degli atti commessi sotto quest'ultima, alludono vagamente alle dovute ad altri difetti od a stati fisici, ed a malattie fisiche; e non ammettono piena giustificazione, od iscusa per gli atti compiuti sotto la straordinaria ed improvvisa azione di veementi affetti e passioni § XXXIX. al LIX. . . . . pag. 49

CAPITOLO VI. Ricordato come i metodi d' indagine ammessi nei Codici per gli stati dubbiosi dell'intelletto ed animo umano siano stati prima d'ora dichiarati imperfetti dalla Camera dei Deputati, si passa a dire come lo siano realmente a motivo delle basi malferme su cui poggiano, del poco calcolo fatto delle difficoltà molte e notabili a cogliere con giudizio unanime ed assoluto la verità, e della parte troppo scarsa e talvolta inutile in essi assegnata ai medici: e così si compie la serie delle osservazioni a piena conferma del dubbio annunziato al Capitolo secondo e della necessità di riforma nè procedimenti e principj spettanti all'uomo psichico. § LX. al LXVII. . . . . , ... » 83

CAPITOLO VII. Dai fatti emergenti dalle anteriori discussioni si deduce il bisogno di uno scopo unico o principio per tutte le indagini relative all'uomo Psichico volute dalle leggi; si rimostra come questo principio, da lungo tempo additato ed ultimamente poi introdotto in qualche Codice, considerì quale distintivo dell'uomo sano di mente la coscienza de'suoi atti e libertà di elezione, e si prova che la adozione di esso principio raccomandata dalle attuali condizioni di civiltà de'popoli italiani riescirà praticamente tanto più utile, quanto più in tutte le cinque serie di casi, nei quali servirebbe alla migliore osservanza delle leggi civili e criminali, si affideranno le relative indagini ai Psichiatri ed altri distinti periti nella Scienza dell'uomo sano e malato § LXVIII al LXXVI. . . » 101

CAPITOLO VIII. Passando alla rivista nei Codici degli articoli attenenti all'uomo fisico, quelli sui parti precoci e tardivi, sull'aborto procurato e l'infanticidio, sulla impotenza conjugale, sulle armi proprie ed improprie, sul venefizio, sui giorni critici nelle lesioni ed offese personali, e sui reati contro la publica sanità, somministrano materia a rimostrare bisogni analoghi di riforma dietro opportune disamine medico-legali. § LXXVII. al XC. . . . . » 120

Si aggiunge un *Cenno* sopra procedimenti e principj giuridici ammessi dai nostri e da altri Codici di Europa, e nondimeno bisognosi pur essi di nuovi esami § XCI . . . . . » 148

Conchiusione diretta ad addittare alcune cause delle osservazioni e delle speranze dell'Autore. . . . . » 151

Digitized by Google

Fu detto sagacemente che all'ammirabile unione col Piemonte di tante genti italiche meglio erano preparati e meglio si prestarono i popoli, che il Governo. Aspra sentenza in vero, ma tale che pur troverebbe conferma in molte leggi politiche-amministrative destinate ad operare la vagheggiata uniformità di reggime unitivo, e fondamento invece a molte querele e censure. Delle quali, benchè il potressimo, non vogliamo noi occuparci oggidì, perchè intendiamo trarre da altre fonti le basi al grave giudizio. Nè la scelta è difficile; imperocchè se i difetti dell'amministratore possono dipendere da pratica mancante o ristretta e da occasioni rare o diverse; se il politico contro sua volontà può essere dominato da circostanze impreviste e dall'altrui influenza; e se così, sia il primo, sia il secondo, riescono a trovare in quelle condizioni speciali una scusa più o meno valida alla improntitudine del proprio operare: l'amministrazione della giustizia, perchè fondata sulla conoscenza degli uomini e sulla teoria e pratica della legislazione, costituisce un più costante e sicuro criterio della vera sapienza ed attitudine dei governanti.

E la conoscenza appunto da noi acquistata dell'Uomo, sano e malato, e lo studio comparativo da noi fatto delle leggi civili e penali che ad esso davvicino si riferiscono, ci invogliano e spingono alla

Digitized by Google

coscienziosa disamina dei principj e metodi adottati ne'nuovi codici, dimodochè possa essere determinato fino a quanto, per nostro avviso, il legislatore siasi preparato a trattare e giudicare gli italiani del nuovo regno giusta i dettami della odierna antropologia e giurisprudenza.

Dopo le ripetute dichiarazioni ministeriali sulla perfezione quasi assoluta dei codici emanati od in progetto, noi siamo in vero nella necessità di dare al nostro discorso l'aspetto e la forza di una dimostrazione matematica. Ma noi abbisogniamo altresì di evitare una soverchia lunghezza, sia perchè noja minore colga i i nostri lettori, sia perchè lo scritto, ove pure contenga alcuna cosa di buono e di utile, possa essere conosciuto prima delle discussioni da aprirsi sul progetto di codice civile, e le quali di leggieri condurranno a riconoscere il bisogno di una non tarda revisione del già pubblicato codice penale.

D'altra parte, o noi ci inganniamo, o il metodo seguito nella redazione dei codici è per avventura la causa primaria, per cui ci occorsero le osservazioni, qualunque esse siano, che saremo in grado di esporre sugli articoli prossimamente spettanti all'Uomo. Ove ciò fosse, nel primo caso la brevità diviene ancora più necessaria: nel secondo la trattazione, che con piena cognizione di causa venisse fatta di un oggetto primario e difficile, contribuirà a dare qualche valore a quelle eccezioni, che in modo sommario si muovessero sopra articoli e subietti toccanti pur essi l'Uomo, ma meno astrusi e meno importanti.

Ora fra le principali e più gravi indagini, che la umanità e la scienza promuovono alla vista di un nuovo codice, sono certamente quelle del modo in cui

vi si considera e caratterizza,
vi si distingue in gradi,
vi si riconosce e determina

la mancanza nell'Uomo di libertà morale o di libero arbitrio, ossia con altre parole *le incapacità civile e criminale.*

Non vi ha jurisconsulto veramente dotto, non vi ha causidico obbligato a frequenza empirica de'Tribunali, il quale non abbia avute occasioni di notare le incertezze, le contraddizioni, le lacune lasciate dalle ordinarie dottrine e pratiche di amministrazione della giustizia nel delicato argomento. Filosofi, medici e jurisperiti

Digitized by Google

non indarno studiaronsi di apportarvi materia e metodi di illustrazione. Esso appartiene tanto al foro civile quanto al criminale; ed è inoltre contemplato dai regolamenti politico-amministrativi. Esso conduce a toccare questioni, alle quali la pedanteria degli scorsi secoli soleva accostarsi con i sospetti proprj delle viete gare di facoltà. Esso nel secolo attuale crebbe d'importanza coll'offrire un criterio di civiltà, inquantochè i popoli a misura che andarono verificando i grandi progressi dell'odierna Psichiatria concorsero più facilmente con generose oblazioni, con gravi spese, con monumentali stabilimenti, con provvide leggi a migliorare la sorte degli uomini più sventurati e compassionevoli, quali sono gli alienati di mente.

Noi quindi ad esso rivolgeremo di preferenza le nostre disamine, animati eziandio dal desiderio, che tanti elementi di speranza ad un reale progresso della nostra legislazione, in epoca sì propizia, non restino inosservati ed infruttuosi.

(Agosto, 1860).

Capitolo I.

I. Ad onta del campo più vasto di applicazione aperto dagli eventi al nuovo codice civile, dove in esso è questione dell'Uomo come ente ragionevole e libero si prescelse tale guida, che allontanò maggiormente dai riguardi dovuti alla umanità ed alla scienza, perchè praticamente agli averi d'una famiglia si parificò l'Uomo, anzi la migliore parte di lui.

II. Di tutti i nuovi codici vigenti nelle varie parti d'Italia il solo Albertino, dove parla *dell' interdizione e del consulente giudiziario* (1) estendendo alla prodigalità, ciò che dai codici Napoleone ed attuale di Francia (2) si prescrive per la imbecillità, la demenza ed il furore, contiene:

Al § 374. « I fatti d'imbecillità, di demenza, di furore *o di prodiga-*

(1) Capo II, § 368 al 396.
(2) All'art. 493 in amendue.

Digitized by Google

lità saranno dedotti ed articolati in iscritto: quelli che faranno istanza per la interdizione indicheranno i testimonii, e presenteranno i documenti. »

Ora questo principio che equipara anzi identifica, nelle pratiche forensi, la involontaria perdita della ragione e del libero arbitrio e la volontaria perdita delle proprie sostanze, la infermità di mente e la prodigalità, risulta più che mai dominante in tutto il testo del progetto di codice civile (1), e nel codice di procedura civile (2), dove si tratta *della Interdizione*.

III. Nel primo, dopo avere dichiarato quando debba e possa essere provocata e pronunciata la interdizione ad individui trovantisi in que' due stati morali di natura cotanto diversa, si dice:

Al § 428. « La domanda d'interdizione sarà introdotta dinanzi al tribunale del domicilio della persona, contro cui si propone. »

« Le norme del procedimento di interdizione sono determinate dalle leggi di procedura civile. »

Ed in queste si prescrive al § 1015, primo paragrafo relativo:

« La domanda di interdizione, o di deputazione di consulente giudiziario sarà proposta, con ricorso della parte instante o con rappresentanza del publico ministero, al tribunale di circondario del domicilio della persona, contro cui è diretta. »

« Nel ricorso o nella rappresentanza dovranno essere esposti in altrettanti articoli i fatti, ed indicati i testimoni informati dei medesimi. »

« Vi si dovranno pure unire i documenti giustificativi, se ve ne sono. »

Del resto gl'interrogatorii dell'individuo, le parti del consiglio di famiglia, l'esame dei testimoni, l'intervento del publico ministero, la publicazione e gli effetti delle sentenze, la distinzione possibile d'interdetto e d'inabilitato secondochè vi hanno o no cause sufficienti per la interdizione, gli appelli e le rivocazioni dei giudizii soggiaciono alle stesse forme e discipline, non trovandosi espresse nel progetto di codice civile, che le seguenti disposizioni speciali.

Al § 450. « Quando la interdizione sia domandata per infermità di mente, il tribunale deputerà alla persona, di cui è chiesta la interdizione, un curatore che l'assista nel giudizio. »

(1) Lib. I, Tit. XII, § 423 al 448.

(2) Lib. VII, Tit. X, § 1015 al 1021.

Digitized by Google

« Quando risulti al tribunale che dalla communicazione della domanda alla persona stessa possa derivare alcun inconveniente, potrà ordinare che la communicazione ne sia fatta solamente al curatore. »

Al § 445. « Gli atti anteriori alla interdizione di chi sia stato interdetto per infermità di mente possono essere dichiarati nulli, se la causa della interdizione già esisteva al tempo, in cui avevano luogo gli atti medesimi. »

Al § 446. « Gli atti anteriori alla interdizione del prodigo potranno essere annullati, quando sarà provato che la causa della interdizione era a cognizione della parte, che contrattò coll'individuo stato poscia interdetto, e semprechè o per la qualità del contratto o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa derivare all'interdetto, od altramente, risulti la malafede della parte medesima. »

IV. Ma queste stesse distinte dichiarazioni introdotte per prepotenza di osservazioni e di fatti, modificando notabilmente ciò ch'era contenuto nel codice Albertino (1), stanno quale prova irrefragabile del bisogno di trattare il subietto diversamente da quello il fecero gli antichi romani, di considerare l'Uomo in tutta la dignità di essere ragionevole e libero, e di modellare alla grandezza ed importanza dell'argomento i metodi migliori a chiarire la presenza ed il grado di quella massima disgrazia, ch'è la mancanza o perdita della ragione e del libero arbitrio.

Si lasci omai alla sola storia di ricordare, che i Romani, dopo avere desunta dalle leggi ateniesi la pratica di interdire i furiosi, l'abbiano estesa anco ai prodighi. *Lex duodecim tabularum furiosum itemque prodigum, cui bonis interdictum est, in curatione jubet esse adgnatorum:* disse l'Ulpiano. La storia stessa riferirà, che nelle dodici tavole non si chiamava prodigo qualsiasi dissipa-

(1) In esso si legge:

Al § 379. « Qualora però si tratti di interdizione per causa di demenza, di imbecillità o di furore, e vi sia urgenza, il tribunale, ricevuto il parere del consiglio di famiglia, potrà immediatamente far procedere all'interrogatorio del convenuto o deputare l'amministratore provvisionale. »

Al § 385. « Potranno gli atti anteriori all'interdizione essere annullati, se la causa d'interdizione esisteva notoriamente al tempo in cui sono stati fatti. »

« Lo stesso avrà luogo se la causa d'interdizione era a cognizione della parte che contrattò, semprechè o per la qualità del contratto, o per la lesione oltre il quarto di cui fosse infetto, risulti della mala fede della parte medesima. »

Digitized by Google

tore, bensì quegli soltanto che succedendo al padre morto senza testamento dissipava i beni paterni (1); dimodochè sia chi ne entrava al possesso per testamento, sia l'emancipato che non ne aveva ricevuto, potevano consumare ogni loro avere, senza essere sottoposti a curatela. Che se più tardi ad ogni prodigo e ad ogni infermo di mente e di morbo perpetuo i pretori assegnavano de'curatori, questi distinguevansi in *legittimi*, se dati in base alle dodici tavole, ed in *onorarii* se dati da pretori (2).

V. La legislazione che non ritenne tale equivoca distinzione ed invece ammise il dovere d'interdire per infermità di mente e la possibilità d'interdire per prodigalità (3) deve nel 1860 progredire più oltre di quello siasi progredito nel 1806, quando il codice Napoleone in due distinti capitoli parlò della interdizione da provocarsi per gl'infermi di mente in età maggiorenne, e del consulente giudiziario da deputarsi ai prodighi. Così fatta separazione, comandata a così dire dalla grande diversità di que'due stati (4), diresse e dirigge l'amministrazione della giustizia nella grande parte d'Italia, dove i codici sono identici o nelle massime fondamentali modellati al codice Napoleone divenuto e conservato quale codice attuale di Francia. Essa dopo avere avuto lungo valore nel Regno Lombardo-Veneto e negli altri stati italiani, nei quali poscia si publicarono il codice Austriaco od altri ad esso conformi di principj e di pratiche, vi trovò ulteriore conferma ed ampliazione pel modo distinto e diverso di parlare e di procedere riguardo ai mentecatti ed ai prodighi.

VI. Già se, a mente di qualche legislatore, prodigo può dichiararsi colui del quale *risulta manifestamente che dilapida inconsiderata-*

(1) Vuolsi che da ciò appunto derivasse la formola d'interdizione così concepita. *Quando tua bona paterna avitaque nequitia tua disperdis, liberosque tuos ad egestatem perducis, ob eam rem tibi ea re* (o *ære*) *commercioque interdico.*

(2) Ortolan. *Explication historique des Instituts de l'Empereur Justinien.* Paris, 1840, Vol. I, p. 164.

(3) Art. 423 e 424 del progetto di Codice civile.

(4) Sarebbe agevole dimostrare quanta parte vi abbiano avuta, in quella epoca di grandi sconvolgimenti politici, gli studi di Chiarugi in Italia, di Pinel in Francia, di Reil ed altri in Germania, in quantochè contribuirono a cangiare il modo di vedere e pensare sullo stato reale e possibile e sul trattamento più opportuno dei pazzi.

Digitized by Google

mente le sue sostanze e coll'aggravarsi di debiti sconsigliatamente o sotto dannose condizioni espone sè o la sua famiglia a futura inopia (1); sembrerà certamente, non si saprebbe se più erronea o più singolare cosa il supporre, che a raccogliere fatti, testimoni e documenti in prova di quella manifesta inconsideratezza non abbisognino cure ed occorrano difficoltà di natura ben diversa e di entità minore di quelle, che sono inseparabili dalle delicate indagini sull'esistenza o mancanza del libero arbitro nell'uomo. Ora tale supposizione sarebbe accreditata dai soprariferiti paragrafi del codice Albertino e del progetto di codice civile, dove l'identico effetto legale fece, a così dire, disconoscere la grande diversità delle due cause morali, la infermità di mente e la prodigalità. Elevando le cose inanimate a livello dell'ente ragionevole, nell'atto che ad oltranza si provedeva alla conservazione della proprietà di quelle, si abbassò, vogliasi involontariamente ma pur troppo efficacemente, il supremo e distintivo carattere della umanità.

VII. E vi ha ancora di più. Da quella communanza di pratiche forensi è lecito argomentare le quante volte possa intromettersi insuperabile barriera alla retta amministrazione della giustizia nei casi d'infermità di mente. Basterebbe, a cagione d'esempio, che in questi si richiedessero fatti e documenti materiali quali è dato sempre di avere nei casi di prodigalità. Basterebbe altresì, che nei primi, come nei secondi, nessuno o poco valore si concedesse agli argomenti di prova filosofica e razionale. Non pertanto è manifesto che colle relazioni ed analogie stabilite dalla legge fra gli uni e fra gli altri casi, la verità e la giustizia si trovano tanto più compromesse, quanto più la pratica forense procede per abitudine e per ruotina.

VIII. Codeste osservazioni avranno per taluno apparenza di futilità e di cavillo. Elleno però la perdono, quando si attenda a quella serie di cautele ed oculata distinzione di pratiche, che da altri legislatori vennero sancite ed introdotte qualuuque volta si tratti di giudicare l'Uomo nell'esercizio del massimo fra gli attributi suoi, e di applicargli convenientemente la legge. Di esse accadrà parlare in progresso; ed allora fiano meglio giustificate la insistenza, con cui si disapprova la fatta colleganza de' mentecatti e de' prodighi,

(1) Codice civile Austriaco. § 273.

Digitized by Google

e la proposta fin d'ora avanzata a questo riguardo di meglio uniformarsi nei nuovi codici del Regno a quelli della massima parte d'Italia e di Europa.

Capitolo II.

IX. Avvi fondato dubbio, che nella redazione dei Codici non si prendessero le mosse da nozioni esatte sopra i varj stati psichici dell'Uomo maggiorenne rimasto ancora o venuto alla condizione di incapacità civile e criminale, dappoichè la indicazione dei casi relativi e delle pratiche per essi stabilite risulta manifestamente imperfetta per più motivi ed in più luoghi.

X. Si riferiscono innanzi tutte le precise parole della legge.

Progetto di Codice Civile.

§ 114. Non sono ammessi a contrarre matrimonio gl'interdetti per causa di imbecillità, di demenza o di furore.

Se l'istanza d'interdizione è soltanto proposta, si dovrà sospendere la celebrazione del matrimonio finchè il tribunale abbia definitivamente pronunciato.

§ 324. È maggiore la persona che abbia l'età di vent'un anni compiuti.

Nel computo dell'età non si comprende il giorno della nascita.

§ 325. Il maggiore di età ha il libero esercizio dei suoi diritti civili, eccettochè ne sia stato legalmente privato.

§ 425. Il maggiore di età il quale si trovi in istato abituale d'imbecillità, di demenza o di furore deve essere interdetto.

§ 426. In caso di furore, se la interdizione non è provocata nè dal conjuge nè dai congiunti, essa debb'essere promossa dal pubblico ministero.

Il pubblico ministero potrà promuovere la interdizione in caso di imbecillità o di demenza contro una persona che non avesse nè conjuge nè congiunti conosciuti.

§ 428. *Vedi sopra nel Capitolo I.*

§ 429. La interdizione non può essere pronunciata se non dopo sentita la persona, contro cui si promuove, ed avuto il parere del consiglio di famiglia.

§ 431. Se il tribunale non trovasse cause sufficienti per pronunciare la interdizione, potrà ordinare che il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, prendere danaro a prestito, ricevere capitali, rilasciarne liberazione, alienare od ipotecare i

Digitized by Google

suoi beni senza l'assistenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia.

Si richiamano qui li §§ 440 e 445 superiormente riferiti, e nei quali si usa la generica frase *infermità di mente,* come nel seguente.

§ 447. Dopo la morte di un individuo, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per infermità di mente o per prodigalità se non nei casi, che siasi provocata la interdizione prima della morte di esso, o la prova della infermità o della prodigalità risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

§ 839. Sono incapaci di testare

1.° gl'interdetti per imbecillità, demenza o furore.

2.° quelli che, quantunque non interdetti, si provasse che nel tempo in cui fecero testamento fossero imbecilli, dementi, o furiosi od in altra maniera non sani di mente.

§ 841. La incapacità del prodigo e quella dichiarata ai n. 1 e 2 dell'art. 1639, nuoce alla validità del testamento solo nel caso che la medesima esistesse al momento del testamento.

In quanto agl'interdetti la incapacità risale al giorno in cui fu promossa l'istanza d'interdizione.

Dove si parla della diseredazione si riconosce fra le cause, per le quali il figlio o discendente (§ 896) ed i genitori (§ 897) possono essere diseredati, *se divenuto* il testatore *furioso o demente lo abbiano abbandonato senza prenderne alcuna cura.*

§ 1234. Non può donare *Chi non può fare testamento.*

Codice di Procedura Civile.

§ 292. Nei casi dalla legge permessi, chi vuole prevalersi della prova per mezzo di testimoni deve dedurre i fatti da provarsi in altrettanti articoli.

Codesto dovere essendo stato esplicitamente ingiunto nei casi di domanda d'interdizione per infermità di mente coi combinati e soprariferiti (capit.° I, § 3) articoli 428 del progetto di Codice civile e 1015 del Codice di procedura civile, egli è manifesto che la prova per mezzo di testimoni sarà quella a cui *d'ordinario* si ricorrerà nei casi anzidetti. Quindi tenendo dietro ad esso Codice di procedura civile occorre osservare, che appunto quelli i quali

Digitized by Google

sono in grado di offrire migliori dati per il giudizio, siccome sono i parenti, i medici in posizione di avere emessi certificati sui fatti relativi, i domestici od altramente addetti al servizio, appartengono giusta il § 311 ai testimoni *allegati a sospetto*, sui quali poi si ha al seguente

§ 312. Il testimonio allegato a sospetto è pur sempre sentito, salvo al giudice o tribunale di apprezzare come di ragione la deposizione di lui nel giudizio definitivo.

Laonde non è senza fondamento il credere che spesso trovino applicazione gli articoli qui appresso.

§ 329. Ove occorra giudizio di periti, la sentenza del tribunale od il provvedimento del presidente o del giudice commesso, che ammette la perizia, enuncierà gli oggetti sui quali questa deve cadere, e prefiggerà il termine entro il quale dovrà essere presentata la relazione.

§ 330. I periti saranno in numero di tre, a meno che, concedendolo la legge, le parti non consentano che si faccia la perizia da un solo.

Nei susseguenti articoli si parla delle eccezioni, difficoltà, contestazioni, nomine d'uffizio, ricusazioni possibili dei periti, alle quali variamente si provvede.

§ 344. I periti giurano di bene e fedelmente procedere nelle operazioni loro commesse dalla sentenza o dal provvedimento, e di non avere altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la pura e semplice verità.

§ 346. Ove i periti non possono terminare l'operazione nel giorno indicato, questa è da essi prorogata ad altro giorno ed ora certi.....

§ 347. Tanto la copia della sentenza o del provvedimento nella parte che determina l'oggetto della perizia, quanto i documenti necessarii sono consegnati ai periti.

Le parti possono fare ai periti, nel corso delle loro operazioni, quelle osservazioni che credano del proprio interesse, e di queste dovrà farsi menzione nella relazione.

§ 348. Non si fa che una sola relazione, nella quale i periti debbono presentare un solo avviso motivato a pluralità di voti.

In caso di divergenza di opinioni fra i periti si indicano i motivi del dissenso, senza però specificare le opinioni individuali.

§ 355. Se il tribunale non trova nella relazione lumi sufficienti per la decisione della causa, potrà ingiungere ai periti medesimi di dare anche oralmente al suo cospetto, ed all'udienza da lui determinata, ulteriori schiarimenti sui punti che stimasse non abba-

Digitized by Google

stanza dilucidati, ovvero ordinare una nuova perizia da eseguirsi da uno o più periti nominati d'uffizio. Questi nuovi periti potranno richiedere i primi di quelle spiegazioni e dilucidazioni che stimassero convenienti.

§ 356. Il tribunale non è obbligato ad attenersi al giudizio dei periti contro la propria convinzione.

Nel susseguente titolo XIV si parla *delle visite giudiziarie* coll'intervento di giudici e di periti, però quando il Tribunale creda necessario, che uno dei giudici si trasferisca *sul luogo controverso per l'oculare ispezione del medesimo*. A luoghi adunque e non a persone da visitarsi si riferisce qui tutto il testo della legge.

Bensì al § 1017 parlando *della interdizione*, si ammette in corrispondenza collo stabilito pei testimoni al § 305, che ove per qualche *legittimo* impedimento la persona (*di cui si provoca la interdizione*) non potesse presentarsi al tribunale nel giorno fissato, il giudice commesso, coll'intervento del publico ministero e coll'assistenza del segretario, si trasferisca ov'essa si trova per interrogarla. Poco dopo si ha:

§ 1019. Se la suddetta persona non compare all'udienza fissata per l'interrogatorio senza che si trovi nel caso d'impedimento, di cui nel quarto alinea dell'Art. 1017, o essendo comparsa ricusa di rispondere, il tribunale provvederà sulla domanda, ovvero ordinerà prima la prova dei fatti articolati, deputando intanto, se occorre, un amministratore provvisionale, affinchè prenda cura della persona e dei beni del convenuto.

Nel provvedimento si farà menzione del motivo per cui l'interrogatorio non ebbe luogo.

Codice Penale.

§ 87. Il reo, che abbia compiuta l'età d'anni ventuno al tempo del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria.

Giusta i §§ 92 e 93 il sordo-muto dalla natività o dall'infanzia è punito più mitemente degli altri con maggiore o minore riguardo all'età sua, ed alle circostanze aggravanti del reato, e secondochè ha agito con discernimento, con malizia, e se sa leggere e scrivere.

§ 94. Non vi è reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

§ 95. Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si riconoscessero a tale grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i giudici applicheranno all'imputato, secondo le circostanze

Digitized by Google

dei casi, la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia estensibile anche ad anni venti.

Allorchè il reato è commesso nello stato di piena ubbriachezza contratta senza deliberato proposito da colui che non è solito ubbriacarsi, i giudici applicheranno al colpevole la pena del carcere estensibile secondo le circostanze dei casi anche ad anni dieci.

Nei casi tuttavia in cui la legge infligge pel reato o pene correzionali diverse dal carcere o dalla custodia, o pene di polizia, i giudici applicheranno la pena prescritta dalla legge colla diminuzione di un grado.

Codice di procedura penale.

§ 152. In tutti i casi nei quali per la disamina di una persona o di un oggetto si richiedono speciali cognizioni od abilità, vi si procederà coll' intervento di periti, di regola in numero non minore di due.

Essendovi pericolo nel ritardo, o trattandosi di un caso di poca importanza, basta l' intervento anche di un solo.

§ 155. Il giudice farà ai periti quelle domande che crederà del caso, e loro darà, ove occorra, le direzioni convenienti o per iscritto, o verbalmente, e ne sarà fatta menzione.

I periti faranno quindi tutte le operazioni e gli sperimenti che la loro professione od arte suggerisce, indicando i fatti e le circostanze sulle quali sarà fondato il loro giudizio.

Ove siano intervenuti due periti e questi siano discordi, il giudice ne chiamerà sul luogo uno o più in numero dispari. Le operazioni saranno rinnovate in presenza di questi ultimi: se le operazioni non si possono ripetere, ne sarà loro comunicato il risultato dai primi periti: e dopo gli scambievoli rischiarimenti, emetteranno tutti il loro giudizio motivato.

§ 156. Le persone o gli oggetti sui quali cade l'ispezione saranno visitati dai periti in presenza del giudice, tranne i casi in cui, per riguardi di moralità e di decenza, questi stimasse opportuno di ritirarsi, ovvero le verificazioni non potessero farsi che mediante esperimenti di lunga durata. In tali casi si provvederà acciò sia guarentita la credibilità delle operazioni da farsi dai periti, e si accorderà loro un termine a presentare la relazione.

D'ogni cosa sarà fatta menzione nel verbale.

§ 157. Ogni relazione si farà verbalmente o per iscritto: se verbale, sarà immediatamente ridotta in iscritto nel modo indicato dall'articolo 85 (*cioè come si ricevono le deposizioni dei testimoni*).

Nei casi suddetti si osserveranno le disposizioni degli articoli 86 e seguenti del cap. V, titolo II del presente libro *(che egualmente contengono le formalità a seguirsi pei testimoni)*.

Le carte o scritture, che avranno fatto l'oggetto della perizia, saranno inoltre sottoscritte o sottosegnate dai periti, e vidimate dal giudice.

§ 158. Il giudice potrà nel corso dell' istruzione richiedere dai

Digitized by Google

periti ulteriori schiarimenti sulla loro relazione, e sopra tutto ciò ch'egli crederà utile a maggiore dilucidazione della loro opinione.

§ 228. Quando l'imputato ricuserà di rispondere, o darà segni di pazzia che possano credersi simulati, o fingerà di essere sordo o muto per esimersi dal rispondere, il giudice lo avvertirà che, non ostante il suo silenzio o le sue infermità simulate, si passerà oltre all'istruttoria del processo. Di tutto sarà fatta menzione.

Se nasce dubbio sullo stato di mente dell'imputato, si assumerà il giudizio di periti; e questi riferiranno sulla natura e sul grado della malattia, della quale risulti affetto, determinandone possibilmente la data e la influenza che avere potesse sulle azioni di lui.

XI. I riferiti articoli di legge, una volta che siano insieme ordinati e paragonati, bastano di per sè ad illustrare il vero spirito ed il grado di scienza, che ne dominarono la redazione.

Già i cardinali articoli 423 del progetto di Codice civile e 94 del Codice penale lasciano dedurre quanto segue:

A

Le cause d'incapacità di un maggiorenne infermo di mente sono nel foro *civile* uno stato abituale di imbecillità, di demenza o di furore; e nel *criminale* uno stato di assoluta imbecillità, di pazzia, o di morboso furore quando fu commessa la azione.

B

Nel foro civile richiedesi una infermità di mente *abituale*, nel criminale una *assoluta*.

C

I *lucidi intervalli* ammessi dai corrispondenti paragrafi dei codici civili presi a modello (1) non trovansi più contemplati esplicitamente nel *progetto*, benchè non siano interamente esclusi colle espressioni usate nel Codice penale.

(1) Al § 368 del Codice Albertino veggonsi aggiunte le parole — *quand'anche un tale stato presentasse lucidi intervalli;* ed al § 489 del Codice civile di Francia si legge, *même lorsque cet état présente des intervalles lucides.*

Digitized by Google

D

La *demenza* del foro civile dovrebbe equivalere alla *pazzia* del criminale.

E

Il *furore* del Codice civile non potrebbe essere equiparato al *morboso furore* del penale.

XII. Progredendo poi nella disamina e nel paragone dei riportati articoli dei quattro Codici, ne risultano le conchiusioni seguenti.

F

Lo stato abituale di imbecillità, di demenza o di furore ha un corrispondente implicitamente più esteso nel complessivo concetto *infermità di mente* dei §§ 430, 445 e 447 (1); — acquista una esplicita estensione colle parole *imbecilli, dementi o furiosi od in altra maniera non sani di mente* usate nei §§ 839, 841 e 1234 a dinotare una incapacità di testare e di far donazioni, la quale potrebbe essere anche temporaria: — e riceve invece una restrizione colle parole *furioso* o *demente* adoperate nei §§ 896 e 897 a qualificare i testatori infelici, l'abbandono dei quali da parte degli eredi rende questi indegni di ereditare.

G

In base al § 426 del progetto di Codice civile, la esistenza e la volontà di conjugi e di congiunti può essere di ostacolo alla interdizione nei casi di abituale imbecillità e demenza; mentre d'altro lato pel § 94 del Codice penale, lo stato di assoluta imbecillità e di pazzia toglie sempre la imputazione del reato.

(1) Lo stesso concetto si usa al § 38 parlando dello straniero che *per infermità di mente* diventi inabile a provvedere a sè; ed al § 192 indicando quando possa essere impugnato il matrimonio di chi sia stato interdetto *per infermità di mente*.

Digitized by Google

H

Quando mancano prove sufficienti dell' incapacità nel foro *civile*, pel § 431 del progetto di codice, il convenuto può essere inabilitato ad agire senza l' assistenza di un curatore; e nel foro *criminale*, pel § 95 del Codice penale, l' imputato deve essere condannato al carcere anche per dieci anni, ed alla custodia anche per anni venti.

I

Nel foro criminale, per ciò che spetta allo stato psichico di maggiorenni, circostanze attenuanti la imputabilità risultano, in base ai §§ 92, 93 e 95 del Codice penale, soltanto la sordo-mutolezza dalla natività e dalla infanzia, e la piena ubbriachezza contratta senza deliberato proposito da colui che non è solito ubbriacarsi.

K

Gli interrogatorii e le testimonianze sono gli ordinarii mezzi di prova stabiliti dalla legge pei casi d' interdizione, (§§ 428, 429 del progetto di Codice civile, e §§ 292, 1015, 1017 e 1019 del Codice di procedura civile).

L

Il giudizio di periti nel foro *civile* può occorrere per sentenza de' giudici e sopra punti a determinarsi da essi (§ 329 del Codice di procedura civile); e nel *criminale* è necessario ogni qualvolta si riconosca richiedersi speciali cognizioni di abilità nella disamina delle persone (§ 152 del Codice di procedura penale) e lo è poi assolutamente se nasce dubbio sullo stato di mente di un imputato (§ 228 dello stesso). Nel primo caso può essere nullo al confronto della contraria convinzione del giudice (§ 356 del Codice di procedura civile); negli altri, molti articoli della legge lo mettono a livello delle dichiarazioni di testimonj.

XIII. Le proposizioni qui espresse emanano quali ovvie e facili

Digitized by Google

conseguenze degli studj comparativi, fatti sui quattro codici colla massima imparzialità ed esattezza. Elleno, certamente nel loro insieme, e molte di esse isolatamente, possono persuadere la verità di ciò che con termini dubitativi si annunciò al principio di questo capitolo (IX.°). A convertire quel dubbio in positiva certezza, eziandio al cospetto dei più difficili, contribuirà l'ulteriore discorso.

Capitolo III.

XIV. La fatta distinzione generica di tre stati dell'animo e dell' intelletto umano, i quali tolgono ai maggiorenni la capacità civile e la imputabilità, non può nel 1860 sodisfare nè gli storico-filologhi, nè i psichologhi, nè i medici, nè i jurisperiti.

XV. I primi non vi troveranno rappresentati tutti gl'infermi di mente proprii di un'epoca, che in se riassume i tempi

a) della rozzezza e degli eroi (rabbia e furore);

b) delle Cassandre e delle Pitie (allucinazioni, estasi erotiche e vaghe);

c) di grandi amarezze per isconvolgimenti di fortune e di sorti frammezzo ai comodi ed al lusso dell'incivilimento (melancolie ed insanie);

d) di fanatismo alimentato da sodi principj di religione (melancolie religiose);

e) dell' idealismo e della metafisica più sublime (delirii multiformi);

f) dell'affievolimento dovuto ad ogni specie di disordini e di malattie (amenza ed imbecillità).

Che se poi vogliano procedere col solito loro acume in fatto di lingua diranno, che *demenza* e *pazzia* allora avere potrebbero un identico significato, quando si usassero la prima a modo de'Francesi (1), la seconda come fece il nostro Chiarugi (2). Senonchè allora

(1) Il § 64 del Codice penale di Francia è così concepito. Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prevenu était en état de demence au temps de l'action, ou lorsqu'il a ètè contraint par une force à la quelle il n'a pu resister.

(2) La classica opera di Chiarugi ha per titolo. *Della pazzia in genere ed in ispecie, trattato medico-analitico con una centuria di osservazioni.* Firenze 1793, 8.° Vol. III.

Digitized by Google

abbracciando esse ogni alienazione mentale renderebbero inutili le altre distinzioni introdotte nei codici. Aggiungeranno essi inoltre che *furore morboso* chiamandosi pur quello dei malati d'infiammazione cerebrale e di febbri acute, il concetto dei criminalisti non potrebbe sempre ritenersi corrispondente allo espresso nel progetto di codice civile collo *stato abituale di furore*. Codeste osservazioni sarebbero per avventura fra le minori, che si adducessero; ma però non si avrebbero validi argomenti da opporvi.

XVI. I filosofi e psicologhi lamenteranno, che la troppo fedele conservazione di nomi rappresentativi non le nozioni della scienza, ma quelle annesse alle parole *fatui, mentecapti, furiosi* dei romani antichi, chiuse l'adito ad approfittare delle distinzioni, ch'eglino da quasi un secolo vanno introducendo nello studio della Psiche umana e delle sue facoltà, onde dalla primitiva, primaria e predominante affezione dell'una o dell'altra di esse facoltà dedurre l'origine, le forme, i caratteri e la denominazione dei molti stati diversi contrassegnati col generico nome di alienazioni mentali. La ragione, in vero, non è tutta dal loro lato. Vi ebbero psicologhi giustamente riprovati dal Casper (1), che in tal guisa procedendo estesero a 60-80 le specie. Le stesse meno numerose distinzioni di Kant e de'suoi seguaci, di Hoffbauer e di altri fallirono alla prova frammezzo alle sottigliezze e difficoltà loro proprie. E nondimeno una retta conoscenza delle odierne dottrine psicologiche ed un sobrio ragionare ad esse basato potrebbero giovare notabilmente per l'amministrazione della giustizia, inquantochè servirebbero allo scoprimento più pronto de'primi indizj, delle varie fasi, relazioni, successioni e scomparse possibili di que'varii fenomeni psichici, ond'è più o meno manifestamente caratterizzata nell'uomo la mancanza costante o temporaria del libero arbitrio. Laonde sarebbe sempre a desiderarsi, che la legislazione adottasse dichiarazioni e massime, le quali, senza escludere l'empirismo e l'esperienza de'secoli scorsi, obbligassero a pesarne i meriti e coglierne i frutti sulla bilancia e col linguaggio dell'odierna psicologia.

XVII. Con tatto pratico e motivi maggiori rappresenteranno i me-

(1) *Practisches Handbuch der gerichtlichen Medicin. Biologischer Theil.* Vol. II. Berlino 1858, p. 466.

Digitized by Google

dici avere il legislatore persistito nella via che rende possibili e più facili le reticenze e dubbiezze, le incertezze e male intelligenze.

Potrebbe dirsi abitudine antica dei Jurisperiti quella di non tener dietro alle idee ed espressioni de' medici, quand'anche si tratti di osservazioni ripetutamente fatte sull'uomo sano e malato. Sia pure avvenuto, che nei libri del diritto Romano non si accogliessero le voci *mania, melancholia, amentia,* che pur leggonsi in quelli d'Ippocrate e dei suoi seguaci, nonchè dei migliori scrittori di medicina sino al sesto secolo. Quegli esimii dipintori di quelle forme morbose e degli esiti loro, Celso, Areteo, Celio Aureliano, e Alessandro Tralliano, dovevano mancare di autorità fino a tanto che in Roma era indecoroso per l'uomo libero e cittadino l'esercizio dell'arte salutare. La barbarie successiva e la prolungata influenza dei pregiudizi e delle superstizioni abbiano contribuito a far credere inalterabili le parole stesse delle leggi romane ed a perpetuare nei codici la indicazione dei *fatui, dementes, furiosi.*

Ma da tre secoli le numerose raccolte di casi, di cure, di guarigioni, di morti e sezioni (1) e l'uso fattone da tanti medici d'ogni nazione ad illustrare ed accrescere la psichiatria teorica e pratica (2) dovrebbero omai avere resa commune la convinzione contraria. Sì certamente, fino a tanto che i giurisperiti dichiarano di non vedere incapacità civile e criminale per infermità di mente, se non se sotto quelle forme, ch'eglino distinguono coi nomi d'imbecillità,

(1) *In Italia* vi appartengono le opere di Michele Savonarola, Vittorio Trincavella, G. B. Montano, Girolamo Mercuriale, Francesco Valleriola, G. Capodivacca, Prospero Alpino, Luca Tozzi, Alessandro Pascoli, Bellini nella sua opera *de morbis capitis*, Antonio Pozzi, Baglivi, Malpighi, Marinelli, Morgagni — *in Francia* quelle di Fernelio, Riverio, Teofilo Bonnet — *in Olanda* quelle di Pietro Foresto, Giacopo Heurnio, Enrico Regio, ed il suo commentatore Broen — *nella Svizzera* quelle di Giovanni Sckenk e Felice Plater; — e *nella Germania* quelle di Daniele Sennerto, ed Ermanno Boerhaave.

(2) Basti citare del secolo XVIII Chiarugi, Lorry, Pinel, Cullen, Arnold, Crichton, Haslam, Weikard, G. B. Ehorhard, Langermann; e del secolo attuale Broussais, Calmeil, Esquirol, Falret, Ferrus, Georget, Marc e Pharchappe in Francia; Burrows, Carfwall, Conolly, Ellis, Knight, Thurnam in Inghilterra, Dämerw, Flemming, Hayner, Iacobi, Ideler, Nasse, Roller in Germania, Guislain nel Belgio, Schroeder van der Kolk in Olanda, Biffi Bonacossa, Castiglioni, Fantonetti, Ferrarese, Girelli, Gualandi ed altri in Italia.

Digitized by Google

di demenza o pazzia, e di furore, si espongono al grave pericolo di cadere essi stessi o di essere tratti in errore per ciò, che quelle denominazioni e distinzioni non si accordano colle registrate nelle classiche opere di medicina, coi frutti delle più oculate indagini e verificazioni sopra individui sani ed infermi.

XVIII. Chi ne dubitasse consulti quei dotti lavori e vi troverà una grande varietà e mescolanza di nomi, uno stesso valore dato e negato a taluno di essi, un metodo di distinguere ora con sottigliezza, ora con superficialità, ora sopra basi diverse; e nondimeno ogni cosa appoggiata a lungo ordine di fenomeni e di fatti osservati con acume e descritti colla massima verità.

Le parole *delirium, insania, vesania, amentia, mania, melancholia,* vengono spesso adoperate quali sinonimi; come d'altronde non si distingue convenientemente il diverso significato di *fatuitas, imbecillitas, stupiditas, stupor:* e lo stesso dicasi delle corrispondenti italiane. Quello stato in cui, turbato essendo il rapporto fra i sensi e la imaginazione, l'uomo viene condotto a ritenere quali vere sensazioni i giuochi di essa imaginazione, si chiama da Lorry *Insania sive mania*, da Masius *Insania*, da Augustin *Dementia*, da Alberti, da Boerhaave, da Hoffmann, da Teichmeyer, da Hebenstreit, da Ernesto Platner, da Bernt e da altri *melancolia.* Mahon sotto il nome di demenza comprese la intera classe delle malattie psichiche; la quale ebbe da Pinel con migliore consiglio il generico titolo di *alienazioni mentali,* da Puccinotti quello di *malattie mentali,* e da altri quello di *malattie dello spirito, turbamenti dell'animo* e simili. Il Chiarugi ritenne generica la voce *pazzia,* mentre l'Omodei dinotò con essa una delle quattro specie da lui ammesse di alienazioni mentali; e fra i più recenti scrittori italiani vi ha chi segue il primo, chi il secondo, e chi usa della voce pazzia ad indicare il genere ed insieme una specie di quelle affezioni. Grande è poi il numero di medici d'ogni nazione, che chiamando insania, o pazzia, o mania, o folie, o delire, o Wahnsinn, o Insanity o Lunacy lo stato di tutti quegli individui che manifestano un notevole turbamento nel retto uso delle facoltà dell'anima, vanno contenti di poter dedurre dagli atti e giudizj irragionevoli, darsi realmente in alcuno così fatto turbamento senza formularne distinzioni stabili ed assolute. Senonchè avvenendo bene spesso d'incontrare individui, che mostrano di delirare sopra tutti gli oggetti loro presentati col mezzo dei sensi e della immaginazione, ed all'incontro individui che male agiscono e giudicano in relazione ed intorno ad uno o ad alcuni pochi oggetti soltanto, così si riconobbero esplicitamente il delirio universale ed il parziale. Di quest'ultimo l'Esquirol per il primo e poi molti altri medici, sopratutto di Francia, costituirono la così detta *lipemania* o *monomania,* voce omai troppo usata e diffusa perchè non dovesse aprirsi adito eziandio nel foro dove con singolare contraddizione trovò adozione *facile*

Digitized by Google

quando si tratti di date serie di idee innocue predominanti e delle indifferenti azioni che ne derivano, e *difficile* quando le idee signoreggianti siano di tale natura da condurre ad atti dannosi all' altrui sicurezza e vita.

Volendo avere una idea delle molte divisioni ammesse od introdotte, non è a tacersi, che la legge colla sua triplice di imbecillità, demenza e furore ebbe ed ha tuttora influenza sopra qualche medico-legale. Il Puccinotti, a cagion d'esempio, disse che le molteplici forme e varietà della pazzia vanno tutte a ridursi sotto il dominio o della imbecillità, o della demenza o della mania (1). E l'Hauska insegna a Vienna che tutti i casi abbiano da riferirsi a quei tre contemplati dalla legge civile austriaca (2). Nondimeno più numeroso è il numero di quelli che sottraendosi a quella influenza amarono attenersi all' osservazione. Già l'inglese Arnold, che con maggior cura e perfezione di ogni altro raccolse quanto gli antichi ed i moderni avevano scritto (sino al 1786) sopra i sintomi, sopra i varj stati patologici rinvenuti alla sezione dei cadaveri, e sopra le diverse cause delle alienazioni mentali, ebbe a distribuirle in due ordini, secondochè traggono origine o dalla facoltà senziente o dalla pensante. — Pinel (1801) che colla massima chiarezza svolse la idea del metodo di cura psichica, annoverò cinque specie di malattie dello spirito, — cioè: 1.° la melancolia o delirio esclusivo sopra un oggetto; 2.° la mania senza delirio; 3.° la mania con delirio; 4.° la demenza ossia abolizione della facoltà di pensare; 5.° l'idiotismo o perdita delle facoltà intellettuali e di quelle del cuore o affettive. — Reil (1803) fece delle alienazioni mentali due classi, di cui la prima comprende quelle che procedono da debolezza delle facoltà dell' anima, ossia la *imbecillità,* e la seconda le derivanti da sovvertimento di queste medesime facoltà o l' *insania.* Questa ha due segni distintivi, cioè l' inganno e l' intima persuasione del malato che esso non ha luogo. Pensò Reil che nell'uso delle facoltà dell'anima non siavi che una sola specie di sovvertimento, cioè quello contrario alle norme della sana ragione, e quindi secondo esso, tutte le varietà della insania sono accidentali e relative soltanto ai loro fenomeni. Quali varietà dell' insania si considerano da Reil la melancolia, la stoltezza o moria, e la mania. Addusse inoltre quel celebre medico una mania senza sovvertimento della ragione, un impulso automatico alla crudeltà, ossia una cieca inclinazione ad azioni violente e sanguinose, che viene mossa da sensazioni corporee, e non determinata dalla conoscenza di uno scopo ed oggetto. Aggiungasi ai tre nominati il nostro Chiarugi (1796) che pose quali specie della pazzia la melanconia vera e la falsa, la mania e l' imbecillità, ed annoverò parecchie varietà di melancolia e di mania; e si avranno le divisioni fondamentali, che s' incontrano ritenute e descritte dai medici dedicatisi in questo secolo alla osservazione ed alla cura dei pazzi e non pertanto discordi fra loro in ciò, che taluni accrebbero

(1) *Lezioni di Medicina Legale.* Macerata 1830, Vol. II, p. 285.

(2) *Compendium der gerichtlichen Arzneikunde.* Vien 1857, p. 225.

Digitized by Google

il numero delle specie con semplici varietà, ed altri lo avrebbero diminuito, assegnando a qualche specie caratteri ora assai dubbiosi, ed ora dichiarati communi. Poichè però, siccome dapprincipio osservavasi, i loro discorsi e ragionamenti venivano convalidati da fatti da essi osservati, le molteplici divisioni e denominazioni furono di preferenza adottate dagli scrittori di medicina legale.

XIX. Ma alla fine dello scorso secolo ed al principio dell'attuale, con Kant ed Hoffbauer alla testa, anche la filosofia mirò ad introdurre il proprio metodo analitico, e ad influire sulla divisione delle alienazioni mentali sopratutto in Germania.

L'Heinroth, quantunque dissenziente in molte cose da Hoffbauer può dirsi il medico antesignano (1). Basò egli la divisione in due ordini e in sei classi delle alienazioni mentali, secondochè per esaltamento o per depressione mostrasi affetta l'una o l'altra delle tre primarie facoltà dell'anima; e quindi disse, che l'*estasi* e la *melancolia* sono affezioni della facoltà senziente o dell'animo, la *pazzia* e l'*amenza* della intellettuale o della mente, la *mania* e la *abulia* o mancanza di volontà, della facoltà di volere. Ne costituì poi un terzo ordine e tre altre classi con i da lui detti *animi morbi complicati, morbi mentis mixti, morbi voluntatis mixti;* procedendo oltre nelle distinzioni, sino ad annoverarne quattro specie in ciascheduna delle nove classi, e ben ventinove fra sotto-specie, varietà e modificazioni loro.

L'illustre Flemming avvisò corrispondere allo scopo legale la divisione, di cui qui diamo lo schema. Assegnato all'intera famiglia il nome di *Amentiæ* ne fece due gruppi, ed in questi riconobbe forme e specie (2).

I. Gruppo. *Infirmitas.* Debolezza di mente.

A) Secondo le cause.
1. *Primaria* — sive *congenita.*
   a) e morbo
   b) senilis
B) Secondo il grado.
1. *Adstricta.*
   a) dysmnesia. Debolezza della memoria
   b) infirmitas adst. surdo-mutorum
   c) infirmitas ads. cæcorum.
2. *Infirmitas sparsa.* Debolezza assoluta o relativa di tutte le forze dell'intelletto e dell'animo.

(1) *Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens und ihrer Behandlung.* Leipzig 1818, Vol. II.

(2) *Psychiatriches Journal,* Vol. I, pag. 112.

Digitized by Google

II. Gruppo. *Vesania*. Alienazione mentale.

Primo ordine *Vesania dysthymodes, s. dysthymia;* con turbamento prevalente delle facoltà dell'animo.

A) Secondo il tipo.

1. *Dysthymia transitoria, s. subita* — spesso precedente lo sviluppo d' infiammazioni cerebrali, di attacchi epilettici, ecc.

B) Secondo il grado.

1. *Dystymia adstricta* — parziale.

a) *atra s. melancholia,* lypemanie Esquirol.

b) *dysth. candida s. melancholia hilaris.* Chæromanie Chambeyron.

c) *dysth. mutabilis* in cui si alternano le due forme anteriori.

2. *Dysthymia sparsa,* (*apathica*) *melancholia attonita.*

Secondo ordine *Vesania anoetos* sive *anoesia* con prevalente anomalia delle facoltà intellettuali.

A) Secondo il tipo.

1. *Anoesia transitoria, s. subita.*

a) *anoesia e febri.*

b) *anoesia e potu nimio* (ebrietas) ubbriachezza.

c) *anoesia ex affectu* da violenta emozione d'animo.

d) *anoesia semisomnis,* tra il sonno e la veglia.

e) *anoesia somnambula, s. spastica* — sonnambulismo.

2. *Anoesia continua.*

3. *Anoesia remittens.*

B) Secondo il grado.

1. *anoesia adstricta* (parziale).

a) *anoesia ad sensationes.* — Allucinazioni.

Varietà — *a fallacia sensuum, et hallucinatio ebriosorum.*

b) *Anoesia ad cogitationes* con idee fisse.

2. *Anoesia sparsa.*

Varietà. *Anoesia potatorum* (delirium tremens).

Terzo ordine *Vesania maniaca s. mania* con anomalia delle facoltà intellettuali e dell'animo.

A) Secondo il tipo.

1. *Mania transitoria, subita;* senza prodromi manifesti, o sopravvegnente alle altre forme.

a) *mania subita a febri* (delirium encephaliticum).

b) *mania subita a potu nimio* sopravvenuta, p. e. sotto la ubbriachezza.

c) *mania subita ex affectu* da violenta commozione d'animo.

d) *mania subita a partu* nelle partorienti, puerpere ed allattanti.

e) *mania subita e morbo occulto.* Volgarmente *amentia occulta,* la quale però abbraccia anche le altre forme.

2. *Mania continua.*

3. *Mania remittens;* la quale nelle remissioni veste la forma di *anoesia,* ed in alcuni casi di *dystymia.*

B) Secondo il grado.

1. *Mania adstricta* sive *instinctiva.* (*Mania sine delirio* Pinel. Ma-

Digitized by Google

nie instinctive Marc. *Mania affectiva.* Folie raisonante. Moral insanity). Essa è quasi sempre transitoria od improvvisa.
2. *Mania sparsa.*

XX. Codesti ed altri somiglianti studj teorici di medici filosofi procedendo di concerto con quelli dei pratici condussero a conseguenze notabili nell'argomento che ci occupa, perchè segnano la via oggidì preferita e da battersi ogni qual volta s'intenda conformare la legge alla natura quale si osserva e può essere constatata negli uomini quali enti ragionevoli e liberi. Per doppia via si venne a dimostrare che l'esercizio delle facoltà dell'animo può mancare od essere sovvertito; — che la mancanza deriva ora da difetto sia totale sia parziale dello sviluppo fisico, ora da malattie sopravvenute e dallo stesso sovvertito esercizio delle dette facoltà; — che il sovvertimento sebbene si mostri spesso sotto una prevalente o primitiva affezione di questa o di quella facoltà dell'animo, nello stretto legame di esse facoltà deve necessariamente estendersi all'esercizio di tutte, e necessariamente pure avere tipi, gradazioni simili, offrire passaggi ed alterne successioni di forme fino a quelle proprie della debolezza di mente — che mali fisici acuti e cronici, e stati anormali più o meno temporarii del corpo e dell'animo valgono a sovvertire l'esercizio di esse facoltà in modo improvviso e transitorio; — e che come il medico vanamente andrebbe in cerca di tali distinzioni che fossero di universale e costante applicazione in tutte le possibili fasi presentate da molti alienati di mente, così il jurisperito colla vecchia triplice denominazione e distinzione è lungi dal porre un cardine per la retta amministrazione della giustizia.

XXI. Perlochè è vero progresso, se ora più che mai prevale presso i medici legali lo avviso di tracciare dapprima descrizioni, principj e pratiche convenienti a riconoscere e determinare in generale quando vi abbia tale mancanza o sovvertimento nell'esercizio delle facoltà dell'animo da dinotare difetto di libertà morale o del libero arbitrio, e poscia di passare in rivista i moltiplici casi in cui l'uomo trovasi od incorre in tale difetto, offerendone i caratteri distintivi e speciali.

Di tal guisa procedette il Thomson professore nel collegio universitario di Londra, quando nelle sue lezioni date nel 1836 e 37

Digitized by Google

parlò prima degli stati morbosi del corpo capaci di condurre ad alienazione mentale, indi dei sintomi dietro cui un medico può riconoscerla esistente in un individuo, e da ultimo de' suoi indizj nelle prevalenti sue forme di mania, melancolia, demenza o pazzia, ed idiotismo e nelle principali sue varietà (1).

Il professore napoletano Persutti consacra una sezione *prima* al discorso sull'insania, che distinse in intellettiva, sensitiva e motiva giusta la divisione della mente in tre parti principali fatta dai filosofi, e in idiopatica, simpatica e sintomatica giusta le scuole, ma poi considerò nel discorso disordinato o scemo, nei disordini degli affetti e degli appetiti, nelle affissazioni per disordine intellettuale e per appetiti disordinati, — una sezione *seconda* alle speciali alterazioni e condizioni della mente nell'ubbriachezza, nel delirium tremens, nell'epilessia, gravidanza, sordo-mutolezza, ecc. — ed una *terza* all'alienazione della mente nelle malattie (2).

Della cattedra di Heidelberg il professore Schürmayer svoglie la Psicologia legale in modo, che precedano le necessarie nozioni sulla sanità e libertà psichica, sulla mancanza di essa libertà, sopra i segni di essa e quelli dei turbamenti morbosi dell'animo; tenga dietro il discorso sulle cause per cui i legali possono richiedere il concorso de' medici, sulle domande fatte a quest'ultimi, e sul modo con cui eglino hanno a procedere nelle loro indagini e deduzioni; e da ultimo si tratti dei casi molteplici sotto nome diverso conosciuti, e dall'autore noverati e svolti sino ad oltre il numero di cinquanta (3).

Presso l'università di Berlino si segue un eguale metodo colla sola diversità, che si inclina con Reil e Flemming ad ammettere due classi, l'indebolimento cioè ed il sovvertimento delle facoltà dell'anima; ed alla prima riferendo l'idiotismo e l'imbecillità, alla seconda la pazzia in genere, nel trattato di questa dopo i caratteri comuni si discorrono i proprj delle molte sue specie e vi si parla eziandio degli stati del corpo affini ad esse perchè accompagnati da debolezza o sovvertimento di esercizio delle facoltà dell'anima. Veggansi le opere di Nicolai (4) e dell'insigne Casper (5) che ne illustrò i principj e le pratiche con lunga serie di casi.

Ed anche i più recenti nostri scrittori di medicina legale videro la convenienza di prefiggersi a meta l'indagine della presenza o mancanza di libertà morale, di partire da quelle due classi, idiotia od imbecillità e pazzia presso Gandolfi (6), debo-

(1) Thomson's. *Vorlesungen über gerichtliche Arzneiwissenschaft, ins Deutsche übertragen.* — Leipzig 1840.

(2) *Elementi di Medicina Legale.* Napoli 1841. Vol. I.° dei quattro di cui componesi l'opera.

(3) *Theoectisch-practisches Lehrbuch der gerichtlichen Medicin.* Erlangen 1850, p. 360 437.

(4) *Handbuch der gerichtlichen Medicin.* Berlin 1841.

(5) Opera sopracitata, Vol. II. Berlino 1858.

(6) *Fondamenti di medicina forense analitica.* Modena 1852, Vol. I.

Digitized by Google

lezze intellettuali congenite od acquisite e follia presso Lazzaretti (1), di svogliere le dottrine sui gradi della prima e sulle molteplici forme della seconda classe, ed o di aggiungere, come fece il primo, appositi capitoli sul delirio febbrile, sull'ubbriachezza, sul sonnambulismo, sui sordi-muti; o di considerare una terza classe di forme miste della follia nei casi di disturbi intellettuali e morali indotti dall'ipocondria, isteria ed epilessia, nonchè la influenza di alcuni stati fisiologici e patologici, quali l'ubbriachezza, il sonnambulismo, e lo stato intermedio al sonno ed alla veglia, siccome avvisò di fare il secondo.

In Francia e nei minori stati della Germania gli articoli stessi dei Codici, e le discussioni e gli avvisi dei Jurisperiti condussero i trattatisti di Medicina legale ad estendere analogamente le dottrine loro e le pratiche.

XXII. Tale essendo lo stato delle cose, vano tentativo e consiglio sarebbe quello di distruggere tanta congerie di scienza ed esperienza filosofica e medica con il testo d'una legge. Gli incaricati della applicazione di questa, sia che pieni ad oltranza dei creduti loro diritti intendano procedervi da soli e colla guida appena di qualche buon libro, sia che il facciano col sussidio di medici assunti a testimoni o periti, ritengano piuttosto di dovere essere bene spesso condotti al bivio o di rigettare ciò che possono leggere ed udire in prova della incapacità civile e criminale di qualche individuo che non venisse definito e qualificato nè imbecille, nè demente e pazzo, nè furioso, o di essere obbligati nelle loro conchiusioni a servirsi di termini o di ragionamenti non consentanei col senso letterale del codice. Migliore partito adunque risulterebbe quello di segnare altra via, la quale determinata dalla legislazione permettesse il debito culto alle vecchie insieme ed alle nuove dottrine.

XXIII. Voto a questo conforme innalzeranno quei jurisperiti che si disse dovere essere poco sodisfatti degli articoli di codice, dei quali è parola. Non si creda piccolo il loro numero, perchè la insufficienza della triplice distinzione corrispondente ai *fatui mentecapti* e *furiosi* del diritto romano cominciò a provarsi da lungo tempo, e ad essere evitata da alcuni legislatori.

L'Inghilterra vide considerato dalle sue leggi il *non compos mentis,* che Littleton dichiara essere di quattro specie secondochè

(1) *La medicina forense.* Vol. I, Parte I. Firenze 1857.

Digitized by Google

o lo è dalla nascita, o lo divenne per malattia, per disgrazie ed altro accidente, o lo è temporariamente perchè *aliquando gaudet lucidis intervallis,* o giunse mediante azioni proprie cattive, p. e. l'ubbriachezza, a perdere per breve tempo il suo intelletto e la sua ragione. Praticamente però il discorso dei legali e le illustrazioni a quelle leggi parlano di idiotismo, *idiocy,* e di pazzia, *Lunacy,* di idioti e di pazzi *of idiots and Lunatics;* com'è a vedersi nei commentarii di Blackstone, e nei molteplici casi riferiti *ex parte* Grimstone, *ex parte* Armstrong, *ex parte* Ward, *ex parte* Southcote, *ex parte* Pitt, ecc., ecc. (1).

Quando Mahon credette abbracciare, come si disse, colla parola *demence* tutte le forme di alienazione mentali, il § 64 del codice penale di Francia, *il n'y a ni crime ni delit lorsque le prevenu était en état de demence au temps de l'action,* estese la propria influenza ad un campo più vasto di quello che era occupato dalla corrispondente legislazione civile. Esso in fatti permise che nel foro criminale s'introducessero discussioni, e si facessero valere gli effetti tristissimi del mancante o sovvertito esercizio delle facoltà dell'anima in molti casi di monomanie, melancolie, ecc., che una scarsa filosofia ed esperienza, tendeva a porre quale barriera ed a dichiarare fonte perenne di male intelligenze fra i medici e jurisperiti. E ad esso pure si devono i tentativi colà fatti dagl'ultimi, e di cui parleremo in appresso, perchè fossero meglio definiti i limiti della incapacità civile.

Anche il vecchio codice penale di Baviera, ed in modo più esplicito, dichiarava non responsabili di azioni contrarie alle leggi, *i furiosi, i pazzi ed in generale quegl'individui, che hanno interamente perduto l'uso del loro intelletto per melancolia ed altra grave malattia dello spirito.* Nè ciò dovette bastare in pratica, perchè nel progetto del nuovo codice dei crimini e delitti per quel regno publicato nel 1854, l'articolo 56 venne così concepito. « La punibi-
« lità di una azione resta esclusa, quando, allorchè compievasi,
« l'attore 1.° od era privo dell'uso di sua ragione per pazzia od
« imbecillità, oppure 2.° si trovava in uno stato di temporaria pri-
« vazione della coscienza di sè, od in una piena aberrazione dei
« sensi e dell'intelletto. » Le quali espressioni, benchè lascino desiderare una migliore e più positiva determinazione dei casi, e perciò furono gravemente censurate (2), nondimeno estendono vieppiù la sfera possibile dell'incapacità criminale.

Altrettanto parve ai nostri medici legali Freschi (3) e Pressuti (4),

(1) *Medical Jurisprudence* by I. A. Paris and I. S. M. Fonblanque. London 1823, Vol. I, p. 289.

(2) *Friedreich I. B. Antropologisch-psychologische Bemerkungen über den bayerischen Entwurf des Gesetzbuches über Verbrechen und Vergehen im Jahre 1854 und dessen motive.* Nürnberg, 1855 pag. 46.

(3) *Manuale teorico-pratico di Medicina legale.* Milano 1846. Vol. III, pag. 251.

(4) Opera citata, pag. 262.

Digitized by Google

che avvenisse colla legislazione criminale di Napoli la quale, mentre la civile al § 412 ritenne le dichiarazioni del conosciuto § 489 del Codice Napoleone, contiene al suo § 61. « Non esiste reato, quando « colui che lo ha commesso era nello stato di demenza o di furore « nel tempo in cui l'azione era eseguita. »

Meglio alquanto prestansi all'uopo le disposizioni del *Regolamento sui delitti e sulle pene* publicato nel 1852 negli Stati pontificj ove è detto all'articolo 26:

« Non sono da imputarsi a delitto le commissioni ed ommissioni contrarie alle leggi;

1. Se seguirono nello stato di pazzia saltuaria, nel tempo dell'alienazione di mente, e nel tempo di pazzia continua:

2. Se nell'alienazione concorse *un errore sostanziale*, che non lasci luogo *a riconoscere nell'azione* un delitto;

3. . . . . .

4. Se l'azione fu l'effetto dell'accidente o del caso, cosicchè l'autore *non potesse prevedere*, nè *conoscere* le circostanze ed il fine della sua azione.

Quando però bene si considerino le espressioni usate dai legislatori fino ad ora citati, può dirsi con fondamento, ch'eglino dalla gravezza ed importanza de' casi criminali furono tratti a cercare una via migliore per la retta applicazione della legge, ma coi loro tentativi dimostrarono, più che altra cosa, di non potere attenersi alla tracciata colla semplice indicazione delle tre forme di alienazione mentale contemplate dai codici estesi sulle basi del diritto romano.

XXIV. Senonchè lo stesso scopo della legge civile risultò a molti jurisperiti non conseguito, ove si continuasse sul vecchio sentiero. Non occorrendo più parlare degl'Inglesi, presso cui il *non compos mentis* è la base universale dei relativi giudizj, basterà citare il Ney di Germania, il Sacaze di Francia, ed il Carmignani d'Italia.

Magistrato il primo scriveva nell'Impero Austriaco, il cui codice civile al § 21 specifica quali bisognosi *per difetto di mente* di stare sotto l'immediata protezione delle leggi *i furiosi, i mentecatti, gl'imbecilli, che sono privi totalmente dell'uso della ragione, o che almeno non possono conoscere le conseguenze delle loro azioni.* Non pertanto egli dopo avere premessa lunga serie di considerazioni psicologiche e legali all'oggetto di determinare lo scopo delle indagini necessarie nei casi criminali e nei civili, dice che in quest) ultimi si tratta di riconoscere *a*) *talvolta*, se un atto legale sia di dichiarare invalido perchè compiuto in tale stato di cui è a presumersi che l'attore non sapesse veramente ciò che facesse; *b*) *e generalmente* poi, fino a quanto l'uomo possiede quella regolarità

Digitized by Google

di esercizio delle funzioni intellettuali, la quale è presupposta in coloro, a cui è concesso per legge il libero uso dei proprj diritti, od in altre parole quella facoltà di riflettere e giudicare che in vario grado bensì ma pur sempre è propria nell'età maggiorenne di ogni uomo capace di agire per libero arbitrio (1).

Il Sacaze, magistrato esso pure, non esita di dichiarare fallace (fautive) la divisione triplice della follia ammessa nel codice civile di Francia; a provarlo passa in rivista le molte varietà riconosciute dai medici francesi, discorre pressochè tutti quegli stati dell'animo e del corpo umano in cui o per difetto di questo o per mancante e sovvertito esercizio delle facoltà di quello, l'uomo risulta privo del libero arbitrio, di libertà morale; e pieno della necessità di togliere le divergenze sì frequenti nel foro civile intorno alle alienazioni mentali, e di avere una formola netta e precisa meglio corrispondente allo scopo legale conchiude coll'affermare che la follia considerata ne'suoi rapporti colla capacità civile è la perdita del libero arbitrio (2).

Dell'illustre nostro Carmignani rilevasi dal Lazzaretti (3) aver egli opinato, che il medico è invitato dal potere giudiziario alla soluzione di questi due distinti problemi.

1.° « Indagare le specie di alienazione di mente abili a togliere in tutto od in parte *la libertà morale* e conseguentemente la imputabilità del delitto; o in altri termini, stabilire quale è il grado della lesione delle facoltà mentali che nei varii casi costituisce *la demenza legale.* »

2.° Indicare i metodi di verificazione onde o la imputazione per soverchio zelo non sbagli, o non sia da una intempestiva pietà traviata. »

XXV. I problemi posti dal Carmignani, perchè comuni al foro civile ed al criminale, richiamano il pensiero ad altra incerta via seguita dai criminalisti nell'esercizio delle facoltà loro attribuite di richiedere schiarimenti e di indirizzare domande più o meno specificate ai periti (4).

Eglino avvisarono bene spesso di proporre ai medici l'una o l'altra delle seguenti questioni generali:

a) Se l'inquisito all'epoca del fatto criminoso aveva il pieno uso della ragione?

(1) *Von Ney F. Die gerichtliche Arzneikunde in ihrem Verhältnisse zur Rechtspflege.* Wien 1847. Vol. primo, pag. 51-100; e pag. 17.

(2) Sacaze, *De la folie considérée dans ses rapports avec la capacité civile.* Paris 1851.

(3) Opera citata. Vol. I, p. 144.

(4) Vedi sopra anche li §§ 329 e 355 del Codice di procedura civile, e 155 e 228 del Codice di procedura penale pel nostro regno.

Digitized by Google

b) Se egli era padrone de'proprj sensi, o di sè?

Di certo tali quesiti sono migliori dell'altro che, attenendosi strettamente al codice, si facesse colle parole, « se l'inquisito era in istato d'imbecillità, di demenza o di morboso furore? » ma diviene manifesta la insufficienza loro, ogni qualvolta si rammentino i molti casi di alienazione mentale in cui non è turbato apparentemente l'uso della ragione, ed i quali, prima ancora che fosse discorso di monomanie e dei dubbj per esse elevatisi nel foro, si definirono da Pinel, *mania senza delirio,* da Reil *mania senza sovvertimento della ragione*, da Ernesto Platner *amentia, fatuitas, melancholia occulta.* E qui giova addurre ciò che disse a questo proposito Sacaze — « On fera bien remarquer sans doute, que la liberté et « la raison sont indissolubles, qu'elles s'unissent dans l'existence, « que l'une est la consequence de l'autre, et qu'on est libre parce « qu'on est raisonnable. Assurément rien n'est plus juste, que cette « remarque; mais est-il également certain, qu'être raisonnable soit « nécessairement être libre? On ne contestera pas qu'à cet égard « des divergences ne se soient produites » (1). Non vi ha medico perito nell'osservazione e cura dei pazzi, il quale non ne abbia veduti agire con coscienza e volontà, il quale dei maniaci stessi sostenga, mancare essi assolutamente di coscienza allorchè infuriano, dappoichè anche i più clamorosi e agitati sono in grado di decidersi a continuare nelle loro agitazioni e schiamazzi, od a rimanere per il momento tranquilli; onde scrisse Esquirol — les maniaques ont toujours, pour agir, des motifs; ils peuvent changer leurs déterminations.

XXVI. Malgrado tutto ciò l'accennata tendenza di formulare domande varie, adattate alle circostanze venne favorita eziandio da alcuni fra i recenti codici colla tentatavi enumerazione di tutti i casi, in cui per difetto psichico può mancare la imputabilità di una azione.

Il nuovo Codice penale austriaco publicato nel 1852, come già l'anteriore del 1803, al § 2 dichiara, che non è da imputarsi a crimine l'azione od omissione

a) quando l'autore è *totalmente privo dell'uso della ragione;*

b) quando egli sia soggetto a *ricorrenti alienazioni mentali,* ed abbia commesso il fatto *nel tempo in cui durava l'alienazione;* o

c) lo abbia commesso in istato di piena ubbriachezza contratta senza il proponimento diretto al crimine, od in istato di *altro turbamento dei sensi, in cui non era conscio della propria azione;*

d) quando l'autore non ha ancora compiuto il 14.° anno di sua età;

e) quando vi concorse un tale *errore, che non lasciò luogo a riconoscere* nell'azione un crimine;

f) quando il male è derivato dal caso, da negligenza, o da *ignoranza delle conseguenze dell'azione.*

(1) Opera citata, pag. 123.

Digitized by Google

Egli è manifesto che non solo gli stati sottosegnati ad *a* e *b*; ma anche quelli sottosegnati a *c*, *e* ed *f* entrano nei dominii della psicologia e quindi potrebbero esercitare la perspicacia del psichiatro legale.

Il codice penale del granducato di Baden stabilisce bensì al § 71 quale principio generale, che la imputabilità è esclusa da quello stato in cui manca la coscienza della punibilità dell'azione, o la volontà dell'attore (principio, a vero dire, men retto per le sopraesposte ragioni); ma discende poscia dal § 75 al 91 ad indicare i casi speciali riferibili ad esso stato, e vi annovera la mania, la pazzia, la melancolia, la perfetta imbecillità, il grave turbamento dei sensi, la sordo-mutolezza, l'età giovanile, ecc.

Ancora più specificati sono in ciò gli articoli 82, 83 ed 84 del codice criminale dell'Hannover, ed i corrispondenti 119, 120 e 121 di quello di Oldenburg, inquantochè esonerano da ogni imputabilità, oltre i fanciulli minori di 12 anni,

a) quelli che soffrono un tale turbamento dello spirito o malattia dell'animo da togliere loro l'uso della ragione. Quando però il crimine si compia con premeditazione nei lucidi intervalli, se ne trae motivo a mitigazione, ma tuttavia la pena non si subisce ove si ricada in istato di alienazione;

b) quelli che per imbecillità sono affatto nella impossibilità di rettamente giudicare delle conseguenze di loro azioni, o di vederne la loro punibilità;

c) le persone, che per debolezza propria dell'età hanno perduto interamente l'uso dell'intelletto;

d) i sordo-muti, inquanto essi non siano istruiti del fatto divieto e della punibilità di loro azioni, e non sia posta altramente fuori di dubbio la loro imputabilità;

e) quando un fatto non prima prestabilito si compie in uno stato incolpabile di tale turbamento dei sensi, o dell'intelletto nel quale l'attore non poteva essere consapevole della propria azione e della sua punibilità, od il quale renda l'attore interamente privo di volontà.

Consta pertanto dalle cose dette nei tre ultimi articoli che, a correggere i difetti di un vecchio metodo ciecamente ligio alle parole del diritto romano, dotti e sperimentati jurisconsulti di questo secolo adoperarono voti contrarj espliciti, pratiche d'inchiesta criminale, e disposizioni meglio specificate di codice. La utilità di tali mezzi, quali vennero addotti, sia isolati, sia congiunti, può essere dubbia e contrastata, siccome apparirà nelle future discussioni. Il fatto però è certo e solenne; accenna ad un reale bisogno, e prepara in parte la via a soddisfarlo, ciocchè pure in progresso sarà dato dedurre.

XXVII. Altro fatto solenne ci somministra la storia della legislazione, sopratutto criminale della Prussia.

Digitized by Google

Colà nel libro del diritto universale sta scritto — non darsi alcun obbligo in faccia alla legge quando manca del tutto la facoltà di agire liberamente — doversi rispondere delle conseguenze immediate e mediate di una azione solo in quanto essa sia libera ed in generale eziandio secondo il grado di questa libertà di agire, senza riguardo alla speciale attitudine e forza intellettuale degl'individui (1) — i furiosi e pazzi mancare interamente dell'uso di loro ragione, e gli imbecilli essere privi della facoltà di conoscere le conseguenze di loro azioni; ed i primi, per ciò che spetta ai diritti derivanti dall'età, aversi a considerare come fanciulli, ed i secondi come minorenni (2).

Conformemente ai citati principj di diritto civile, nel criminale dove era parola della imputabilità non si discendeva a casi speciali, ma quale condizione generale si voleva definito, se il reo fosse stato nella impossibilità di agire liberamente (3).

Un tale quesito parve insufficiente, indeterminato, atto a lasciare libero al medico il campo delle metafisiche speculazioni; e quindi nel progetto del nuovo codice del 1827 si ritenne doversi *indicare le forme primarie delle alienazioni mentali* da ammettersi quali cause della incapacità criminale. Quando poi si venne a tale indicazione, le difficoltà oppostevi dallo stato della scienza psicologico-medica fecero che nel nuovo progetto di Codice del 1845 si ritornasse alla idea di lasciare da parte le specificazioni, e si contemplasse, in modo generale, *lo stato speciale dell'animo che toglie il libero uso della ragione.* Più tardi sorsero nuove domande, perchè fossero indicate le dette forme di malattia psichica; e nelle discussioni relative non si disconobbe, che tale indicazione rendeva imperfetta la legge, bensì si sostenne non esservi d'uopo di perfezione, e la opportunità di essa doversi misurare nella pratica. E per ciò si discese a progettare un metodo, dietro cui il giudice non fosse guidato e limitato da positive norme per la prova del fatto, ma rimanesse invece obbligato, e mediante gli interrogatorii abilitato ad indagare e pesare la colpa del prevenuto, e quindi la intenzione, la volontà ed anche la di lui libertà di volere. Certamente in caso di dubbio può egli provocare il parere di periti nella medicina psichica; ma la legge, dicevasi, deve piuttosto servire a dinotare i casi, ne'quali codesto dubbio manca, e nei quali non vi avendo anzi crimine e delitto, le inchieste sono da lasciarsi od al più da compiersi con semplici interrogatorii (4).

A questa guisa il Progetto del 1850 al suo § 38 ed il nuovo Codice penale di Prussia al suo § 40 vennero redatti come segue: « non vi ha crimine o delitto, quando il prevenuto all'epoca del- « l'azione era pazzo od imbecille, o gli era tolto il libero uso della « sua volontà da forza o da minaccie. »

Poco dopo però quella suprema corte di giustizia ebbe a deci-

(1) *Allgem. Landrecht.* Parte I, tit. III, §§ 3, 7, 8, 14, 24, 25.

(2) *Allgem. Landrecht.* Parte I, tit. I, §§ 27, 28, 39.

(3) *Strafrecht des Allgem. Landrechts*, § 26, tit. XX, Parte II.

(4) Veggasi l'opera di Goltdammer — *Materialien zum preussischen Strafgesetzbuche.* Th. I, pag. 355.

Digitized by Google

dere, che il § 40 non racchiudeva tutti i motivi che escludono la imputabilità e nei singoli casi si potevano tanto più formulare domande diverse dalla prestabilita dal codice, quantochè dai testimoni e dai difensori poteva essere addotto qualche altro determinato motivo che tolga la imputazione (1).

E poichè colà una legge del 5 maggio 1852 al § 81 prescrive che: — Ai fatti che sono da stabilirsi mediante il voto dei giurati appartiene in ispecial modo la imputabilità (2), — così un supremo procuratore di Stato emise agli uffizj da lui dipendenti la dichiarazione, che in base alla soprariferita decisione le domande da dirigersi ai giurati devono contemplare ed indicare que'motivi speciali che fossero addotti per escludere la imputabilità, come per esempio, « se al tempo dell'azione la libera determinazione della « volontà mancava nell'inquisito per ubbriachezza, uno stato tra il « sonno e la veglia, sonnambulismo, delirio febbrile. » Aggiunse inoltre riguardo alla pazzia od alla imbecillità, come dalle opere di medicina legale constasse esservi una serie di stati morbosi dell'anima dalla semplice perturbazione ed insania, dalla *mania occulta* e *mania partialis* sino al massimo furore, e dalla limitazione dell'intelligenza, stupidità sino alla più compiuta imbecillità ed idiotismo: e come tutti codesti stati allora avessero importanza legale, quando giungono al grado di pazzia ed imbecillità (la pazzia parziale essendo pazzia, ed essendolo pure le fisse idee, quando dominano l'intero individuo). Adunque allora soltanto può trattarsi di semplice sovvertimento od aberrazione dello spirito, quando essi meritano il carattere di pazzia o di imbecillità, e tolgono all'uomo la volontaria sua determinazione ad agire. Quindi un turbamento addotto della vita spirituale, una malattia dell'intelletto o dell'animo, nelle domande da farsi ai giurati può essere indicata soltanto quale pazzia od imbecillità. All'incontro negli stati morbosi del corpo occorre procedere come superiormente si accennava, all'inchiesta, se per essi venne o sia tolta la libera determinazione della volontà? (3).

Tali furono le fasi, le ragioni ritenute valide e le illustrazioni reputate necessarie nella legislazione prussiana. Il tenore delle leggi è alquanto mutato; ma la facoltà di agire liberamente fu per l'addietro, ed alla fin fine anche dietro annunzio di altri principj e sotto il diverso metodo, è tuttavia quella, la cui mancanza sia per pazzia, sia per imbecillità, sia per morbosi stati corporei deve essere riconosciuta ed ammessa, perchè abbiano effetto le leggi spettanti all'incapacità civile e criminale.

(1) *Archiv. für Preuss. Strafrecht.* I, pag. 50.
(2) *Gezetzsammlung* 1852, tit. XIV, pag. 209.
(3) *Archiv. für Preuss. Strafr.* II, 2, pag. 125.

Digitized by Google

XXVIII. Un ultimo fatto di molto valore da registrarsi in prova della opinione discussa in questo capitolo lo fornì la Toscana.

In quel paese fra le disposizioni legislative, *mercè di cui*, come affermava il *Monitore Toscano* del 25 gennajo a. c., *vennero applicati grandi principii di civiltà, che sono quelli dell'avvenire*, merita essere annoverata quella dell'art. 34, titolo III del Codice penale, ove è proclamato: *Le violazioni della legge penale non sono imputabili quando chi le commise non ebbe coscienza dei suoi atti e libertà di elezione.*

Se colà il Codice civile si riporta tuttavia al diritto romano, non potè essere che difetto di tempo o di occasione alla riforma, perchè le espressioni usate dai criminalisti rappresentano pure il concetto su cui si fonda la legge sulla civile incapacità. Questa nostra supposizione si appoggia eziandio ai due fatti notorii, che i primi e notevoli passi di miglioramento negli spedali per la cura (1) e nella legislazione per la custodia dei pazzi (2) l'Europa intera deve riconoscerli fatti nella Toscana.

XXIX. Riassumendo le molte cose dette nel lungo capitolo si avrà, noi speriamo, per dimostrato, che l'ammissione nei Codici di tre specie di alienazione mentale (vedi al cap. II, la conchius. A) anche ad onta della estensione aggiuntavi al significato dei tre usati vocaboli (vedi al cap. sud. la conchiusione F)

a) *in astratto* non è a livello e non serve alle esigenze della scienza e della legislazione;

b) *in concreto* risulta un letto di Procuste, a cui dovrebbero adattare li jurisperiti i frutti di loro induzioni e ragionamenti ed i medici quelli di loro osservazioni ed esperienza;

c) nuoce alla verità ed alla retta amministrazione della giustizia perchè allontana dalla considerazione di tutti i varj stati dell'anima bastevoli a fare sospettare o ad indurre realmente incapacità civile e criminale, e quindi da quel punto a cui nel presente secolo vanno sempre più convergendo i legislatori, affinchè le delicate indagini relative si compiano da chi vi è chiamato nel miglior modo ed accordo possibile;

(1) V. il regolamento dei regii spedali di S. Maria Nuova e di Bonifazio. Firenze 1789.

(2) Basta citare le circolari di quel governo del 24 gennajo 1774, 20 maggio 1826, e 25 gennajo e 6 aprile 1827.

Digitized by Google

d) non può adunque nel 1860 sodisfare ai giusti desiderii dei dotti, de' pratici e de' magistrati.

Capitolo IV.

XXX. Le determinazioni e gradazioni introdotte ne' codici per la imbecillità, demenza o pazzia e pel furore, male corrispondono allo stato della scienza, ed allo scopo della legge.

XXXI. Le conchiusioni sotto B e fino a G. registrate nei precedenti §§ XI e XII gettarono già il fondamento alle prove della tesi. Le quali se importasse avere o dare in modo generale basterebbe riferirsi agli articoli del progetto di codice civile contemplati nella conchiusione sotto F. Quindi l'intero terzo capitolo di questo scritto ne offrirebbe indirettamente la dimostrazione, rappresentando il vano tentativo di fissare a tre per lo scopo legale le forme o specie di alienazione mentale. E qui occorre appena osservare in aggiunta, che gli stessi redattori di quel progetto a misura che o considerarono astrattamente il punto della interdizione (§§ 430, 445 e 447), o con riguardo a casi concreti parlarono della capacità di disporre per testamento (§§ 839, 841), documentarono la insufficienza della primitiva triplice determinazione, inquantochè o vi sostituirono il concetto d'*infermità di mente*, o vi aggiunsero le parole *od in altra maniera non sani di mente*. Constando peraltro come la natura del subietto e le difficoltà ond'è circondato abbiano dovuto contribuire a quella insufficienza generica, in questo luogo vuolsi fare calcolo maggiore delle disamine e prove speciali.

XXXII. Fra le determinazioni speciali la meno imperfetta è quella risultante dall'uso delle due voci *demenza* e *pazzia* come sinonimi (conch. D. § XI). I medici ad iscusarla e motivarla potrebbero addurre quell'uso indeterminato e promiscuo di essi ed altri nomi ad indicare ora l'una ora l'altra ora tutte le malattie psichiche, del quale fu parola al § XVIII. E verrebbe altresì in loro soccorso la esperienza, la quale dimostrò ad essi le quante volte pressochè ogni forma o specie di affezione psichica si vada alternando, com-

Digitized by Google

plicando, succedendo e possa essere meglio definita e conosciuta sotto nomi diversi, molteplici, quali appunto s'incontrano nelle opere de'classici osservatori e psichiatri, senza che per ciò si risvegli la idea di una diversa natura ed essenza dell'affezione medesima. Se nonchè qual'è la parte dei medici secondo la legge? Noi la abbiamo già delineata (conch. K e L del § XII) e ne tratteremo diffusamente in progresso (capitolo VI). La parte dei medici è quella di testimoni per domanda delle parti e dei difensori loro; e può essere quella di periti di nome ma in fatto di testimoni, quando così si decida dal giudice, o piaccia o per insorte dubbiezze occorra ad esso; e sempre senza che sia definita o sia dato di presupporre la influenza del loro voto. Restano a guida le espressioni dei codici, e queste dandogliene la facoltà presuppongono nel giudice la attitudine di caratterizzare fatti, e serie di fatti più o meno identici, analoghi, diversi, come prove ora di demenza, ora di pazzia, secondochè è civile o criminale il foro presso cui sopra di essi si agita questione. E ciò parrebbe essere una imperfezione almeno relativa della legge.

XXXIII. Una maggiore incertezza può sorgere per la varia determinazione data al furore. Perchè nel codice civile non lo si chiama morboso? Perchè lo si chiama morboso nel penale? Non è a credersi che nel furore non qualificato si voglia vedere una pura malattia della mente o dell'animo. Molto meno è a sostenersi, che di quella qualificazione si abbia inteso fare una condizione *sine qua non* pel solo foro criminale. Ora li due rejetti avvisi verrebbero accreditati da quella diversa dizione. Contro la quale stanno invece considerazioni generali e speciali.

Imperocchè oggidì presso i medici, delle tre opinioni, che derivano le malattie della mente — o da cause morali, psichiche — o da cause fisiche, somatiche — o da cause morali e fisiche insieme, — le due ultime sono molto più provate ed ammesse, ed anzi grande è la tendenza a trovare quasi esclusivamente nell'organo cerebrale la sede organica di esse malattie. Egli è d'altronde notorio e commune il fatto, che dietro ripetuti colpi apopletici, dietro frequenti accessi di epilessia, dietro retrocessione di esantemi, sotto febri ardenti, ecc., sopraviene una mania o furore, che può divenire oggetto come, per atti commessi nell'improvviso suo sviluppo, di un giudizio d'incapacità criminale così, per la

Digitized by Google

sua lunga durata, di un giudizio d'incapacità civile. Laonde il furore dei contemplati articoli di legge, comecchè sempre e di sua natura morboso, o non abbisognerebbe di essere così qualificato o lo dovrebbe essere sia a lume del foro civile, sia a lume del foro criminale.

Nel caso nostro poi giova in aggiunta richiamare alla notevole differenza di espressioni tra il § 64 del codice penale di Francia, e il § 94 del nostro codice penale, amendue destinati a contemplare la esclusione del reato per lo stato di mente del prevenuto. La parola generica *demente (de mente, e mente* dei latini, *non compos mentis* dei jurisconsulti inglesi) può estendersi ed in fatto si estende a taluno se non a tutti quegli stati della mente e dell'animo, che altri codici criminali chiamano *turbamento* dei sensi e dell'intelletto, che toglie la coscienza della propria azione, *errore,* che non lascia luogo a riconoscere nell'azione un crimine (v. gl'antec. §§ XXIII-XXVI) mentre è preciso e specificato il senso delle parole sostituitevi nel nostro codice, *stato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore.* L'epiteto *morboso* restringe anzi maggiormente l'applicazione, e fa aggravare la mano del giudice sopra individui versanti in alcuno dei sopraindicati *turbamenti ed errori,* ed i cui stati quindi perchè possibili, naturali e più volte nel miglior modo verificati meritano singolare riguardo. E questa osservazione acquista forza maggiore per ciò, che quantunque siasi seguito nel nostro codice il metodo del francese e trattato altrove di alcuna azione non imputabile e da punirsi con pene minori in riguardo allo stato dell'animo del prevenuto, pur nullameno i casi per questa ultima causa considerativi non si qualificarono degni di scusa e si circondò di eccezioni la mitezza con cui sarebbero da punirsi (1).

XXXIV. L'addotta sostituzione introduce colla parola *assoluta* una altra limitazione, alla quale nella conchiusione sotto B del § XI fu da noi contrapposta quella, che il progetto di codice civile accolse dal codice francese e segnò al § 423 colle parole *stato abituale,* perchè amendue, benchè in senso contrario, diminuiscono i casi di una retta applicazione delle leggi penali e civili.

(1) Si confrontino le sezioni III, IV, V del titolo X sui reati contro le persone e le proprietà nel nostro codice colla Sez. III del titolo I, lib. III del codice di Francia.

Digitized by Google

Quand'anche, attenendosi strettamente al § 94 del Codice penale, l'*assoluta* si ritenga applicata alla sola imbecillità, l'osservazione e l'esperienza, concorrono a diminuire il valore dell'articolo. Si consultino i moltissimi che distinsero la imbecillità in più gradi, e si vedrà che il solo grado massimo di essa equivarrebbe all'assoluta del codice. E di più si vedrà, che i gradi minori d'imbecillità sono appunto quelli sotto i quali più che sotto il massimo possono commettersi azioni contrarie alle leggi. Noi però preferiamo esempj e casi di facile verificazione colà donde ci venne il nuovo codice e citiamo alcuna fra le conchiusioni a cui furono condotti i commissarii eletti ad istudiare il cretinismo e che lo studiarono in 7084 abitanti dell'antiche provincie del Regno (1).

Que'saggii osservatori dopo avere ridotti ad otto i sintomi e segni essenziali del cretinismo affermarono che lo studio di essi segni e la presenza di certuni a preferenza di altri indussero la Commissione a stabilire tre classi di cretini, la prima delle quali verificata in 2165 individui distinsero col nome di *cretini al grado massimo,* la seconda riscontrata in 3518 individui chiamarono *semi-cretini,* e la terza dei *cretinosi* riconobbero in 434 individui soltanto, dappoichè non sarebbero stati specificati 967 dei 7084 fatti oggetto delle loro indagini. Eglino assicurarono, che la coesistenza di tutte le condizioni essenziali sintomatologiche costituiscono il *cretinismo assoluto,* ed un minor numero delle medesime ed un'intensità minore il *semi-cretinismo.* E negl'individui appartenenti a queste due prime classi dichiararono mancare la *imputabilità;* ma non espressero giudizio esplicito nè affermativo nè negativo a questo riguardo intorno alla terza classe dei cretinosi. Bensì ove tengono parola della intelligenza e della memoria dissero che nè anche i cretinosi nella coscienza delle loro sensazioni e nel paragone di queste escono dai limiti segnati dai bisogni della vita di vegetazione e di riproduzione, e che quegli infelici imparano qualche volta a conoscere le monete, ma non mai il loro valore intrinseco, appunto come i semi-cretini sanno che cosa è un panattiere, un sarto, un calzolajo, ma non capiscono che cosa voglia dire panatteria, l'arte del sarto e del calzolajo.

(1) Relazione della Com. nominata d'ordine di sua M. il re di Sardegna per istudiare il Cretinismo. Torino 1848, ved. a pag. 45, 51. e 34, 35, 36.

Digitized by Google

Per lo chè, a nostro avviso, le osservazioni dei Commissarii piemontesi sono da coordinarsi alle raccolte dal Marc (1), il quale avvisò di cominciare dall'imbecillità la meglio caratterizzata e passare di mano in mano sino alla semplice debolezza di mente non molto lontana dalla ragione, ed aggiungervi casi di imbecillità simulata e sospettata, per conchiudere poscia dai rapporti relativi, che gli estensori loro, ogni qual volta vollero attenersi alle classificazioni dell'imbecillità in gradi, spaziarono inevitabilmente in un campo vago ed indeterminato. Imperciocchè appunto perch'essa manifestasi a gradi diversi e numerosi, in relazione allo sviluppo, alla natura ed all'intensità delle sue cause, l'imbecillità non può essere divisa in distinte categorie, ma sì bene deve essere indagata sagacemente in ciaschedun caso, e definita con riguardo alla sua influenza sul libero arbitrio, perno intorno al quale si aggira l'incapacità civile e criminale dell'individuo.

Alle obbiezioni fin qui desunte dalla medicina e dalla pratica riguardo alla sola imbecillità, si aggiungono sia per essa sia per altre forme e specie di alienazione mentale le filosofiche e legali. Fu errore di alcuni Iurisconsulti il credere, che a liberare alcuno dall'imputabilità di un'azione punibile come delitto, si ricerchi una *assoluta* incapacità criminale. Converrebbe per ciò, ch'egli si dovesse trovare sempre in tale stato, che escludesse appieno ogni determinazione di sua volontà e lo riducesse sempre ad una semplice macchina. Ma invece l'uomo, benchè infermo di mente, rimane uomo, cioè ente capace di essere dalla volontà determinato ad agire: e noi vediamo il pazzo determinarsi volontariamente, al pari dell'uomo sano, all'atto materiale dell'azione e non di rado anco lo vediamo scegliere fra i mezzi per compierla, e scegliere i migliori. Soltanto nelle sue idee e percezioni vi hanno qualità diverse dalle riscontrate nell'uomo sano. Egli risulta non meritevole di punizione, perchè addentrandosi nelle sue idee o si trova realmente, che nel modo in cui esso vede la cosa sta dalla parte di lui la ragione, o perchè conviene confessare che non si può penetrare nel caos dei suoi pensieri. La massima di escludere il reato soltanto in causa di una assoluta infermità di mente condurrebbe a punire imbecilli,

(1) *De la folie dans les rapports avec les questions medico-judiciaires.* Paris 1840. Vol. II, pag. 386-442.

Digitized by Google

pazzi, furiosi, tali riconosciuti all'atto dell'azione, perchè nell'eseguirla vi procedettero con opportuna scelta dei mezzi, e diedero così a conoscere di essere capaci di qualche ragionevole riflessione. Noi non crediamo che in tal guisa abbia ad esercitarsi l'odierna giurisdizione penale.

XXXV. Per lo contrario si userebbe soverchia condiscendenza nel foro civile quando si passasse costantemente alla interdizione allora soltanto che venisse riconosciuto uno *stato abituale* di imbecillità, demenza o furore. Se si eccettuino i cretini, i semi-cretini, i loro pari imbecilli dalla nascita, ed i divenuti tali per anteriori malattie croniche e decrepitezza, difficilmente si può sostenere darsi altre infermità della mente che *in astratto* si possano qualificare abituali. Un mezzo secolo trascorso dacchè in Francia nel § 489 del Codice civile venne proclamato analogo principio non bastò a persuadere ad alcuno di que'medici osservatori, Foderè, Esquirol, Marc, Ferrus, Falret, ecc., la convenienza di distinguere la pazzia in abituale e non abituale. L'ammissione di quei termini legali per l'uso del foro avvenne colà in quanto lo stesso articolo del Codice escludeva la valutazione dei così detti *lucidi intervalli*. Donde era fatto palese che il legislatore intendeva, che alcuni fatti isolati non bastassero a far interdire, e d'altra parte che non era nè pure necessaria una continua infermità di mente. Ma al cospetto del nostro Codice, il quale più non accenna agl'*intervalli lucidi*, la semplice remissione, gli accessi intermittenti potrebbero di leggieri (sopratutto se di qualche durata la prima ed i secondi segnati da differenze notabili) addursi e valere ad eliminare la idea di uno stato abituale di pazzia, ed in pari tempo dare adito ad abusare degl'individui, che godessero di quelle temporarie calme e lucidità della mente.

XXXVI. Senonchè codesta reticenza in punto ai lucidi intervalli (alla quale si allude nella conchiusione C del § XI) sarebbe forse stata suggerita da ispeciali motivi?

È noto che la legge delle dodici tavole così espressa — *sed et mente captis et surdis et mutis et qui perpetuo morbo laborant, quia rebus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt* — diede luogo alle molte discussioni agitate fra i jurisconsulti romani, i quali scorgendo esservi pei furiosi e pei pazzi dei momenti di quiete, de' lucidi intervalli, disputarono, se durante di essi la

Digitized by Google

opera del curatore dovesse cessare e ripristinarsi allorchè di nuovo si spiegassero il furore e la pazzia. È noto altresì che Giustiniano decise dovere il curatore continuare in sede, ma potere tuttavia i furiosi ed i pazzi nei lucidi intervalli agire di per sè senza l'aiuto del curatore da riservarsi soltanto per lo stato loro di furore e di pazzia (1).

Il legislatore francese seguì interamente nella prima sua parte la decisione di Giustiniano; ed altrettanto si fece nel Codice Albertino. Perchè non si fece lo stesso nel progetto di Codice civile? Forse si volle evitare di contradire esplicitamente a ciò ch'era stato dichiarato da Giustiniano nella seconda parte di quella sua decisione? Forse si avvertì che avendo implicitamente valutata la possibilità de' lucidi intervalli nel Codice penale non erano eglino da escludersi esplicitamente nel civile?

Sia pure che ai tempi di Giustiniano abbiasi elevato il valore e creduto alla frequenza di codesti lucidi intervalli. Questi abbiano così potuto introdursi nella legislazione civile e criminale e mantenersi sino ai nostri giorni (2). Ora le fatte osservazioni condussero i medici a dichiarare, che veri lucidi intervalli, se pur ve ne hanno, sono rarissimi, che i creduti tali a ragione sono altrettante reali guarigioni, e gli altri, piuttosto supposti che veri, sono semplici remissioni od intermittenze della infermità della mente. Delle intermittenze poi ve ne hanno di periodiche e regolari, quotidiane, mensili, annue e delle irregolari. E siccome quanto più elleno sono brevi ed irregolari, tanto più i malati conservano un leggero sconvolgimento nelle loro idee ed un debole intelletto e, quantunque conscii di questo stato, ne vengono impediti a fissare lungamente la loro attenzione sopra gli oggetti, ad occuparsi seriamente e ad attendere ai proprii affari, così allorquando esse siano diuturne e lunghe e permettano all' individuo di riconoscere come errori ed effetti del morbo le aberrazioni e le fissazioni sofferte durante gli accessi, finiscono ad essere reali guarigioni.

(1) Ortolan, Opera citata, Vol. I, pag. 169.

(2) Secondo Knaags una legge inglese dichiara che un pazzo il quale abbia agito *ne' lucidi intervalli* è responsabile di tutto ciò che fa in essi come se non avesse malattia alcuna (V. Casper, opera citata, Vol. II, p. 521,) e nel codice di Hannover *i lucidi intervalli* sono esplicitamente indicati quali cause di mitigazione della pena. (V. superiormente il § XXVI.)

Digitized by Google

D'altra parte nella legislazione penale non occorre esplicitamente nè contemplare nè escludere i lucidi intervalli, siano essi più o meno lunghe intermittenze o siano anche guarigioni reali. Nell'applicazione del diritto criminale ciò che veramente importa di constatare si è la presenza di una infermità della mente *al tempo dell'azione*. La interdizione che fosse stata pronunciata contro il prevenuto prima del fatto non lo sottrarrebbe all' inchiesta. Un accesso di pazzia già da tempo sofferto merita certamente di esser preso in considerazione, può anche dare motivo ad una presunzione, ma non servire di prova. Bensì la presunzione riescirà tanto più forte, quanto più numerosi saranno stati i precedenti accessi e, se vi aveano realmente, quanto più i lucidi intervalli sopravvenivano con irregolarità.

Adunque il non avere accennato esplicitamente ai lucidi intervalli possibili nuoce in pratica, perchè manca così una espressione correttiva l'altra dello stato abituale d'infermità di mente necessario per la interdizione: lascia supporre, che in essi siasi riconosciuta dal legislatore quella cessazione dalle malattie psichiche, per la quale in base al § 448 puossi rivocare la interdizione e la inabilitazione: e punto non serve a rendere più consentanee alle dichiarazioni del Codice penale quelle del civile. Qualora pertanto per le eccezioni già mosse non fosse incerta la conservazione di quel vago concetto di uno stato abituale d'infermità di mente, noi diressimo che nel § 423 era migliore cosa attenersi letteralmente al § 489 del Codice francese ed al § 368 dell'Albertino.

XXXVII. Con avviso conforme non si potrebbe approvare, comecchè presa da altri codici, la disposizione del § 426, nel quale sull'esempio di ciò che si contiene al § 491 del Codice francese ed al § 371 dell'Albertino si stabilì, che il publico ministero abbia a promuovere, in quanto non fosse promossa a tempo da chi spetta, la interdizione dei furiosi, ma non quella degli imbecilli e dementi, qualora questi ultimi abbiano conjugi o parenti conosciuti (conchius. G. del § XII).

Vi ha fondamento a credere che una tale distinzione, fatta anche da anteriori legislazioni, sia radicata negli articoli pure distinti del diritto romano, il quale proclamò doversi assolutamente porre sotto tutela i furiosi, e potersi, d'accordo coi parenti, assegnare dei curatori anche ai dementi ed agli imbecilli. La ragione ne era evi-

Digitized by Google

dente: si voleva tutelare la publica sicurezza minacciata dalle azioni dei furiosi; e non si voleva recare onta ai diritti lasciati ai parenti di occuparsi nella cura delle sostanze degli altri infermi di mente.

Ai nostri giorni le cose cangiarono per l'intervento sia della medicina sia della legislazione. La prima diede a conoscere, che la parola *furore,* in quanto si volesse dinotare con essa lo stato di tutti quegli alienati di mente che minacciano di essere nocivi alla società, non si deve prendere nello stretto suo significato, potendo non i soli maniaci nel rigore del vocabolo ma i melancolici, i pazzi, gli stessi imbecilli, perchè tutti capaci di passare più o meno improvvisamente ad atti violenti ed offensivi, essere considerati individui pericolosi nel consorzio degli uomini. Ed altra specie di offesa alla società derivante da atti disonesti, impudici, a cui talora si abbandonano gli imbecilli, vuole essere egualmente evitata (1). Perlocchè la seconda, ossia la legislazione, venne in ajuto; e come fra noi possono citarsi ad esempio le circolari del governo toscano del 24 gennajo 1774, 20 maggio 1826, e 23 gennajo e 6 aprile 1827, relative alla custodia e cura dei maniaci e furiosi, dei fatui ed imbecilli, così in Francia ebbe ed ha notorio valore la legge 30 giugno 1838. Quest'ultima può dirsi destinata a riempiere colà la lacuna lasciata dal § 491 di quel Codice civile. Gl'individui che o per volontà dei parenti o tutori, o perchè le azioni loro compromettono l'ordine publico e la sicurezza delle persone, vengono ammessi in uno degli stabilimenti appositi pei pazzi, *ancorchè*

(1) Nel regno Lombardo-Veneto la scarsezza e ristrettezza dei manicomii obbligarono per l'addietro a proclamare il principio, che in essi erano a ricoverarsi i maniaci bisognosi di severa custodia, i pazzi pericolosi a sè stessi e ad altrui. La nostra esperienza e pratica ci trattenne sempre dall'insistere, come era nostro dovere, per l'osservanza degli ordini relativi; ed avendo avuto occasione di ragionare *sulle necessità del manicomio milanese* abbiamo combattuta la massima con una serie di fatti ed argomenti, il cui epilogo era « che « non si può apparecchiare asilo ai soli maniaci pericolosi senza abbandonare « molti di essi nei primordii del male, senza lasciar da banda tanti altri egual- « mente bisognosi, senza esporre a moltissimi pericoli parecchi infermi, i loro « congiunti e vicini, la società, e senza rinunziare ai dettami della esperienza « fatta in parte fra noi necessariamente dai medici, forzatamente dagli ammi- « nistratori ». Vedi la terza delle relative memorie nei tomi VII ed VIII del giornale dell'Istituto Lombardo.

Digitized by Google

prima non siano stati riconosciuti tali ed interdetti, vi sono pur sempre sorvegliati dall'autorità, la quale ha cura altresì di farli rappresentare in giudizio, di loro assegnare un amministratore provvisorio e di promuovere le pratiche per la interdizione ne'modi da quelle leggi prescritti.

All'incontro noi sottostiamo ancora alle vicende di quel progetto di legge *sulla custodia e cura dei mentecatti*, la quale dietro la primitiva proposta del prof. Bonacossa (1849) venne elaborata dal deputato Bertini e da apposita Commissione della camera dei deputati (1850), e non pertanto rimase, dieci anni sono, e rimane tuttavia un voto incompiuto e vano pel nostro regno (1). Ed appunto perchè manca la desiderata legge, e mancano in numero sufficiente gli asili pei pazzi, e mancano all'autorità le occasioni, i mezzi e la efficacia di sorvegliarli, noi notiamo la doppia imperfezione dell'articolo 4[illegible], per cui si riconferma un'assoluta divisione erronea dei furiosi dai dementi e dagli imbecilli, e si lascia in potere de' conjugi e de' parenti degl'infelici, che si fanno appartenere alle due ultime categorie, la facoltà di promuovere o meno l'atto d'interdizione ed, in pendenza di questa, di abusare dello stato di loro mente a danno di essi e di altrui (2). Fino a quanto poi ciò sia in contraddizione al Codice penale, che toglie a tutti que' miseri l'imputabilità dei reati, meglio di noi lo vedranno i jurisconsulti. 426

XXXVIII. Resta a parlare della ultima fra le avvertite distinzioni nella quale è annunziato il principio, che una infermità di mente non constatata, per ciò solo che non potè essere constatata, può non sottrarre alla perdita de' diritti civili, e deve essere insufficiente

(1) Vedi la relativa *Petizione al parlamento del regno dell'alta Italia* del P. Bonacossa, la *Relazione della commissione* cogli annessivi progetti di legge e le *Osservazioni* sopra quest' ultimi dello stesso Bonacossa. Torino 1849 e 1850 la prima e le terze, e la seconda negli atti della sezione 1850 della camera, dei deputati.

(2) L'abuso potrebbe estendersi anche allo scopo di allontanare da sè la responsabilità di cui al § 1314 del progetto di Codice civile così concepito:

« Ciascuno è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma « anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone, delle quali dee « rispondere, colle cose che ha in sua custodia.... I tutori pel danni cagionati « dai loro amministrati abitanti con essi »....

Digitized by Google

a preservare i prevenuti da lunghe carcerazioni e da più lunghe custodie, (conch. H. del § XII).

Tutto il nostro discorso mirò a porre in evidenza quanto incerti è mal definiti siano quegli stati dell'uomo, che la legge vuole ora abituali ora assoluti e distingue coi nomi speciali di imbecillità, di demenza o pazzia e di furore, e dalla presenza dei quali *posta fuori di dubbio* dipende l'applicazione nei varii casi degli articoli dei codici civile e penale. Ove fosse ottenuto l'intento, come si spera, il dubbio che rimanesse sulla reale esistenza di uno o dell'altro di quegli stati, potrebbe non tanto essere derivato dalla imperfezione delle indagini e dalla insufficienza delle prove, quanto dalla natura stessa del subietto da indagarsi e da riconoscersi *quale e non altramente da quello che venne indicato e determinato.* È questa una osservazione contraria relativa, perchè si appoggia alla imperfetta dizione degli articoli della legge, essa non pertanto varrebbe ad infirmare la convenienza e giustizia del pronunciato assioma.

Ma ammettasi che, o nella legge quale venne redatta siansi contemplati e definiti a dovere quei controversi stati dell'uomo, oppure si giunga (siccome parrà opportuno tenendo dietro al nostro ragionamento) a sostituirvi uno stato che tutti li abbraccia perchè è la mancanza di libertà morale, o di libero arbitrio, alla quale appunto appoggia il giudizio d'incapacità civile e criminale. Anche allora però non mancano argomenti contrarii desunti da doppia fonte.

Innanzi tutto altro è essere imbecille, pazzo, demente, furioso, o con termini generali mancante di libertà morale, di libero arbitrio, altro apparire ed essere riconosciuto tale. Certamente l'uomo non può che trovarsi od al possesso o nella mancanza di libertà morale, di libero arbitrio: ed è in questo senso e con riguardo alla legislazione che la moderna psichiatria non riconosce gradi nella imbecillità, nella pazzia, nel furore; siccome l'avv. Cavalleri, più fedele alla verità che servo alla opportunità, sosteneva in questo anno stesso nella camera dei deputati (1). Quindi ogni

(1) Vedi a pag. 94, nel foglio 25 annesso alla Gazzetta ufficiale del Regno, lo svolgimento della proposta di legge, per la sospensione del Codice penale in Lombardia, fatto dal deputato Cavalleri nella tornata del 16 maggio 1860.

Digitized by Google

dubbiezza in proposito, ogni incertezza di giudzio, ogni gradazione che si introducesse nella amministrazione della giustizia sono altrettante conseguenze della imperfezione relativa od assoluta delle indagini condotte nei singoli casi. Si disse relativa, perchè tanto il giudice quando agisce da solo, quanto il medico chiamato ad intervenire quale testimone o perito possono mancare della dottrina e pratica necessaria a cogliere e far cogliere un definitivo giudizio. Si disse assoluta, perchè l'umana scienza e veggenza ha pure i suoi limiti e questi, nei casi di cui si tratta, sono inevitabili, naturali e difficili a superarsi dagli stessi ingegni più pronti e volonterosi. Basti qui ricordare le quante volte le varie infermità della mente compajano ad accessi più o meno gravi e frequenti, abbiano remissioni ed intermittenze di maggiore o minore durata, sopravvengano d'improvviso e tosto scompajano per poi, ad intervalli indeterminati, nuovamente ridestarsi; traggano la loro radice e siano rappresentate da idee fisse, parziali, di facile e difficile scoperta, da sintomi spesso equivoci e spesso anche contradditorii, vadano sotto varie forme alternandosi, succedendosi, complicandosi tra loro e tra alcuni morbi fisici; abbisognino di lunga ed oculata osservazione prima di essere verificate: ed apparirà manifesto quanto sia improvvido l'avviso, dietro il quale cadrebbe a tutto danno degl'individui il fatto del riconoscimento di dette infermità non avvenuto in essi perchè impossibile in un dato tempo, sotto date circostanze e coi mezzi fisici e morali che giudici e medici sono in grado di rivogliere all'uopo.

Quell'avviso parrebbe inoltre poco consentaneo ai principj di diritto. Nel foro civile ed in più luoghi quindi dello stesso progetto di codice relativo, è sancito, che il dubbio sullo stato di libertà morale o di libero arbitrio sospende l'acquisto e l'esercizio dei diritti, dei quali non si andò ancora al possesso. Perchè il dubbio stesso basterà a privare un individuo dei diritti ch'egli ha ed esercita? Ciò non pertanto al § 431 di esso progetto si ha — « Se il tribunale non trovasse cause sufficienti per pronunciare la interdizione potrà ordinare che il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio transigere, prendere danaro a prestito, ricevere capitali, rilasciarne liberazione, alienare ed ipotecare i suoi beni senza l'assistenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia ». A queste limitazioni si coordinino quelle del § 114 a contrarre

Digitized by Google

matrimonio, del § 444 riguardo ai fatti dell'inabilitato, del § 859 a far testamento, del § 1081 ad accettare eredità, dei §§ 1234 e 1235 a donare ed acqnistare per donazione, del § 1268 a fare contratti e ne resterà la sola differenza posta dal § 455 collo stabilire, che l'interdetto è in istato di tutela come i minori.

Nel foro criminale la legge è ancora più esplicita e severa perchè al § 95 vi è detto: Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si riconoscessero *a tal grado* da rendere non imputabile *affatto* l'azione, i giudici applicheranno all'imputato secondo le circostanze dei casi, la pena del carcere estensibile *anche ad anni dieci* o quella della custodia estensibile *anche ad anni venti.* » — Il celebre Rossi scriveva: « La loi pénale, tout en bor« nant son action au maintien de la sociétè, doit prendre son « point de départ dans les principes de la justice absolue et ne « rien se permettre de contraire aux devoirs de l'humanité, et à « la dignité de l'homme. » — Ed altrove venendo a parlare dell'argomento in questione non esitava dire: — « Il y a quelque « chose de particuliérement horrible dans un jugement civil qui « soumet à la interdiction un homme, qui se connaît sain « d'esprit, et dans un jugement criminel qui condamme un homme « frappé d'alienation mentale. » — E riguardo a quest'ultima consigliava: — » Lorsque les faits paraîtraient suffisants pour lé« gitimer le doute, le parti le plus sage serait peut-être de ren« voyer le jugement à une époque plus éloignée » (1). Nel testo citato poi molte espressioni riconducono la legge ai tempi, nei quali le pene divennero più arbitrarie perchè prevalse il sistema di proporzionarle non solo al delitto, ma ben anche alla quantità delle prove, degli indizj, ed alle frazioni di tali quantità: a quei tempi in cui, come direbbe il Contoli (2), il giudice riteneva, o col suo fatto supponeva, un delinquente per metà e puniva come colpevole quegli, di cui era incerto se fosse colpevole.

Fuori d'Italia due provvidenze furono in questo secolo, l'una adottata solennemente, l'altra ripetutamente reclamata. È notoria la insistenza con cui nel regno unito si costituirono commissioni,

(1) *Traité du Droit pénal.* Bruxelles 1850, Vol. III, p. 20, 286 e 294.

(2) *Considerazioni sul processo e giudizio criminale nei due sistemi del processo scritto ed orale.* Bologna 1835, p. 150.

Digitized by Google

si organizzarono visite onde impedire la reclusione nei manicomii di persone sane di mente. Sono parimente cognite le rimostranze fatte, nell'Inghilterra stessa, in Francia, nel Belgio, in Germania, da medici e da commissioni, per la erezione di appositi asili, affinchè frammisti agli altri carcerati non si trovino e debbano rimanere nè i pazzi incorsi in azioni delittuose nè i rei divenuti pazzi nelle carceri. Non avvenga che nel nuovo Regno Italico sorga preparato dalle nuove leggi il doppio bisogno e di commissioni visitatrici non i manicomii ma le carceri, e di asili a raccogliere i pazzi rinvenuti in queste.

Capitolo V.

XXXIX. Parecchi stati fisici dell'uomo malato e sano, soliti ad essere accompagnati o seguiti da turbamenti e da debolezze dell'animo e della mente, nei nuovi Codici o non furono contemplati, o lo furono in modo incompleto.

XL. La serie delle agitazioni e debolezze manifestate dalla mente dell'uomo e considerate dai Iurisperiti con ispeciale riguardo alla di lui capacità civile e criminale, sventuratamente non è racchiusa entro i limiti segnati dai nuovi nostri codici. In questi, dopo le riferibili alle così dette alienazioni mentali, di cui si tenne fino ad ora discorso, vengono prese a calcolo soltanto le proprie della età minorenne divisa in tre stadj, della sordo - mutezza e della ubbriachezza. In qual modo siasi condotto tale calcolo, e se e quali altre debolezze ed agitazioni intellettuali fossero da calcolarsi, è certamente subietto meritevole di disamina, donde si avranno prove più o meno fondate e valide della sopradetta tesi.

XLI. Quanto viene indicato ne' codici con relazione alle varie età distinguesi di sua natura in due categorie.

A) La gradazione *nell'esercizio dei diritti civili,* stata ammessa con riguardo allo sviluppo fisico ed intellettuale possibileo riducesi alla seguente:

a) Minori d'anni 14. Possibilità di essere sentiti in giudizio

Digitized by Google

per semplici indicazioni e schiarimenti e senza giuramento (Cod. di P. Civile § 310, e di P. Penale § 271).

b) Dai 12 anni compiuti per la donna e dai 14 per l'uomo sino all'età di cui sotto ad *e*. Possibilità di contrarre matrimonio con permesso del Re, sentito il Consiglio di Stato (Prog. di C. C. § 112).

c) Ambedue i sessi a 14 anni compiuti. Possibilità di fare testimonianza e l'uffizio di periti in materia criminale (Cod. di P. P. § 271).

d) A 16 anni. Capacità di fare testamento (Prog. di C. C. § 858).

e) A 15 anni per la donna ed a 18 per l'uomo. Capacità a contrarre matrimonio. (Prog. sud. § 106).

f) A 18 anni. Possibilità di essere sciolto dalla patria podestà, ed abilitato all'amministrazione de' propri beni. (Prog. sud. § 316 e 407).

g) A 21 anni. Piena capacità civile. (Prog. sud. § 324).

B. Nella gradazione della imputabilità si seguono due principj diversi. Pegl'impuberi fino al 14.° anno vale il filosofico principio, che le loro azioni siano o no punibili secondochè compieronsi *con o senza discernimento.* Per gli altri la distinzione è in relazione alla sola età. Però ogni gradazione ammessa vi è contrassegnata colla qualità e durata delle pene stabilite in via di commutazione, o di passaggio alle inferiori, in confronto colle ordinarie assegnate alle azioni medesime. Eccone il testo preciso:

§ 88. Il minore degli anni quattordici, quando abbia agito senza discernimento, non soggiacerà a pena.

Se si tratta però di crimine o delitto, le Corti ed i Tribunali ordineranno che l'imputato sia consegnato ai suoi parenti, facendo loro prestare sottomissione di bene educarlo, e d'invigilare sulla sua condotta, sotto pena dei danni, e ove le circostanze dei casi lo esigano, di una multa estensibile a lire centocinquanta.

È tuttavia in facoltà delle corti e dei Tribunali di ordinare che l'imputato sia ricoverato in uno stabilimento publico di lavoro per un tempo maggiore o minore, secondo l'età di lui e la natura del reato, senza che però possa eccedere quello in cui l'imputato avrà compito il diciottesimo anno.

§ 89. Qualora risulti che il minore degli anni quattordici abbia agito con discernimento, avranno luogo le disposizioni seguenti.

1. Se si tratta di crimine a cui sarebbe applicabile la pena di morte o dei lavori forzati a vita, sarà punito colla pena della custodia di anni cinque a venti:

2. Se si tratta di crimine a cui si dovrebbe applicare la pena dei lavori forzati a tempo, sarà punito colla pena della custodia da anni due a dieci:

Digitized by Google

3. Per tutti gli altri crimini sarà punito colla pena della custodia per un tempo eguale ad un quinto almeno od alla metà al più di quello della pena criminale, a cui avrebbe potuto essere condannato se fosse stato maggiore degli anni ventuno;

4. Se si tratta di delitti a cui si dovrebbe applicare la pena del carcere, sarà punito colla pena della custodia, ridotta a meno della metà di quella, a cui avrebbe potuto essere condannato se avesse compito gli anni quattordici:

5. Se si tratta di altre pene o correzionali o di polizia, gli saranno applicabili le disposizioni degli alinea dell'articolo 88.

§ 90. Il reo maggiore degli anni quattordici e minore di diciotto, sarà punito nel seguente modo:

1. Se è incorso nella pena di morte, sarà condannato alla pena della reclusione per anni quindici:

2. Se è incorso nella pena dei lavori forzati a vita, sarà condannato alla reclusione per anni dieci:

3. Se è incorso in altre pene criminali, soggiacerà alle stesse pene colla diminuzione di due gradi, commutata la pena dei lavori forzati in quella della reclusione, che non potrà eccedere gli anni sette.

4. Se è incorso nella pena della reclusione, sarà commutata in quella del carcere non minore di un anno.

5. Se è incorso in pene correzionali o di polizia saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi.

§ 91. Il reo maggiore degli anni diciotto e minore dei ventuno, soggiacerà alle pene ordinarie colla diminuzione di un solo grado.

Questa diminuzione non avrà luogo quando si sarà reso colpevole dei crimini menzionati negli articoli 153 e 154 (*attentato contro la sacra persona del Re, e contro le Reali persone che compongono la famiglia regnante*) ovvero di parricidio, di venefizio, di omicidio proditorio, di omicidio del funzionario publico nell'atto che esercita le sue funzioni, di grassazione o di incendio doloso accompagnati da omicidio consumato.

XLII. Poche osservazioni presentansi intorno alle cose epilogate sotto *A*.

Noteremo che la dispensa dall'impedimento al matrimonio per età minore di quella, che sull'esempio del § 145 del Codice Civile di Francia, fu contemplata e stabilita come ad *e*, dovendo poggiare, più che sopra altri motivi, sulla pubertà realmente raggiunta dai futuri conjugi, coll'annessione della Italia meridionale al nostro Regno potrebbe richiedere troppo spesso l'intervento del permesso Reale e la interpellazione del Consiglio di Stato.

A questo ultimo poi parrebbe da sostituirsi, come più competente, un consiglio o voto medico, in quanto non si avessero altramente le prove dell'avanzato sviluppo fisico e morale degli individui.

Digitized by Google

Noteremo altresì che, o noi abbiamo un'idea troppo alta dell'uffizio di perito in materia criminale, o troppo affrettata riescirebbe la ammissione ad esso di quei giovani, che la legge civile riconosce, dopo il loro quattordicesimo anno, abili a dare testimonianza. La qualità di testimonio, nella massima parte dei casi, è data ad alcuno dalle circostanze di luogo e di tempo, e quindi indipendentemente dalla volontà, la quale all' incontro deve presiedere alla scelta del perito. La interpellazione del primo è necessità; non quella del secondo, che può essere sostituito da altri.

Per ultimo non vorremo negare, che nel diritto civile, in cui hanno molto valore le formalità, non possa essere conveniente il fare corrispondere alle età la graduata ammissione ai diritti civili. Però avvertiamo che nell'uso dei poteri in ciò accordati dalla legge fa d'uopo procedere con veggenza alle opportune distinzioni e separazioni, affinchè il periodo più o meno lungo di vita trascorsa non sia il solo criterio della attitudine od inattitudine all'esercizio di essi diritti.

XLIII. Codesta avvertenza poggia sopra considerazioni di tale natura, che la innalzano alla dignità di precetto applicabile alle cose addotte sotto *B*, cioè alla capacità criminale. Nel diritto penale importa assolutamente raggiungere il vero oggettivo, il vero materiale, come suol dirsi, perchè inerente alla persona ed al caso. Quindi deve ritenersi come assai dubia, e venne per ciò da molti moderni criminalisti combattuta la convenienza di determinare in una specie di tariffa, colla base delle età, i gradi di pena o la punibilità dei varii individui.

Di vero lo sviluppo psichico più assai del fisico soggiace a variazioni ed irregolarità. In uno Stato che abbracciasse provincie molto tra di loro diverse di clima, tale norma sarebbe erronea anche quando venisse ritardato sino all' ultimo limite l' ingresso nell'epoca della responsabilità criminale, perchè rimarrebbero impuniti i molti individui già sviluppati abbastanza per dovere rendere ragione de'proprii atti. E può avvenire in pratica, che non si conosca la età precisa di qualche inquisito, come pure che l' azione punibile siasi compiuta due o tre giorni prima o dopo il termine fissato dalla legge per la responsabilità o per un grado diverso di pena, dimodochè ne riesca incerta ed equivoca la applicazione, che si dovesse strettamente fare, dei relativi principj fondamentali.

Digitized by Google

Per queste ragioni quando noi consideriamo da un lato le condizioni varie dei paesi e degli abitanti entro gli attuali ed i desiderati confini del Regno Italico, e dall'altro i soprariferiti §§ 88, 89, 90, 91, coordinandoli agli altri 4, 683 e 684, che riferiremo, del Codice Penale, vi troviamo un progresso ed una lacuna.

A buon dritto si abbandonò la pratica di dichiarare indenni da ogni pena gl'impuberi, sino ai 7, 10, 12, 14 anni, come si vede seguito variamente dai codici degli Stati della Germania, e col codice di Francia vi venne sostituita la disposizione, per cui le azioni di tutti gli impuberi, cioè sino ai 14 anni di età, si pesano e giudicano secondochè risultano *fatte o no con discernimento.*

Ma non sembra che si abbia avuto sufficiente riguardo alla triste influenza di una educazione scarsa e mancante, sia per isolamento ed alpestre natura dei paesi, sia per condizione sociale e mala volontà ed abitudine degli abitanti, nonchè di lunghe malattie sofferte, e del serpeggiante seminio cretinoso e pellagroso a ritardare lo sviluppo intellettuale oltre e negli anni stessi dell'età pubere e giovanile. Di fatto a queste sole si ebbe riguardo e ad esse, cioè dai 14 ai 18 e dai 18 ai 21 anno, furono commisurate le pene in vario grado e categoria. Gli effetti dannosi delle cause qui contemplate, ancorchè non si estendano sino a rendere gli individui imbecilli, possono risultare altrettante circostanze attenuanti, quali vengono appunto considerate nei Codici Bavarese (§ 93), Annovarese (§ 94) ed Austriaco (§ 46), che esplicitamente vi comprendono pegli imputati non maggiori di anni venti la debolezza di mente e la educazione molto trascurata.

Ora una analoga loro esplicita considerazione manca nel nuovo Codice penale, e senza di essa starebbero invece gli articoli 4, 683 e 684 così concepiti.

Nelle disposizioni preliminari.

§ 4. Le pene imposte dalla legge non potranno dal giudice aumentarsi, diminuirsi, nè commutarsi se non nei casi ed entro i limiti dalla legge stessa determinati.

Nel titolo XI. Delle circostanze attenuanti nei crimini e delitti.

§ 683. Nei casi nei quali è stabilita da questo Codice la pena del carcere o della multa per reati commessi o contro le persone o contro le proprietà, se concorrono circostanze attenuanti, potrà il giudice discendere a pene di polizia.

Quando però la legge prefigge un *minimum* della pena del car-

Digitized by Google

cere o della multa, la diminuzione di pena non potrà aver luogo nel limite di due gradi a partire dal *minimum* stabilito.

§ 684. Senza pregiudizio della facoltà fatta alle Corti ed ai Tribunali coi due precedenti articoli (*l'anteriore* § 682 *non fa al caso nostro*), e delle altre diminuzioni di pena prescritte o permesse dal presente Codice; qualora nei reati in esso Codice contemplati e punibili di pene criminali o correzionali, concorrono circostanze attenuanti, dovranno le corti e i tribunali diminuire la pena di un grado.

Nei casi pertanto d'individui minorenni da punirsi in base ai §§ 90 e 91 del Codice penale, ma tuttavia moralmente sì poco sviluppati da agire senza discernimento al paro degli impuberi, non si saprebbe se e come, a loro vantaggio e tutela, fossero da conciliarsi fra loro l'assoluta disposizione del § 4 e le vaghe e indeterminate dei §§ 683 e 684. Rimarrebbe per avventura la possibilità che il giudice si attenesse al § 228 del Codice di Procedura Penale (1). Ma il dubbio, che allora sorgesse sullo stato di mente di quegli imputati minorenni, ove non conducesse alla verificazione di una *assoluta* imbecillità giusta il § 94 del Penale, non avrebbe conseguenze molto favorevoli per gli infelici. Ed in ciò consisterebbe la lacuna da riempirsi coll'accennare esplicitamente nel Codice a quelle circostanze attenuanti possibili ne'fatti delittuosi commessi in età pubere e giovanile.

XLIV. Noi avvisiamo essere opportuno codesto cenno anche perchè riteniamo, che a bene determinare, se le azioni di minorenni siano compiute con o senza discernimento, occorrano indagini più estese ed oculate di quello communemente si crede.

Il discernimento voluto dalla legge, perchè impartisca all'uomo nelle varie sue età se minorenne, ed in genere ne' varii suoi stati possibili, la capacità civile e la imputabilità, deve compiersi con due atti distinti, d'ordinario nell'uomo sano di mente e di corpo sì legati e rapidi da non lasciare avvertire la possibile loro separazione. Col primo l'uomo può arrivare fino ad avere conoscenza dell'azione sua come di azione in genere utile ed onesta (diritto naturale e civile), in genere illecita (diritto criminale). Col secondo egli progredendo oltre giunge a rettamente vedere e pesare le conseguenze della propria azione, a portare giudizio apprezzativo del

(1) V. in questo Commentario il § X alla fine.

Digitized by Google

bene e del male oggettivo, a vedere praticamente il bene di fare e il bene di non fare, e quindi ad agire elettivamente.

Il primo atto, quale è compiuto dall'uomo nel suo graduato sviluppo intellettuale, si limita durante un tempo più o meno lungo ad abbracciare soltanto la conoscenza del *materiale* dell'azione e poscia estendesi a quella del *morale* di essa in modo astratto e generico, ed ivi può soffermarsi in quanto manchino educazione, attitudine ed esercizio a progredire più oltre.

Il secondo compiesi più o meno prontamente, secondochè più o meno celeremente coll'ajuto dei sensi, della memoria e della imaginazione si intuiscono gli oggetti e le relazioni loro; ma nel suo processo può essere impedito, turbato e reso erroneo dalla imperfezione dei sensi stessi e da tutto ciò che rendesse ottuso o preoccupasse l'intelletto, e dominasse l'animo umano.

Così fatti principj sono di applicazione generale a tutti i casi considerati in questo commentario, ma sopratutto a quelli di uomini a facoltà intellettuali inoperose, deboli e circoscritte. Essi rendono ragione del perchè avvenga talora di ritrovare individui in età pubere e giovanile e non pertanto paragonabili agli impuberi nel loro sviluppo psichico; e spiegano la insufficienza di quelle disamine, le quali mirassero soltanto a verificare in essi, sino a quanto eglino accoppiino alla conoscenza di un atto materiale qualunque quella della sua *generica* moralità ed utilità. Gli annali di Psicologia, di Psichiatria e di Medicina legale racchiudono frequenti esempj e fatti in conferma.

XLV. La sordo-mutezza è presa in considerazione da tutti i quattro codici; ma il Progetto di Codice Civile, ed i Codici di Procedura civile e criminale calcolano in essa e nella mutezza, di cui trattano contemporaneamente, il semplice difetto fisico, partono dalla doppia circostanza se gl'individui sappiano o no leggere e scrivere, e del resto ai §§ 855-856 ed 857 del primo, al § 1154 del secondo ed al § 92 del terzo discorrono le norme a seguirsi pei testamenti onde siano validamente estesi e ricevuti, e pegli interrogatorii in materia sì civile che criminale da farsi in iscritto o col sussidio d'interpreti. Nel codice penale si parla dei sordo-muti dalla natività o dall'infanzia ed a misurare la loro imputabilità si prefiggono due criterj: cioè per tutte le età, se hanno agito o no con discer-

Digitized by Google

nimento, con malizia; e quando sappiano leggere e scrivere, la età loro. Eccone il testo:

§ 92. Il sordo muto dalla natività o dall'infanzia, di qualunque età, se egli ha agito con discernimento, sarà punito colle pene applicate ai minori degli anni quattordici.

Se però avrà compiti gli anni ventuno, potrà essere punito colle pene inflitte ai maggiori degli anni quattordici e minori dei diciotto, secondo le circostanze aggravanti del reato e la malizia del delinquente.

Le disposizioni degli *a-linea* dell'art. 88 (vedi sopra al § XLI B) sono communi ai sordo-muti che non avessero compiti gli anni quattordici.

§ 93. Il sordo-muto che sa leggere e scrivere se al tempo del commesso reato non ha compiti gli anni dieciotto, è punito come i minori degli anni quattordici; se ha compiti gli anni dieciotto è punito come i minori degli anni dieciotto e maggiori dei quattordici: se ha compiti gli anni ventuno soggiace alle pene, alle quali sono sottoposti i minori degli anni ventuno e maggiori dei dieciotto.

XLVI. Il confronto delle due leggi, civile e penale, e quello dei casi previsti da quest' ultima bastano di per sè ad appalesarne le lacune. Ammettendo nel foro criminale che i sordo-muti possano o non possano agire con discernimento, si riconosce non essere essi sempre dotati di capacità civile; e ciò è ben più grave del difetto fisico, a cui si cerca di riparare colle stabilite formalità pegli interrogatorii e pei testamenti. Calcolandovi poi l'abilità da alcuni acquistata di leggere e scrivere e da altri no, si fa una grande distinzione sia fra essi, sia in punto al valore degli atti a cui passassero anco in materie del foro civile. Di tutto ciò tace la legge civile; ma questo silenzio certamente deve essere preso come giudizio nè favorevole nè contrario al riconoscimento in quegli infelici della attitudine o facoltà di esercizio dei diritti civili. Esso non toglie le possibili e facili questioni intorno a tale facoltà nei singoli sordo-muti; a definire le quali, nello stato attuale, o mancherebbero le norme o converrebbe desumerle dalla legge penale. Imperocchè se la civile, d'accordo in ciò colla penale, presuppone i sordo-muti atti a fare dichiarazioni valide nel foro, codesta attitudine stessa, *estesa a tutti senza restrizione com' è*, s' intenderà pur sempre limitata alle cose di cui eglino mediante l'organo della vista siano giunti a cogliere le reali forme od al più i segni rappresentativi convenzionali noti anche altrui, e dietro quelle o que-

Digitized by Google

sti a conoscere la essenza materiale e morale delle medesime. Ma per le cose da percepirsi coll' organo dell' udito e per quelle percezioni e per quei giudizj, in cui occorrono ulteriori operazioni dell' intelletto, converrà pur sempre che il sordo-muto sia al possesso di mezzi atti a supplire a quell' organo mancante ed alla loquela sì communemente pure mancante, e sia in grado di usare il discernimento domandato dalla legge penale.

XLVII. Nel ragionamento abbiamo preferito tener dietro allo stesso legislatore, perchè egli determinatosi a considerare lo stato psichico dei sordo-muti volle con appositi articoli del codice contemplarne la capacità criminale, ma non fece altrettanto della civile, ed importava che dagli stessi concetti di lui risultassero, a così dire, e la mancanza ed il rimedio. Consultando di fatto antiche e recenti legislazioni ed opere di jurisconsulti avverrebbe di rinvenire diversità di principj e di viste.

Si ricorda e fu superiormente citata (XXXVI) la legge romana che ingiungeva l' obbligo di dare un curatore ai sordo-muti non altramente che ai mentecatti. E prima (§ XXVI) si riferì il testo dei Codici Penali di Hannover e di Oldenburg concepito in guisa da lasciare vedere, che come era ben dubiosa in quegli individui la capacità criminale, così doveva esserlo eziandio la civile. Altrettanto lasciano dedurre i codici penali di Austria e di Baden, di cui il primo dichiara non responsabili gli autori di mali derivati da ignoranza delle conseguenze delle azioni, ed il secondo dichiara tali quei sordo-muti che non hanno uno sviluppo intellettuale sufficiente per sottrarsi a tale ignoranza. E già il Codice Civile Austriaco ebbe ai §§ 269 e 270 ad indicare i casi in cui fa d'uopo sottoporli a tutela, ed al § 275 ad ammettere che il sordo-muto maggiorenne *ove provi di esser capace di amministrare le cose sue, il faccia,* ma non compaja mai in giudizio senza procuratore.

In Francia il Codice civile non racchiudendo in proposito massime generali fece lasciare da parte la legge romana, e favorì l'ammissione dei sordo-muti all'esercizio de' diritti civili tanto più facilmente, quantochè coll'educazione data a molti di essi si veniva dimostrando l'errore in cui erano caduti quanti per l'addietro negavano loro la possibilità di un sufficiente sviluppo intellettuale. Senonchè al § 936 dello stesso Codice (Parte III, Titolo I) si dichiarava riguardo alla donazione: — Le sourd-muet, qui saura écrire pourra accepter lui même ou par un fondé du pouvoir. S' il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la *minorité,* de la *Tutèle* et de la *Emancipation* — e ciò bastò perchè varie ne fossero le deduzioni e le interpretazioni. Ovvia per lungo tempo parve quella, che i sordo-muti non istrutti nel leggere e scrivere

Digitized by Google

non potessero fare, come non potevano accettare, una donazione senza l'intervento di un curatore. Si progredì però oltre in alcuni casi, e si ebbero decisioni di Tribunali contrarie ad accordare la facoltà di donare agli stessi sordo-muti che sanno leggere e scrivere. In tempi a noi più vicini all'incontro prevalsero principj più larghi e per voto dei Pont, Troplong e Zachariæ, e per giudizio della Corte di Parigi e della Corte di Cassazione si ritenne bastare che il sordo-muto possa mettersi in communicazione col notajo e coi testimoni, comprenderli e farsi comprendere. Nondimeno hannovi anche colà avvisi contrarj; ed il Sacaze, dopo avere indicati gl' inconvenienti inseparabili dalla soverchia facilità di attribuire ai sordo-muti privi di istruzione una capacità legale troppo estesa, dallo stesso articolo 936 dedusse la necessità di restrizioni. Osserva egli che l'articolo parla di due classi di sordo-muti, di quelli che sanno, e di quelli che non sanno scrivere, ma non di quelli che mancano di ogni istruzione. Di fatto il curatore dato al sordo-muto perchè accetti una donazione deve dapprima illuminarlo, indi consigliarlo, e farsi interprete del consenso dato dal debole individuo da lui assistito. Quindi fa d'uopo che quest'ultimo abbia una volontà sua propria, e che l'atto mentale del consenso sia l'opera della sua volontà. Non è adunque al sordo-muto senza istruzione e quindi incapace di comprendere le cose astratte e di avere intorno a queste una volontà intelligente, bensì al sordo-muto che non sa leggere e scrivere, ma con un principio d'istruzione, al sordo-muto intelligente, che la legge dà un curatore come lo dà ad un minore emancipato. Ora ciò che la legge fece per l'accettazione di una donazione, a maggior dritto è necessario per gli atti e le transazioni di varia specie, a cui può essere chiamato il sordo-muto; ed attenendosi a questi principj pensa il Sacaze che si eviterebbero le difficoltà insuperabili, a cui può dar luogo la sordomutezza (1).

Il Codice civile di Prussia è forse quello che sull'argomento discende a maggiori particolarità. Dopo avere fatte proprie le espressioni della citata legge romana esso vuole, — che lo Stato assuma la tutela dei sordo-muti dalla nascita o tali divenuti prima dei 14 anni, quando essi non si trovino sotto la sorveglianza paterna; — che anche i colpiti più tardi da sordo-mutezza siano posti sotto tutela ogni qual volta non sappiano esprimersi con segni generalmente intesi, e per ciò risultino incapaci di attendere ai propri affari; — che la tutela dei sordo-muti cessi allora soltanto che dietro opportune indagini si riconosca la loro capacità di attendere da soli alle cose proprie; — che anche quando venne a cessare od a togliersi la mancanza dell'udito e della loquela si debba indagare se per avventura uno stato d'imbecillità o di debolezza intellettuale renda necessaria la continuazione della tutela; — e che dopo ottenute le prove d'istruzione avuta e d'intelligenza si conceda ai sordo-muti la facoltà di testare, di far giuramento e testimonianza (2). Del resto è noto che per la Prussia Renana vale

(1) Opera citata, pag. 65-90.

(2) *Allgem. Landr.*, Th. I, Tit. 9, § 540 595, Tit. 12, § 26 e 123 — Th. II, Tit. 18, § 15, 16, 346, 817, 818, 819 e 820.

Digitized by Google

tuttavia l'introdottovi Codice civile di Francia, e quindi il § 936 sì variamente interpretato.

XLVIII. A malgrado di tanta disparità di opinioni e di pratiche, ed anzi mercè di essa, la scienza venne ad utili risultati, e colà specialmente li ebbe dove più frequenti e varie dovettero essere le occasioni nel foro civile e nel criminale di sottoporre ad esame sordo-muti di diversa categoria, perchè giovani e provetti, perchè o senza istruzione alcuna, o educati e resi intelligenti in quanto era possibile fra le pareti domestiche, o stati allievi in alcuno degli appositi stabilimenti. Le osservazioni raccolte in Prussia dall'illustre Casper (1) vi appartengono certamente. Fatte col concorso di abili maestri del rinomato istituto pe'sordo-muti di Berlino, sopra allievi di esso e sopra altri simili infelici a varia età, intelligenza ed educazione famigliare e naturale, elleno in noi confermarono le dubiezze concepite sulla decantata facilità di superare e togliere coi conosciuti metodi di istruzione gli ostacoli ad un pieno sviluppo intellettuale derivanti dalla mancanza dell'udito e della loquela Quanto è ovvio il trovare de' sordo-muti esperti nell'arti meccaniche e belle ed in tutto ciò a che si può giungere colla vista e colla imitazione, altrettanto è facile, che le prime impressioni favorevoli promosse dalla prontezza di loro percezioni nelle cose più comuni e giornaliere della vita, dalla rapidità ed aggiustatezza de' conseguenti loro moti e dall'abitudine loro all'ordine, restino moderate dietro un esame più attento, che scopre limiti ed apparenza dove si speravano estensione e realtà di intellettuale sviluppo. Certamente vi furono, vi sono e vi saranno molte eccezioni: ma nell'ordinaria pratica, ed anche dietro una educazione dell'ordinaria durata ne'publici istituti pei sordo-muti, avverrà molte volte di dubitare, se questi abbiano agito e possano agire col discernimento voluto dalla legge, e quale fu da noi delineato al § XLIV. Eglino di leggieri si appaleseranno conoscitori della materialità ed anche della moralità *in genere* degli atti loro; ma bene spesso lasceranno nella incertezza, che possano vederne e pesarne e ne abbiano viste e pesate rettamente le conseguenze, e quindi comprendano il bene di fare e quello di non fare, e quindi agiscano con piena elezione.

(1) V. l'opera più volte citata del Casper, vol. II, pag. 632-643.

Digitized by Google

Ciò vale sopratutto pegli atti criminosi, ai quali essi trovansi dall'un lato prontamente sospinti dall'abitudine a rapidi movimenti e dalla facilissima concitazione dell'animo loro, e dai quali dall'altro lato non possono essere trattenuti dagli esterni avvertimenti altrui, perchè tardamente o non mai compresi, nè dagli interni di un intelletto abituato ad una celere e tranquilla intuizione degli oggetti e delle relazioni loro.

Bensì accade col tempo e col lungo uso della vita in famiglia, nella società e fra persone benevole, che le ripetute impressioni ricevute coll'organo della vista e l'esperienza infondano loro quell' attitudine a rettamente giudicare ed agire, la quale in fatto si verifica in molti sordo-muti provetti, può giustificare la domanda ch'essi facessero di essere messi al possesso di civili diritti e per fatte osservazioni permette di secondarne i desiderii (1).

Perlochè noi chiudiamo queste considerazioni col voto suggerito dall'esame e confronto tanto dei citati articoli dei quattro nostri Codici, quanto delle altre disposizioni ed osservazioni legali e mediche, che nel foro sia civile, sia criminale in riguardo ai sordomuti si abbia per fondamentale necessità quella di verificare se essi possano agire ed abbiano agito con discernimento, e che tale verificazione si compia colla estensione superiormente suggerita pei minorenni, senza distinzione di età, ed inoltre senza preconcetti principj in punto all'avuta educazione ed alla assoluta sua influenza.

A questa guisa, ed indipendentemente eziandio dalle dichiarazioni passate in rivista nei quattro Codici, è dato conchiudere, che anche ai sordo-muti si possa applicare la questione generale sulla presenza o mancanza di libertà morale, di libero arbitrio, e solo nelle indagini e soluzioni relative debbansi oculatamente constatare e valutare gli effetti dannosi della privazione dell'udito ed i beneficii dei mezzi per avventura posseduti onde supplire al difetto, con contemporaneo riguardo alla loquela tuttavia mancante o nei suoi atti esercitata ed utile. Quindi più che articoli di Codice adatti ai

(1) Fra i casi riferiti dal Casper vi ha quello di un sordo-muto già stato nell'Istituto di Berlino interrogato nel 1842 per iscritto, ma non trovato con sufficiente sviluppo intellettuale, e che nel 1852 sottoposto a nuovo esame si appalesò degno di essere, come fu, sottratto alla curatela, senzachè più tardi sorgesse il bisogno di sottoporvelo nuovamente.

Digitized by Google

casi molteplici, noi riteniamo necessarie speciali indagini ed attitudine ad indagare.

XLIX. Il terzo stato considerato dal solo Codice penale si è la ubriachezza, sulla quale, *giova qui ripeterlo,* si hanno al § 95 le seguenti dichiarazioni:

Allorchè il reato è commesso nello stato di *piena* ubriachezza, contratta *senza* deliberato proposito da colui *che non è solito* ubbriacarsi, i Giudici applicheranno al colpevole la pena del carcere estensibile, secondo le circostanze dei casi, anche *ad anni dieci.*

Nei casi tuttavia in cui la legge infligge pel reato o pene correzionali diverse dal carcere o dalla custodia, o pene di polizia, i Giudici applicheranno la pena prescritta dalla legge colla diminuzione da uno a tre gradi.

La legge nell'epoca in cui fu proclamata risulta veramente unica pella sua severità: essa inoltre non si accorda coll'osservazione, ed anche per ciò non serve a tutti i bisogni.

Se si trattasse di punire la ubriachezza, potrebbesi addurre l'autorità di Solone, che condannò a morte un Arconte perchè si era ubriacato, o le leggi spartane che la punivano ancorchè contratta durante i Baccanali.

Se fossimo nel medio evo si avrebbero ad appoggio i principj allora proclamati in Francia, Inghilterra e Scozia, con riguardo alle costumanze di quelle genti, e pei quali nell'ubriachezza si vedeva un altro delitto, anzichè un motivo di scusa delle azioni sotto di essa commesse.

Ma nel citato articolo 95 si tratta appunto di queste azioni e del modo di considerarle, e se si volessero punite sì gravemente anche quando l'ubriachezza è accidentalmente contratta da chi non suole incorrervi, che avverrebbe se gli autori loro fossero beoni abitudinarii e deliberati? Di vero tali e tante presentansi le dubiezze e le osservazioni contrarie, sopratutto allorquando richiamansi altre legislazioni vecchie e recenti e voti di jurisperiti, che a meglio esporle ci parve opportuno di compendiarle in cinque domande, il cui scioglimento ne'cinque seguenti articoli racchiuderà la serie di ragioni, colle quali noi ci troviamo in dovere di sostenere, al confronto degli onorevoli redattori dell'articolo, le appostevi censure.

Digitized by Google

L. Pertanto chiederemo dapprima: *Cosa è l'ubriachezza in genere e la piena ubriachezza in ispecie?*

Certamente non si dirà ubbriachezza l'esaltamento fisico ed intellettuale solito a tener dietro all'uso moderato di bevande spiritose e di sostanze narcotiche (oppio, haschich) fino a tanto che sotto di esso non si ha che acceleramento della circolazione sanguigna ed attività nervosa maggiore, e l'individuo conserva piena e lucida coscienza di sè, e si mostra soltanto più allegro ed irritabile senzachè resti punto turbato il regolare ed armonico esercizio delle sue facoltà dell'anima. Noi converremo quindi col Mittermayer (1) nel dichiarare responsabili di loro azioni quanti si trovano in tale stato; ma con lui non li chiameremo caduti *nel primo grado* di ubriachezza. I veri ubriachi distinguonsi spesso fin da principio per la irresistibile tendenza a fiutare tabacco, a parlare da soli e per insensibilità ai dolori: eglino sotto la influenza di un esaltamento sempre maggiore dimenticano convenienze e riguardi, mutano a così dire di natura, e gli uomini più pacifici e silenziosi divengono arditi e loquaci: sono facili alle concitazioni, alle ire, agl'insulti, come eziandio alla improntitudine d'atti affettuosi, dominati da errori dei sensi, da allucinazioni, da deciso ma fugace furore, mentre d'altra parte camminano vacillando, e non possono articolare schiettamente parole. Progredendo oltre gli ubriachi, con faccia ora tumida e rossa, ora del pallore di morte, male reggonsi sui piedi delirano furiosi a vicenda e soporosi, soggiaciono a vomiti e ad incontinenza dell'orina e delle feci, perdono interamente i sensi, e finiscono a cadere in sonno o letargo, il quale ultimo, ove riesca a durare, è un vero stato apopletico capace di terminare colla morte.

In questa serie di fenomeni, illustri psicologhi e legali avvisarono distinguere varii gradi, che da alcuni dei primi si ridussero a tre, e da alcuni dei secondi si estesero a quattro, comprendendovi quel primo grado del Mittermayer da noi superiormente escluso.

Per noi medici invece basta vedere in essi fenomeni altrettanti sintomi di tali stati dell'animo e dell'intelletto, che valgono a togliere la responsabilità delle azioni sotto di essi commesse; nè per-

(1) Neues Archiv d. Criminalrechts. B. 12, St. 1, p. 23 ecc., e le citazioni fattene dal Gandolfi nella sua opera di Medicina legale.

Digitized by Google

chè ora ci si presentano le apparenze della insania e della manìa, ed ora quelle della imbecillità, troviamo opportune distinzioni di grado. Di vero ogni qualvolta si consideri che codesti gradi, siano essi due, tre o quattro, nei singoli casi sono lontani dal corrispondere all'entità e durata dell'abuso delle bevande o sostanze, le quali condussero all'ubriachezza; e che in questa si incorre con maggiore o minore facilità e prontezza non solo in corrispondenza alla varia abitudine ed età ed al vario sesso e temperamento degli individui ed alla varia natura delle bevande e sostanze, ma eziandio secondo le condizioni morali e fisiche e le circostanze di luogo e di tempo, nelle quali gli individui medesimi possono essersi trovati e si trovano, ben è ovvio riconoscere la nessuna o poca importanza di definire se la ubriachezza fosse di 1.°, 2.° o 3.° grado, se fosse piena o no, purchè si giunga a constatare che l'individuo era od è *veramente* ubriaco (1). Anzi è a notarsi, che noi medici, guidati dall'osservazione, troveremo più naturale che un ubbriaco commetta azioni delittuose finchè è tuttavia in istato di secondare coi moti del suo corpo l'esaltamento dell'animo concitato ed irato e le visioni degli allucinati suoi sensi, di quello sia quando, perduti interamente questi ultimi, per impotenza di reggersi cade soporoso e sotto un'ubriachezza, che corrisponderebbe alla *piena* della legge, offre le apparenze di un apopletico, di un imbecille. Ed è questa una delle ragioni, per cui dicemmo non accordarsi la legge stessa colle osservazioni.

LI. Poichè, come scrisse anche il Matthey (2) *l'ivresse est un état de délire,* noi domanderemo in secondo luogo — *Perchè non si fece alcun cenno di essa nel Progetto di Codice civile?*

Lo spirito pratico degli Inglesi trovò necessaria una legge, che tuteli gli ubriachi nelle loro azioni civili. La cosa parrà singolare tanto più in quanto che manca colà analoga tutela per le azioni criminose, ma viene assicurata da quegli, che con vera intelligenza rese conto al Regno unito della prima parte dell'opera più volte citata del Casper (3). A questo medico illustre si presentò il caso

(1) Si avverta alla parola *veramente,* perchè bene spesso avviene che la ubbriachezza sia falsamente addotta ad iscusa e si simuli.

(2) *Nouvelles recherches sur les maladies de l'esprit.* — Paris, 1816, p. 272.

(3) *Britisch and foreign med-chir. reviews.* Oct. 1857.

Digitized by Google

di dover esaminare un negoziante, il quale attribuiva il fallimento, per cui era stato imprigionato, alle cattive speculazioni iniziate ed ai dannosi contratti conchiusi sotto la ubriachezza per lui abituale. Gli estremi del dolo da parte degli altri mancarono, ma il prevenuto distinguevasi per singolare leggerezza ed indifferenza nelle cose famigliari e negli interessi suoi.

Vero è che il delirio dell'ubriachezza è d'ordinario di breve durata. Ciò peraltro non toglie, che anche sotto di esso non si possano consumare atti predisposti prima, o gettare le basi di altri più o meno dannosi all'ubriaco, che troppo facilmente si lasciasse condurre ad acconsentirvi, o vi acconsentisse senza accorgersene. I jurisconsulti Francesi Damiron e Pothier pensarono, che una compiuta ubriachezza possa aversi quale causa di nullità di un contratto; e presso quei Tribunali vi ha tendenza ad annullarlo soltanto allora quando chi ne ritrae vantaggio fu quello che provocò l'altro ad ubriacarsi, sebbene debba bastare ed importi verificare se all'atto del contratto fossevi vera ubriachezza. Alla quale se mai tenesse dietro la morte, gli eredi del defunto avrebbero diritto a chiedere l'annullamento. E già il Codice civile austriaco al § 566 dispone, che la dichiarazione di ultima volontà è nulla, quando possa provarsi che sia stata fatta in istato di ebrietà. Laonde è manifesto il bisogno di averla in considerazione anche pel foro civile.

LII. Una terza domanda sorgerebbe indirettamente dal testo della legge ed è: *Lo stato dell'animo e dell' intelletto nella ubriachezza contratta senza deliberato proposito è egli diverso da quello che accompagna l'ubriachezza deliberatamente contratta?*

Non possiamo ignorare, che sopratutto per l'addietro e dai legali si fece, ed oggidì ancora da taluno si fa, distinzione tra l'una e l'altra maniera, onde venne contratta l'ubriachezza, ma soltanto per dedurne le intenzioni e la colpa degli ubriachi prevenuti di azioni delittuose. Il Mittermaier, a cagion d'esempio, vi introdusse tre distinzioni per dichiarare — 1.° scevra di ogni imputazione la ubriachezza di chi beve senza intenzione di ubriacarsi e senza credere di ubriacarsi; e di questa egli specificava cinque casi possibili: — 2.° colposa la ubriachezza di chi senza deliberato proposito di ubriacarsi e di commettere un delitto, tuttavia bevendo vi cade e si pone in uno stato, che esso di leggieri poteva e do-

Digitized by Google

veva evitare, perchè ne doveva vedere il pericolo; — 3° e come dolosa da punirsi la ubriachezza, o meglio l'azione commessa da chi per commetterla ed iscusarla prima si ubriaca.

I redattori dell'articolo in questione furono più severi del Mittermaier, che alla sua volta fu più severo dei jurisconsulti romani, i quali per testimonianza di Marciano non qualificarono delitto le contumelie scagliate da ubriachi contro l'imperatore, nè pei soldati ubriachi la cattiva custodia dei prigionieri per ciò sottrattisi colla fuga: fu più severo di quanti in base al diritto canonico ed alle leggi dell'Impero germanico riconobbero l' ubriachezza quale circostanza attenuante nei delitti; ed eguagliò in severità il Clarus (1) tacciato di soverchio rigore, perchè volle punito chi colla certezza di commettere azioni delittuose quando si trovi ubriaco, beve sino ad ubriacarsi e ne commette.

Tuttavia non giova dissimulare, che nell'Inghilterra vedendosi negli ubbriachi una *dementia affectata,* in Francia con dichiarazioni di legge esplicite, e nel Belgio con apposita ordinanza venne esclusa, a motivo di ubbriachezza, ogni liberazione da gastighi meritati o mitigazione di essi. Nè è a tacersi, che alcuni Codici criminali, quali quelli di Prussia, di Baviera, di Francia, non racchiudono in proposito alcun positivo principio.

Senonchè praticamente e nella specialità imperiosa dei casi a poco a poco si volsero a mitezza i giudici ed a viste più filosofiche i jurisconsulti. Questi, a cagione d'esempio nel Regno unito, cominciarono a non vedere imputabilità nella ubriachezza per colpa altrui, o salita al grado di vera alienazione mentale (2). In Francia pure elevaronsi rimostranze, perchè la ubriachezza riconosciuta quale *démence passagère* si ritenesse compresa, in base all'art. 34 di quel Codice, nella *démence* per cui cessa ogni imputabilità: e molti Jury, anche ammettendo negli ubriachi una colpa, aggiunsero ch' essi agirono *sans discernement et sans volonté* (3). Altrove nel silenzio dei codici si approfittò a difesa degli ubriachi di

(1) *Prax crimin.*, Quæst. 60. n. 11.

(2) *Blakestone, Comment. on the english Law.* Vol. IV, p. 25. *Russel on crimes*, etc. I, p. 7.

(3) Bavoux — *Leçons prélim. sur le Code pénal*, p. 567. Robillard *Considérations sur l' institution du ministère public.* Paris 1821, p. 189-195. — Gazette des Tribunaux, 1828 n. 830.

Digitized by Google

quelle espressioni generali contenutevi, le quali accennano a mancanza d' imputabilità per turbamento ed errore dei sensi, per furore breve sì e transitorio, ma sussistente all' atto dell' azione; e lo si fece sopratutto allorquando il modo, il momento, l'individuo in cui e da cui erasi contratta l'ubriachezza e recato il danno, allontanavano la idea di dolo o di colpa. Da ultimo sopravennero i Codici di Austria (1803), dell'Annover (§ 99), di Baviera (1813), del Belgio (1827), di Lucerna (1827), di Zurigo (1829) a mantenere ferma la sentenza, che la ubriachezza non colpevole escluda la imputabilità dei reati, e la deliberatamente contratta e la colpevole non debbano sottrarre dal gastigo ed, al più, valgano a renderlo più mite. A questa guisa jurisperiti e magistrati esercitando a vicenda una opportuna influenza finirono coll' accostarsi alle osservazioni primitive ed alle conseguenti convinzioni dei medici.

I quali quando abbiano dinanzia gli occhi un *vero* ubriaco, o ne richiamino alla memoria il reale aspetto, sia ch'egli vi addivenisse a caso, sia deliberatamente, non possono riconoscervi che un identico stato dell' animo e dell' intelletto, somigliantissimo nelle forme e nella essenza a quelli sotto cui l' uomo è mancante di libertà morale, di libero arbitrio.

I quali progredendo oltre nella disamina delle azioni commesse sotto la ubbriachezza *vera* tanto accidentale quanto procurata, veggono l'attività di uomo senza discernimento, senza coscienza di sè, senza libertà di elezione.

I quali potranno bensì rispettare in silenzio la volontà del legislatore e l'oracolo dei magistrati, ma giammai persuadersi che codesta incomposta e non avvertita attività debba essere fatta segno ai colpi della punitiva giustizia.

Certamente codesta persuasione contraria parrà a molti ultronea ed immeritevole di riguardo. Essa per ciò non è meno fondata alle positive espressioni della legge, la quale non vede dolo o colpa nell' azione commessa da un uomo in istato di imbecillità, di pazzia e di furore. E già non mancano jurisperiti che con noi la dividano.

Opina Kleinschrod, che ne' casi più dubii in istato di perfetta libertà morale siasi fatta la deliberazione di delinquere, e del pari liberamente siasi incorso nella ubriachezza, ma quando questa

Digitized by Google

fosse già sviluppata compiutamente, l'azione venga ad essere eseguita in un momento, nel quale non può più tenersi parola di libertà, di spontaneità nell'agire, e quindi che può esservi responsabilità per il malvagio proposito e l'ubriachezza, ma non per il compimento del fatto (1).

Il May così si esprime. Per quanto possa essere decisamente criminosa la intenzione dell'uomo non ebro, a costituire il delitto occorre pur sempre, oltre il volontario proponimento, anche il fatto *liberamente* compiuto. Davanti ai Tribunali non si chiama quella morale depravazione, che si limita a machinare delitti, ma si vuole eziandio l'atto criminoso, quello cioè che all'atto del suo compimento era ancora accompagnato da una volontà criminosa. Ma l'ubriaco manca di volontà, e non può più essere frenato da pene e da considerazione ad esse; il bene ed il male gli riescono a vicenda indifferenti (2).

Analoghi sono gli avvisi del fiorentino Avvocato Salucci, il quale inoltre ritiene di prova assai difficile ed anche impossibile, e quindi vane ed inutili le distinzioni di ubriachezza abituale od accidentale, di imprevista o procurata, perchè quando essa è completa non esistono termini d'imputabilità, essendo la teorica della *intenzione presunta* un sogno vano su di un fatto puramente materiale; e quando non è completa si considera come circostanza attenuante (3).

Malgrado tutto ciò siamo lungi dal credere dissipate ad un tratto le difficoltà ed obbiezioni, che nella pratica e dietro vedute di diversa categoria si possono muovere contro questi principj. Essi erano da esporsi e si esposero:

1.° perchè risultano basati sull'osservazione medica, sopra filosofici ragionamenti e sopra leggi positive:

2.° perchè la umanità guadagna ben poco o nulla da un rigore eccessivo esercitato con dubio diritto contro i delitti commessi in istato di ubriachezza:

3.° perchè meglio apparisca il bisogno di rivolgere contro quest'ultima la severità delle leggi e de' magistrati:

4.° e perchè ad ogni modo dal conseguente dubbio di dover punire le azioni commesse in istato di ubbriachezza contratta con deliberato proposito si deduca la necessità di non ammetterne la pu-

(1) Systematische Entwicklung d. Grundbegriffe des peinliches Rechtes. 2, Aufl. 1, Th. § 110.

(2) Die Strafrechtliche Zurechnung, Zürich 1857, § 40.

(3) Dell'ubriachezza considerata ne' suoi rapporti penali e di polizia. Firenze 1854.

Digitized by Google

nizione quando l'ubriachezza è contratta senza proposito deliberato. « Poser en principe que l'ivresse même complète et absolu- « ment involontaire n'est jamais un motif de justification, c'est « punir dans l'être moral les actes d'une machine », scriveva il celebre Rossi (1).

LIII. Una quarta domanda, pur essa indirettamente derivata dal testo della legge, si è: — *Vi ha differenza e quale tra l'ubriaco per abitudine e colui che non è solito ubriacarsi e non pertanto cade ubriaco?*

Innanzi tutto avvertasi al tenore del quesito, che con riguardo, appunto alle parole dell'articolo — *da chi non è solito ubriacarsi* — abbraccia l'individuo e non l'azione da esso commessa.

A quest'ultima, una volta che risultasse compiuta in istato di *vera* ubriachezza, noi non potremmo per amendue i casi che applicare il ragionamento svolto nell'antecedente paragrafo, perchè amendue gli ubriachi verserebbero in istato analogo alla pazzia, al delirio passaggiero. Le differenze, che talvolta potrebbero cogliersi tal'altra no, si ridurrebbero *nella ubriachezza abituale* alla necessità di una maggior dose di bevande spiritose o di sostanze narcotiche e di un tempo più lungo prima dell'intero suo svoglimento alla conoscenza dei suoi sintomi precursori ed alla certezza per esperienza acquistata di sua sopravvegnenza; e *nella non abituale* al modo improvviso, rapido, non previsto del suo sviluppo ed aumento.

Ma limitandosi all'individuo, se per avventura si volesse fare un'*assoluta* demarcazione tra lo abituato ed il non abituato ad ubriacarsi per attribuire *sempre* al primo una colpa maggiore, sarebbevi errore. Pur troppo l'uso abitualmente copioso di bevande spiritose e di sostanze narcotiche, sia che conduca giornalmente o quasi a *vera* ubriachezza, sia che si limiti agli effetti, che con soverchia facilità dal Mittermaier si qualificarono il primo grado di essa, induce col tempo tale un cangiamento nell'umano organismo, e sì molesto affievolimento generale, che a moltissimi fra i colpiti sopraviene una fatale necessità di continuare ed anzi di avanzarsi in quell'uso smodato e dannoso.

Svolgesi di fatto negli abituali ubriachi quell'avvelenamento, che

(1) Opera citata lib. II, cap. XX, *De l'Ivresse.*

Digitized by Google

noi, in altra occasione (1) descrivendolo, dicemmo essere confermato dall' odore alcoolico del sangue e della massa cerebrale di quanti muojono sotto abituale ubriachezza, ed offendere ed alterare a poco a poco la compage organica in guisa, che nel *primo grado* sia maggiore la disposizione degli individui a contrarre le malattie ordinarie e dominanti, nel *secondo grado* eglino soggiaciano a congestioni ed infiammazioni pericolose, sopratutto se risiedenti negli organi della respirazione; e nel *terzo grado*, quando non avvenga la morte per tisi od apoplessia, progrediscano ad offerire paralisi, epilessie ed il delirio tremulo più o meno durevole.

E sono poi gl' individui a quest' ultimo grado condotti, che specialmente presentano i morbosi fenomeni psichici stati con molto acume riuniti in quattro gruppi dal Clarus (2). Imperciocchè avviene di riscontrarne alcuni degenerati di costumi e di temperamento in una *inhumanitas ebriosa*, che negli uomini rozzi e non educati ha l'aspetto di ferocia, *ferocitas ebriosa*, e ne' deboli e di scarso intelletto quello di indolenza, *morositas ebriosa*. In altri spiegasi prepotente il bisogno di bere e molto bere, *Polydipsia ebriosa*, *Dipsomania*; e così fatto bisogno vi si spiega e dura quando eguale e continuo, quando a date ore del dì, quando a dati giorni della settimana e del mese, ed anco ad altri più o meno lunghi e regolari intervalli. Sotto il predominio del sistema nervoso e delle congestioni in esso, sviluppansi in una terza serie le allucinazioni e gli inganni dei sensi, *sensuum fallacia et hallucinatio ebriosa*, stato che vedemmo dal Flemming considerato quale varietà della *anoesia adstricta* fra le vesanie con prevalente anomalia delle facoltà intellettuali, perchè chi vi soggiacesse, e sotto la influenza di quegli errori e di quelle allucinazioni de' sensi commettesse una azione delittuosa, non potrebbe essere considerato reo. Per ultimo nel quarto gruppo si ha una reale e più o meno durevole alienazione mentale, *Vesania ebriosa*, sia colle forme speciali del *Delirium tremens od Anoesia sparsa potatorum* del Flemming, sia senza quel caratteristico tremore delle membra.

(1) Vedi le già citate memorie *sulle necessità del manicomio milanese* negli atti dell' Istituto Lombardo.

(2) *Beiträge z. Erkenntniss und Beurtheilung zweifelhafter Seelenzustände.* Leipzig 1825.

Digitized by Google

Dopo tali risultati di una lunga ed oculata osservazione non si vorrà certamente rinunziare di farne calcolo nell'esercizio della punitiva giustizia. Bensì fia d'uopo distinguere quegli ubriachi abituali, che fatti omai tristi vittime del loro vizio offrono fenomeni psichici appartenenti ad una o più delle indicate serie, da quelli che tuttavia non sono giunti a tanta fisica e morale degenerazione. Questi ultimi sono quelli che possono trattarsi con severità maggiore o minore dal legislatore e dai magistrati. I primi sono da sottoporsi a cura, in quanto essa possa riescire utile ed opportuna; e se incurabili, sono da giudicarsi abbastanza ed irreparabilmente puniti per fatto loro proprio, e da custodirsi a tutela di essi stessi e di altrui.

Le intenzioni pertanto del legislatore anche sul punto toccato in questo paragrafo non si accorderebbero pienamente coll'esperienza.

LIV. Considerando ora la natura ed il numero delle osservazioni svolte ne'cinque precedenti articoli, e per le quali le dannose azioni degli ubbriachi nè nelle circostanze e negli individui, di cui al § 95 del nostro Codice penale, nè sotto peggiori apparenze di delitto, potrebbero essere giustamente punite, nasce spontaneo il desiderio che manchi od almeno agisca con molto minore frequenza la causa impellente e favorevole alle azioni stesse, e quindi si presenta ovvio il chiedere in quinto luogo: — *Quali mezzi si posero in opera dal legislatore per prevenire e punire l'ubriachezza in genere e l'abituale in ispecie?*

L'avvocato generale Iallon in una publica adunanza del foro parigino nel 1845 esclamava (1) « C'est contre l'ivresse elle même et « non contre le fait matériel commis pendant l'ivresse, et, par con- « séquent, dépourvu d'intention, que la loi pénale devrait sévir. « Oui, sans doute, les malheurs, les crimes, si communs de nos « jours, c'est le plus souvent à cette cause qu'il faut les attribuer. « Si l'on comptait le nombre des crimes que la fréquentation des « cabarets occasionne, on se montrerait plus sévère envers les « hommes, que l'abus des boissons spiritueuses rend si souvent « coupables, après avoir troublé leur raison et altéré dans leur

(1) Briand — *Manuel complet de Médecine légale* — six. edition, Paris 1858, pag. 503.

Digitized by Google

« cœur tous les sentiments de famille; envers ces êtres, qu'une « funeste passion finit par plonger dans la misère et l'abrutisse- « ment, et place tôt ou tard entre le vol, le meurtre et le sui- « cide ».

Che le osservazioni fatte in Francia siansi ripetute colà donde ci venne il nuovo Codice, noi non abbisogniamo di raccoglierlo dalle statistiche dei delitti, che fossero publicate. Ci basta quella prova indiretta che ne diede il legislatore col rigore professato al § 95 in questione; dal quale è facile la deduzione che il nuovo regno italico può essere annoverato fra que' paesi, di cui scriveva l'illustre Rossi — « il est possible, que dans certains pays il soit « nécessaire de placer au nombre des délits l'ivresse volontaire, « surtout lorsqu'elle est abituelle et accompagnée de publicité et « de scandale » (1).

Confortati da questi voti di jurisconsulti autorevoli noi non esitiamo di dichiarare esservi mezzi diretti ed indiretti, con cui è dato sia prevenire, sia punire la ubriachezza; numerarsi esempj di paesi e Stati in cui si ebbe ricorso all'una od all'altra serie di mezzi; ma importare per fatta esperienza che veruna di esse serie si lasci da parte, ove si voglia conseguire sicuramente i desiderati effetti.

Cominciando dai punitivi diretti, forza è lamentare che non ne sia stato fatto calcolo dai redattori del nuovo Codice penale, verun articolo del quale accenna alla punizione di ubriachi come tali. E nondimeno in qualche Provincia del nuovo Regno se ne era già dato l'esempio.

Scrive il Lazzaretti: — Per la legislazione ora vigente in Toscana l'ebrio non è passibile di alcuna pena per il solo fatto dell'ubriachezza, ma se questa fosse *colpevole*, divenisse cioè oggetto di scandalo, se dasse luogo a risse che sconvolgessero l'*ordine* e la *tranquillità*, allora soggiace alla giurisdizione penale o alle regole di polizia correzionale.

Il Codice austriaco coerentemente ai principj professati intorno azioni ed omissioni da imputarsi a crimine (V. sopra al § XXVI) contiene quanto segue:

al § 236. Sebbene azioni per sè stesse criminose non possano essere considerate come tali quando vengono commesse in istato di ubriachezza accidentale, in questo caso la ubriachezza sarà punita quale contravvenzione.

(1) Opera citata, Vol. II, lib. II, Cap. 20.

Digitized by Google

al § 523. L'ubriachezza è punita come contravvenzione in colui, che in istato di ebrietà ha commesso un'azione, la quale altramente gli sarebbe imputata a crimine. La pena è dell' arresto da uno a tre mesi. Se l'ubriaco sapeva per esperienza di andare in istato di ebrietà soggetto a violenti trasporti, l'arresto debb'essere inasprito. Trattandosi di gravi misfatti si applica l'arresto rigoroso sino a sei mesi.

al § 524. L' abituale ubriachezza costituisce una contravvenzione negli operaj e giornalieri che lavorano sui tetti e sulle armature delle fabbriche, ovvero che hanno a fare con oggetti che importano pericolo d'incendio, come pure in quella classe di persone di servizio, per la cui trascuratezza può facilmente avvenire un incendio. Tale contravvenzione è punita con arresto da uno ad otto giorni: in caso di recidiva anche ad un mese, da inasprirsi pure secondo le circostanze. Per l'ubriachezza abituale la pena viene pronunciata d'uffizio in quei casi che per la loro publicità giungono a cognizione dell'Autorità: ma fuori di questi, solamente quando i maestri o padroni ne portano querela all'autorità stessa.

La sola abituale ubriachezza è pure contemplata dalla legislazione di Prussia nel cui Codice penale si ha al § 119: Col carcere da una settimana a tre mesi verrà punito chi si dà al giuoco, all'ubriachezza ed all'ozio in guisa da cadere in tale stato, nel quale egli deve, ricorrendo alle autorità, ricevere ajuti altrui per il mantenimento proprio e di quelli, cui egli è obbligato di darlo.

Non senza ragione qui riferivasi il preciso tenore delle leggi. Da esso ne risulta la insufficienza al pieno conseguimento dello scopo qui contemplato, perchè, tranne quando lo scandalo semplice provocasse una punizione, in tutti gli altri casi la ubriachezza che si gastigherebbe, o avrebbe già condotto ad azioni più o meno riprovevoli e delittuose, o sarebbe omai resasi abituale, o verrebbe colpita tardi, con pene di breve durata, e quindi incapaci di togliere il vizio bisognoso talora, nel grado a cui si troverebbe condotto, di lunga cura dietetica e terapeutica. Quindi gioverebbe adoperare una più sollecita ed uniforme severità in tutti od almeno in molti altri casi di ubriachezza constatata e non riescita peranco dannosa ad altrui, ed aggiungere misure d'altro ordine sia punitive sia preventive.

Già vogliono le leggi civili, che siano risarciti i danni recati per colpa ed anco per negligenza ed imprudenza di alcuno (1): e nel Codice civile austriaco vi ha l'art. 1307 più adatto al caso perchè così concepito:

(1) Progetto di Codice civile §§ 1312, 1313.

Digitized by Google

Se taluno per propria colpa si è procurato una passaggiera alienazione di mente, deve attribuire a sè stesso anche il danno arrecato in questo stato. Lo stesso deve applicarsi al terzo, che con sua colpa ha dato causa all'alterazione di mente che ha recato danno.

La più ampia ed insieme la più rigorosa applicazione di così fatti principj anco ai minimi atti di persone ubriache in danno di cose e in offesa dell'onore altrui, non potrebbe forse essere introdotta ed apportare qualche vantaggio? Sarebbe una specie di multa aggiunta, ed aggiunta per legge civile di bene ordinata e costumata società.

Quanto a misure preventive, gli esempj si diedero da parte e di società private e di Governi.

Senza risalire ai tempi degli ordini cavallereschi di S. Cristoforo e della Temperanza eretti nei secoli XVI e XVII, i nostri lettori ricordino le società di temperanza costituitesi in questo secolo nell'America, in Irlanda, nell'Inghilterra, in Germania; il favore con cui vennero accolte; e gli elogj loro dati in relazione ai vantaggi notevoli che per esse si decantavano conseguiti. Certamente l'esempio dato dagli esclusivi bevitori di the (Teatotallers) fu molto proficuo: ed altrettanto avrebbero operato le *temperance societies* dell' Inghilterra, se non fosse sottentrato l'uso abbondante dell' oppio. Ed avvenne inoltre che il primitivo zelo si andasse raffreddando col tempo, sopratutto in Germania; donde ci consta che la grande società dell'alta Slesia riescì a conseguire effetti ben poco proporzionati ai quaranta anni di sua esistenza (1). Ovunque però dei buoni effetti si ottennero; e se ne otterranno dovunque tanto più quanto più le popolazioni tendono a civiltà, dimodochè sarebbe imprevidenza ed ingratitudine il non calcolare sopra l'utilità di così fatte istituzioni una volta che avessero luogo e si favorissero anche fra noi.

Per ultimo citeremo ad esempio l'ordinanza nel 1843 publicata nel Ducato di Meklenburg-Schwerin; ed in forza della quale — ogni ubriaco che in qualsiasi maniera turbi l'ordine viene punito con arresto, nelle due prime volte di 3 ad 8 giorni, in caso di recidiva anco di quattro settimane e, secondo le circostanze, ina-

(1) V. L. Pappenheim *Handb. der Sanitätspolizey*, I Berlin 1838.

Digitized by Google

sprito con pene corporali; — gli osti ed altri venditori di bevande spiritose soggiaciono a multe di 5 a 10 ristalleri, se danno a bere ad individui già ubriachi; — gli agenti di polizia sono obbligati di impedire l'ingresso nelle osterie e ne'luoghi di quelle vendite ai beoni conclamati; — e non si riconoscono in faccia alla legge i crediti per vendita in dettaglio di bevande spiritose.

Noi ci siamo alquanto allontanati dal primitivo subietto, ma vi fummo sospinti da quell'intimo sentimento, onde siamo dominati alla idea che si abbiano da punire azioni commesse in istato d'ubriachezza, ed il quale ci fa esclamare col Rossi (1); *Cherchons d'abord ce qui est juste.*

LV. Dopo sì lungo discorso sulle debolezze ed agitazioni della mente e dell'animo umano legate manifestamente collo stato del corpo e considerate nei Codici, fa d'uopo abbreviare la rivista di quelle che non lo furono ed o veggonsi per difetti negli organi dei sensi, od insorgono sendo d'altronde l'individuo sano, o vanno compagne di malattie.

Delle prime poco è a dirsi. La vista è altro dei sensi, la cui mancanza, sebbene in minor grado dell'udito, influisce sullo stato dell'animo e sullo sviluppo intellettuale dell'Uomo. Già congenito e sopragiunto ne'primi anni di vita deve essere il difetto: al quale poi si ripara più facilmente che nei sordo-muti mediante la educazione e la istruzione. Quattro cose rimarranno pur sempre imperfette negli infelici anco educati, e sono la vera idea del bello; la piena conoscenza degli usi e de'costumi della società e quindi del modo di contenersi in essa e della impressione che può fare sugli altri la vista delle proprie azioni; la forza di sottrarsi al timore spesso esagerato di offese personali e quindi al pensiero di essere sempre sulla difesa e di reagire prontamente; e la moderazione nella tendenza a provvedersi di cose, a possederne di proprie. La influenza di tali imperfezioni morali radicate nel fisico difetto sulle azioni ed omissioni dei ciechi è manifesta, e deve essere calcolata al pari della mancanza della vista nelle indagini e ne'giudizj sulla loro capacità civile e criminale. Se poi la educa-

(1) C. XX *de l'Ivresse* nell'opera più volte citata.

Digitized by Google

zione rimase scarsa e mancante, vi avranno ben minori dubiezze per una compiuta decisione negativa.

LVI. Passando agli stati fisiologici, cui superiormente alludevasi, sono eglino quelli del sonno, del sogno, dello stato tra il sonno e la veglia e gli speciali e sessuali della donna.

È fuori di ogni dubio, che nel sonno, in causa di sogni e nel passaggio, sopratutto improvviso, dal sonno alla veglia, l'uomo dominato da interne impressioni o soprafatto da esterne, senza coscienza di ciò che gli è d'intorno e senza avvertire alla natura ed alle conseguenze degli atti proprii, passa e talora si affretta ad agire in danno altrui e di sè stesso. Passeggere sono sempre codeste agitazioni dell'animo ed inoperosità dell'intelletto, ma però non sono meno naturali, meno facili ad ispiegarsi, meno degne di quella considerazione che, in base alle leggi vigenti prive di un principio generale che le abbracci, non potrebbero ritrovare nel foro criminale, alla cui sfera di agire quegli atti d'ordinario sono da riferirsi. Inoltre si danno talora e simulazioni ed esagerazioni degli stati fisici in discorso e dei loro psichici effetti, sì le une che le altre da giudicarsi da uomini pratici e veggenti. Coll'avvertire alla possibilità di tutto ciò si è già preparata la via al facile rimedio.

Le specialità della donna non furono dimenticate interamente dai redattori del Progetto di Codice civile. Anzi il signor Ministro di Grazia e Giustizia nella sua relazione sembra volere che il Parlamento decida in merito al partito abbracciato dalla commissione, di abbandonare cioè *al solo impero del sentimento morale* l'autorità dirigente del marito nell'amministrazione dei beni proprj della moglie.

La donna sia perchè donna sia, e maggiormente, quando trovisi negli stati fisiologici suoi proprj (mestruazione, gravidanza, parto, puerperio, allattamento), in forza della speciale sua sensibilità ed irritabilità e degli indicati stati suoi, può soggiacere a facili turbamenti dell'animo e dell'intelletto, che talora vestono le forme di vera alienazione mentale, tal'altra di passioni, affetti ed inclinazioni invincibili. Suolsi inoltre attribuire alla donna, generalmente parlando, una minore attitudine ad avere una sempre viva e perfetta idea della intangibilità del proprio patrimonio, anche perchè da

Digitized by Google

sola non può amministrarlo. Queste osservazioni illustrate ed ampliate da ciò che si è detto intorno alle alienazioni mentali, e si dirà intorno alle passioni ed agli affetti, troveranno applicazioni nel foro civile e nel criminale. Nel primo aprirà forse loro una qualche via ed influenza la decisione stessa invocata dal signor Ministro; e nel secondo tale influenza è già loro assicurata. « Il « est, scriveva l'illustre Rossi (1), des crimes plus excusables dans « une femme que dans un homme. Il est aussi de contraventions « de police, dont une femme, plus probablement qu'un homme, « a pu méconnaitre l'immoralité et l'importance. Mais il est impos- « sible d'établir des règles générales à cet égard ».

LVII. Anche le debolezze ed agitazioni della mente e dell'animo umano, dovute temporariamente a manifeste malattie fisiche, potrebbero dirsi prese in considerazione dal Legislatore, se non emergessero alcune osservazioni in contrario.

L'articolo esplicito di legge che vi si può riferire è il § 839 del Progetto di Codice civile, ov'è dichiarato.

Sono incapaci di testare:
1. Gl'interdetti per imbecillità, demenza o furore.
2. Quelli che quantunque non interdetti si provasse, che nel tempo in cui fecero testamento fossero imbecilli, dementi o furiosi, *od in altra maniera non sani di mente.*

Vuolsi prescindere dalla minore proprietà di linguaggio nelle parole *in altra maniera non sani di mente,* inquantochè la diversità starebbe soltanto nella causa, nel modo d'insorgenza e nella durata, mentre gli effetti, tanto nelle circostanze quì considerate, quanto nella imbecillità, demenza o furore, si manifesterebbero col mancante o sovvertito esercizio delle facoltà intellettuali.

Vuolsi anche dare una non assoluta importanza alla presunzione d'altronde fondata, che la incapacità proclamata al N. 2 praticamente verrà in ben pochi casi provata e riconosciuta in forza del § 447 dello stesso Progetto di Codice civile così concepito:

Dopo la morte di un individuo gli atti da esso fatti non potranno

(1) Opera citata, vol. II, cap. XVI.

Digitized by Google

essere impugnati per infermità di mente ..... se non ne'casi che siasi provocata l'interdizione prima della morte di esso, o la prova della infermità ..... risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

Se non che non il solo esercizio della facoltà di testare, ma quello altresì di molti altri diritti civili resta temporariamente impedito sotto gli stati psichici quì contemplati; e sotto di essi inoltre, ed anzi in causa di essi, può l'uomo passare ad atti violenti e dannosi altrui ed a sè stesso. Quindi importa avvertire che molto più numerose delle previste nel foro civile, e numerose altresì nel criminale si presenteranno le occasioni in cui sarà dubiosa la capacità civile e criminale di individui colpiti da malattie fisiche. Di fatto, lasciando da parte l'ipocondria, l'isteria, la nostalgia ed altre pure valutate da alcuni, sono *di preferenza* da aversi presenti il delirio febrile, le ferite di capo, il sonnambulismo e la epilessia.

Nella molteplicità delle affezioni febrili accompagnate da delirio ed alle quali appartiene anco la apoplessia non seguita da morte repentina, e nella grande varietà di specie, forma e sede delle ferite del capo, lo stato psichico morboso è ben lungi dall'essere sempre palese ed avvertito dai circostanti. Lo stadio del morbo, l'ora della giornata, il contegno dell'infermo, la stessa qualità delle interrogazioni direttegli e delle indagini fatte all'uopo bastano spesso a condurre a risultati diversi e contraddittorii. Avvi anzi uno stato che dire potrebbesi negativo; tanto è diverso dall'aspetto di delirio e bisognoso di estese ed oculate investigazioni. Di più anche nella convalescenza degl'infermi ed a guarigione ottenuta s'incontrano debolezze intellettuali e facilissime agitazioni dell'animo, quali tristi conseguenze più o meno durevoli della malattia fisica superata. E tutto ciò serve a rendere nei casi concreti la incapacità civile e criminale più dubiosa e di durata più lunga di quello si creda comunemente dai jurisperiti.

Questi a buon dritto concederanno minore importanza al sonnambulismo. Però senza negare la possibile finzione di esso, non mancano solenni esempj di veri sonnambuli, che mostrarono la intenzione di offendere altrui, che realmente ne offesero a caso, e taluno anche che giunse a farlo dopo avere predisposto nella veglia deliberatamente ciocchè valeva a condurlo in quello stato morboso ed i mezzi offensivi da usare durante di esso. Quì non oc-

Digitized by Google

corre ripetere storie facili a ritrovarsi; com'è altrettanto facile il verificare, che quanti scrissero in proposito concordemente delinearono e giudicarono i sonnambuli quali individui non responsabili di ciò che fanno sotto l'imperioso dominio di un interno impulso, senza facoltà di sottrarsene, senza coscienza piena de'proprj atti, e nella incapacità di valutarne le conseguenze. E nondimeno fuvvi un sonnambulo omicida condannato a morte, ma in luogo ed epoca (1660), in cui non erano ascoltati e validi i pareri dei medici. I quali oggidì sono penetrati della necessità di conoscere dapprima tutte le circostanze e le cause onde suole svilupparsi ne'casi concreti il sonnambulismo, vogliono cogli occhi loro proprii verificarne la insorgenza e la forma reale, traggono profitto all'uopo dal fatto ordinario che soltanto di notte e ad ore determinate suole comparire la malattia, e sanno che gli infermi acquistano forza e destrezza ben superiori alle possedute fuori degli accessi, e per lo più imperfettamente o nulla ricordano di ciò che loro accadde sotto di questi. In tale guisa si arriverebbe a determinare la malignità del sonnambulo, che o facesse realmente della propria infermità il mezzo, o ne la fingesse per dare compimento ai rei suoi disegni.

Ma veruna delle malattie fisiche croniche trae seco variata serie di fenomeni psichici morbosi più della epilessia. Dopo che Ernesto Platner (1) in sul finire dello scorso secolo tentò di estendere a tutti gli atti violenti degli epilettici quella mancanza di senno e di libero arbitrio, che il celebre nostro Zachia (2) limitava alle azioni loro ne'giorni anteriori e posteriori agli accessi più violenti del male, si risvegliò lodevole gara fra filosofi, medici e jurisperiti fattisi illustratori del controverso argomento. Ultimo risultato ne fu la certezza che ogni caso debba essere esaminato e giudicato nella sua individualità.

Affezione gravissima del cervello e del sistema nervoso, caratterizzata da perdita de'sensi tutti, da violenti moti convulsivi e da altri sintomi speciali e sopravegnente ad accessi, l'epilessia deve

(1) Quæst. medicinæ forensis. — Facta violentia epilepticorum, quamvis male faciendi et ulciscendi consilio suscepta, amentiæ excusatione non carere. — Lipsik, 1824, p. 40.

(2) Quæst. med. legal, Tom III, cons. 27, N. 7 8. — Epileptici, gravis morbi accessione tentati, ante accessionem et post accessionem per aliquot dies extra mentem sunt.

Digitized by Google

d'ordinario alla maggiore o minore forza, durata e frequenza di questi la serie di fenomeni più o meno manifesti, profondi, durevoli ed influenti sullo stato della mente e dell'animo degli infermi prima e dopo gli accessi medesimi. Codesti fenomeni, che da semplice senso di mal essere, pesantezza e dolore di capo, qualche vertigine, moto irregolare e molestia possono salire sino a deciso torpore, sopore e stato apopletico, e da semplice ottusità de' sensi interni, confusione di idee, inattitudine ad occuparsi, intolleranza ed inquietudine singolare possono ascendere al grado di allucinazioni, di melancolia profonda, di atti e discorsi insani, di delirio tranquillo e furioso e d'imbecillità, codesti fenomeni, dicevasi, sono quelli appunto di cui importa indagare la entità, la gravezza e l'epoca della comparsa e cessazione, prima di portare giudizio sulla dubbiosa capacità civile e criminale degl'individui. Nei quali se può spesso constatarsi la verità delle opinioni di Platner e di Zachia, può eziandio, benchè assai di rado, verificarsi che l'epilettico fuori dell'accesso si distingua per rara bontà e forza dell'animo e piena potenza dell'intelletto. Avverrà altresì, che come un clandestino accesso notturno spieghi le mattutine psichiche agitazioni e debolezze, così ogni stato anteriore morboso del corpo e dell'animo abbia fine dietro uno di quegli accessi epilettici detti critici, e la cui insorgenza per ciò viene talvolta sollecitata dagli stessi infermi coll'uso di bevande spiritose, colle risse facili sotto le più facili ire, e con altri disordini. Ad epilessia poi inveterata e con accessi frequenti sono communi e pressochè costanti la perdita della memoria, la limitazione dell'intelletto, le disposizioni ad inquietudini, ad isdegni ed atti riprovevoli dietro minime cause, quando pure il male non si alterni colla insania e manìa, per poi alla fine complicarsi con una continua imbecillità (1).

Perlochè è manifesto che se queste ultime fasi degli epilettici possono dirsi contemplate dal § 423 del Progetto di Codice civile e dal § 94 del Codice penale, molte delle anteriori per la loro

(1) Duole a questo proposito di non potersi riferire alla quarta delle nostre memorie *sulle necessità del manicomio milanese* già predisposta ma non publicata, e nella quale si tratta la questione sulla frequenza della epilessia e sulla sua influenza ad accrescere il numero degli alienati di mente dei nostri manicomii.

Digitized by Google

forma speciale e più o meno breve durata non lo sarebbero, e tuttavia varrebbero a togliere la responsabilità degli atti sotto di esse compiuti.

LVIII. Ci rimane da ultimo a determinare come abbiano, per nostro avviso, ad essere studiati e caratterizzati in faccia alla legge gli stati dell'animo e dell'intelletto sotto la insorgenza e il dominio di passioni, di affetti e di singolari turbamenti dei sensi.

Dopo che ai §§ 559 e 560 del Codice penale si ritennero non imputabili l'omicidio e le percosse e ferite in luoghi chiusi, di notte, contro gli autori di furti e saccheggi, comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di sè stesso e di altrui, ed anche del pudore in atto di violento attentato, si ammette tuttavia al § 563, che l'omicidio commesso *per eccesso nella difesa* della vita o del pudore venga punito col carcere.

Ai §§ 561, 562 e 567 dello stesso Codice vedesi stabilita una diminuzione ed anco mutazione di pena per l'omicidio compiuto sia sotto quella improvvisa e naturale agitazione dell'animo e dell'intelletto che può essere suscitata dalla massima delle offese all'onore conjugale e famigliare in conjugi e genitori, sia dietro più o meno grande provocazione all'ira; come pure per le ferite e percosse recate da chi vi fosse altamente provocato.

Nessun altro più mite principio appare professato con riguardo allo stato dell'animo dei prevenuti, dappoichè la esclusione del reato proclamata al § 94 del Codice penale quando l'uomo *vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere,* giusta i commentatori del Codice francese, donde fu tratta la massima, suppone trattarsi di forza fisica e non di forza morale.

All'incontro noi abbiamo superiormente veduto (§ XXVI) esservi parecchj Codici, i quali ammettono la possibilità di tali turbamenti ed errori dei sensi, che rendano l'uomo non conscio delle proprie azioni. E gli stessi Codici ritengono fra le circostanze mitiganti l'essersi lasciato trasportare al crimine in istato di una violenta commozione d'animo proceduta da un sentimento connaturale all'uomo (1). Il Codice di Prussia poi eguaglia esplicitamente ai pazzi coloro, che dallo spavento, dal timore, dall'ira e da altre violente passioni sono condotti a tale stato da non essere più dominati dalla ragione (2); ed il Codice penale di quel Regno dichiara escluso il reato quando l'azione è comandata da legittima necessaria difesa, ed a questa eguaglia anche il caso, in cui l'imputato per

(1) Vedi fra gli altri il nuovo Codice penale austriaco al § 46.

(2) *Allg, Landr,* § 29, Tit. 4, Th. 1.

Digitized by Google

iscompiglio, timore e spavento abbia oltrepassati i limiti di tale necessità a difendersi (1).

Paragonando le citate legislazioni, sorge ovvia, anzi necessaria la domanda, se non sianvi altri affetti e turbamenti dell'animo e dell'intelletto umano da considerarsi al paro dei contemplati ai §§ 561, 562, 563 e 567 del nostro Codice penale, e se codesti stati psichici che la legge qualificherebbe appena bastanti ad iscusare il delitto od a diminuire lo stabilito castigo, anche quando spingessero ad un omicidio per eccesso nella difesa della vita e del pudore, non possano mai togliere la imputabilità?

Dicono i criminalisti esigersi, perchè questa abbia luogo, tre cose; cioè: 1.° che l'attore conosca l'esistenza del dovere, la natura dell'atto in sè stesso: 2.° che egli comprenda essere l'azione sua tale da violare il dovere; 3.° che sia stato in libertà di commetterla o di astenersene. Aggiungono poi rettamente, che la mancanza di alcuna di queste condizioni toglie la responsabilità (2).

Ciò posto, noi medici diremo bensì essere *in astratto* fuori d'ogni dubio, che l'uomo nelle circostanze di passioni e di affetti debba e possa rendersene padrone, e guardarsi dal fare od omettere ciocchè non sia approvato dalla ragione. Ma in *concreto* non sapremmo sempre negare al più alto grado di affetti e turbamenti dell'animo, sopratutto se all'improvviso od ingiustamente provocati e mossi, la forza di far perdere all'uomo temporariamente la coscienza di sè e la facoltà di agire elettivamente.

Coloro che negli atti sotto tali condizioni commessi veggono atti degni di scusa ma non giustificati, ritengono, che gli autori abbiano sempre a conservare la coscienza del dovere, e soltanto non abbiano la scelta di agire o no, e quindi la forza di dominare la volontà, la quale corre precipitosa al delitto o rimane come sopraffatta od incerta. Una tale distinzione però se trova appoggio nei ragionamenti dei filosofi, non sembra resistere al paragone delle osservazioni mediche. Si ebbero morti sopravenute per gioia improvvisa, e per grande sdegno e spavento. Si videro alienazioni mentali d'ogni forma indotte da violenta commozione dell'animo.

(1) *Strafgesetzb*, § 41.
(2) Rossi, Op. cit., lib. II, Cap. X.

Digitized by Google

Quegli illustri medici che furono Tissot, Reil e Pinel, sino dallo scorso secolo ne raccolsero esempi, che anco in appresso non mancarono. In altri casi somiglianti caddero od incanutirono tutti i capelli ad un tratto. E fu dato altresì scorgere molte volte, che il pericolo subitaneo di guerra vicina, di esteso incendio, di notturna o sospetta aggressione giunse a togliere il senno in guisa da far agire in modo del tutto opposto a quello che le circostanze avrebbero comandato. La fatale impressione poi estende più facilmente, rapidamente ed estesamente la sua sinistra influenza quando colpisce individui o affetti da qualche malattia, o trovantisi in uno stato di soverchia sensibilità ed irritabilità, qual'è la vicinanza di accessi epilettici, l'ubriachezza, il periodo dello sviluppo e dei menstrui, il parto imminente, il puerperio, lo allattamento e la gravidanza. In questa ultima, come nella fame e sete imperiosa, risvegliansi appetiti singolari e veementi, degni pur essi di ben mite trattamento in faccia alla legge, anche perchè potrebbe essere questione di vedere, se i grandi bisogni fisici che si vuole soddisfare, non eguivalgano a quella forza, cui non si può resistere, e di cui parla la legge. Laonde è manifesta l'utile cooperazione dei medici ad illustrare casi quì riferibili.

Fra i quali furono deliberatamente lasciati da parte gli appetiti irresistibili di rubare (Kleptomanie), di secondare comunquemente istinti sessuali e brutali e simili; perchè noi rifuggiamo dall' estendere indebitamente i confini della Psichiatria, e dallo approvare la abitudine troppo spesso seguìta da alcuni difensori di rei di convertire la stoltezza in imbecillità, la concentrazione dei tristi in melancolia, la malvagità, l'ira, lo spirito di vendetta in manìa; e di vedere negli atti dolosi e colposi una necessità fisica, e nei delinquenti altrettanti predestinati al delitto.

Ciò di che ci resero persuasi le esposte considerazioni si è, che sotto le circostanze sopraccennate possano darsi casi di durata momentanea bensì, ma identici del tutto all' insania ed al furore; che le difficoltà delle indagini e verificazioni non debbano allontanare dal farne ricerca, nè consigliare per essi una semplice scusa anzichè una piena giustificazione in faccia alla legge; e che perciò siano da preferirsi i principj di più ampia applicazione professati nei Codici di altri stati, ed il sistema che chiama con tutti i mezzi forniti dalle scienze dell'Uomo e del iritto ad esaminare e giudicare ogni singolo caso.

Digitized by Google

LVIII. Rivolgendo addietro lo sguardo parrà di leggieri, che le prove della enunciata proposizione (XXXIX) siansi offerte improvvidamente con una inutile anzi dannosa prolissità. Senonchè:

Importava attenersi al metodo seguito nei Codici esaminati, ch'è quello di specificare le forme morbose (Conch. A § XI), gli stati fisici (Conch. I, § XII), e le circostanze improvvise (§§ 561 - 567 del Codice penale) in cui possono agitarsi questioni sullo stato psichico dell'Uomo, e supplire alle avvertite lacune dietro le proprie convinzioni ed esperienza.

Importava avere riguardo alle maggiori indicazioni ed alle considerazioni più ampie e diverse del grave argomento fatte da altri Codici vecchi e recenti, e ciò in guisa che ne risultasse la maggiore o minore loro convenienza.

Importava additare la lunga e non abbastanza calcolata serie di contatti che hanno la Scienza dell'Uomo sano e malato e la Legislazione nell' ardua materia discussa e sì spesso bisognosa di trarre dalle due fonti le illustrazioni opportune.

Importava condurre il discorso in guisa da predisporre l'animo dei lettori più difficili a riconoscere la necessità di una maggiore intelligenza reciproca de'jurisperiti e de'medici in cosa nella quale sì di frequente la verità può cogliersi appena coi concordi studj degli uni e degli altri.

Importava non lasciare cadere le occasioni presentatesi a raccogliere materiali in appoggio di ciò che si passa ad esaminare nel seguente capitolo.

Capitolo VI.

LX. I metodi d'indagine e di verificazione stabiliti nei Codici per gli stati psichici dell'uomo sospetto di incapacità civile o criminale non sono in piena corrispondenza colla natura delle disamine a farsi, colle difficoltà di esse, e colla necessità di supplire a ciò che nei precedenti capitoli si avvisò essere imperfetto o mancante.

Digitized by Google

LXI. I nostri lettori sono già preparati a questa discussione dal giudizio più favorevole dato alle cautele e pratiche allo stesso scopo introdotte e sancite da altri legislatori (§ VIII), dalle conclusioni K. e L. illustrate coi cenni espressi su di esse (§§ XI e XII), e da ciò che si disse sulla parte riservata ai medici secondo la legge (§ XXXII). Ma non vennero esposti i motivi delle nostre asserzioni; e noi ora dandoli comincieremo dal citare l'autorità dell'egregio Psichiatro e della Camera stessa dei Deputati di Torino.

Sino dal 1849 il professore Bonacossa, quando svolse principj conformi ai nostri intorno alla legge sui pazzi ed alla condanna degl'individui non riconosciuti *affatto* scevri d'imputazione per malattia mentale (§§ XXXVII e XXXVIII), domandò contemporaneamente la riforma dei metodi di cui si tratta. Egli rimostrava all'uopo;

a) essere stata data all'interrogatorio fatto dal giudice una soverchia e mal fondata importanza;

b) riescire insufficienti alcune nozioni teoriche sugli ordinarii fenomeni con cui suole manifestarsi la pazzia a rettamente giudicare di sua presenza e realtà;

c) dover cessare ogni discrepanza di opinioni fra i jurisperiti ed i medici intorno ai suoi caratteri essenziali e specialmente quello dell'integrità delle facoltà intellettuali in essa apparente mentre sono alterati i sentimenti e gli istinti (1).

La energica petizione provocò dalla commissione dei Deputati nel marzo di quell'anno il seguente voto.

« I maggiori vizii dell'attuale legislatura su quest'oggetto essendo « per sè stessi patenti e noti, e avendo ognuno di voi potuto per« suadersi per sè medesimo delle fondate ragioni nella petizione « dell'egregio dottore espresse, la Commissione, senza superflui « riflessi, vi propone l'invio della stessa al Ministro di Grazia e « Giustizia per trasmetterla alla Commissione testè istituita per « l'epurazione e revisione delle leggi civili e penali, e per quei « provvedimenti che crederà opportuni ».

E la Camera richiamata da altri Deputati ad attendere eziandio alla specialità della chiesta legge sui mentecatti, votò che l'invio

(1) Vedi la petizione già prima citata.

Digitized by Google

fosse doppio, cioè al Ministero di Grazia e Giustizia, ed al Ministero dell' Interno (1).

Il nessun buono effetto di codesto invio per ciò che spetta alla ricordata legge ed all' articolo censurato del Codice Penale fu già altrove dimostrato (§§ XXXVII. XXXVIII). Vediamo ora cosa siasi ottenuto sul terzo punto.

LXII. Gli articoli allora censurati dal Prof. Bonacossa erano i tre seguenti del Codice civile:

§ 377. La domanda contenente i fatti articolati, la indicazione dei testimoni cogli annessi documenti, come pure il parere del Consiglio di famiglia, saranno communicati alla persona di cui è chiesta la interdizione, la quale sarà quindi interrogata avanti il Tribunale a porte chiuse, ed ove non possa presentarvisi, dall' assessore relatore coll' assistenza del segretario del Tribunale: in tutti i casi l' avvocato fiscale sarà presente all' interrogatorio.

§ 379. Qualora però si tratti d' interdizione per causa di demenza, d' imbecillità o di furore, e vi sia urgenza, il Tribunale, ricevuto il parere del Consiglio di famiglia, potrà immediatamente far procedere all' interrogatorio del convenuto, e deputare l' amministratore provvisionale.

§ 382. In caso di appellazione da una sentenza del Tribunale di Prefettura, il Senato potrà, se lo giudica necessario, far interrogare di nuovo la persona di cui è domandata la interdizione per mezzo del relatore o di altro delegato.

Del resto non giovava a quel medico riferirsi nè al Codice Criminale nè a quelli di Procedura civile e criminale, perchè nulla contenevano di speciale pei casi di cui è parola, o che potesse essere loro applicato.

Conseguenze poi del sistema seguìto *anche al confronto dei ricoverati nel Manicomio ed interrogati senza nè pure prendere informazione alcuna dai medici dello stabilimento,* per testimonianza dello stesso Professore, potevano dirsi: 1.° interdizioni o inabilitazioni di individui ai primi accessi del male o già convalescenti e prossimi a guarirne; 2.° interrogatorii inutili o fallaci perchè fatti nella intermittenza della malattia; 3.° inabilitazioni di chi avrebbe dovuto essere piuttosto interdetto o che rimanendo nel manicomio non può partecipare alla gestione de' proprj negozj; 4° inutili e dannose citazioni e comunicazioni di sentenze a mentecatti.

(1) Vedi il Supplemento della *Gazzetta Piemontese* n.° 140, 7 marzo 1849.

Digitized by Google

I cangiamenti progettati in parte ed in parte sanciti colla nuova legislazione, al confronto della vigente nel 1849 si rilevano ai paragrafi III e X di questo Commentario. Dal primo apparirà, che dopo avere diviso tra il progetto di Codice civile ed il Codice di procedura civile, le disposizioni dei tre riferiti articoli del Codice Albertino, si aggiunse soltanto nel § 430 del progetto: — « Quando « risulti al tribunale che dalla communicazione della domanda stessa « possa derivare alcun inconveniente, potrà ordinare che la com- « municazione ne sia fatta solamente al curatore ». Nel secondo si avranno gli articoli dei quattro Codici, ai quali ci riportiamo per dichiarare nelle ricordate Conchiusioni K e L del § XII — che ordinariamente la interdizione ha luogo sopra interrogatorii e testimonianze; — che il giudizio di periti nel foro *civile* può occorrere per sentenza de' giudici e sopra punti a determinarsi da essi; e nel *criminale* è necessario ogni qualvolta si riconosca richiedersi speciali cognizioni di abilità nella disamina delle persone, e lo è poi assolutamente se durante il processo nasce dubbio sullo stato di mente di un imputato; — che esso giudizio nel primo caso può essere nullo al confronto della contraria convinzione del giudice; negli altri, molti articoli della legge lo mettono a livello delle dichiarazioni di testimoni.

Parrebbe adunque che la domanda del professore Bonacossa ed il voto della Camera del 1849 non giungessero o non facessero grande impressione alle Commissioni del 1859 e 1860.

LXIII. Intorno a codesto metodo di attribuire tanta opportunità ed efficacia al semplice interrogatorio del Giudice ed alle testimonianze in genere, e di lasciare alle parti ed al Magistrato nel foro Civile, od al Magistrato stesso nel Criminale il riconoscimento del bisogno di cognizioni ed abilità speciali ad illustrare le possibili questioni relative alla capacità civile o criminale; tranne il solo caso di dubbio insorto durante il processo sullo stato di mente di un prevenuto di reato (§ 228 del Codice di Procedura Criminale); noi non possiamo ignorare nè le malferme basi sopra cui venne per l'addietro appoggiato, nè le censure e riforme fatte di esso in Francia, donde derivò, ed in Prussia dove per una parte del Regno è in attività il Codice francese.

La Giurisprudenza civile, quanto ai principj ed alle pratiche spettanti alle alienazioni mentali, null' altro ammise per molti se-

Digitized by Google

coli, ed in qualche Stato null'altro ammette tuttora, se non ciò che è contenuto nel Diritto Romano, od è stato svolto e suggerito dagli illustratori iurisconsulti. Si sa e fu detto superiormente, come nel primo si considerassero le sole forme morbose più communi, manifeste e riconosciute, e ad esse si uguagliasse la sordo-mutolezza dietro la erronea credenza, che o per difetto d'intelletto i sordomuti mancassero della facoltà di udire e parlare, o la mancanza di questa traesse con sè irreparabilmente e necessariamente quella dell'intelletto. Aggiungasi che la posizione dei medici nella società romana era la assegnata loro dal solo bisogno di avere chi suggerisse il modo di curare e, tutto al più, di prevenire le malattie degli individui e della società stessa. Quindi, trattandosi non di tutti, ma di tali infermi di mente a segni manifesti ad ognuno e non equivoci, e di malattie credute d'altronde incurabili (donde le parole *et qui perpetuo morbo laborant* delle Dodici Tavole), fu una naturale conseguenza quella che non si tenesse conto dell'opera di que' periti e tecnici per il loro riconoscimento.

E codesta idea della incurabilità favorita da coloro, che in quegli infelici vedevano i predestinati al Regno de'cieli, e l'altra egualmente erronea e, per più secoli, anzi fino a questo secolo, divisa da molti, che la pazzia in genere null'altro fosse se non se il sovvertimento delle facoltà intellettuali, dell'intelletto, della ragione, e come tale si appalesasse e riconoscesse dal modo, con cui nell'individuo succedonsi le idee, procede il ragionamento, ed alle domande seguono le risposte, dovettero mantenere i commentatori delle leggi romane nella supposizione, che non occorresse l'intervento di persone fornite di cognizioni speciali, e bastassero all'uopo gli interrogatorii del Giudice e quelle testimonianze che fosse dato raccogliere.

Per ciò che spetta alla Giurisprudenza criminale, quanto essa abbia contribuito al graduato innalzamento delle pratiche medico-legali alla dignità di ordinata dottrina, noi stessi avemmo occasione di dimostrarlo nella Storia della Medicina Legale redatta cinque lustri or sono, e premiata in Francia con medaglia d'oro da giudici competenti (1). Ma non abbiamo mancato di registrare, che le

(1) Veli gli *Annales d'Hygiène publ. et de Médecine légale.* Paris 1837 Volume XVII, pag. 244.

Digitized by Google

primitive costituzioni criminali ebbero ad indicare soltanto alcuni dei casi, in cui lo stato della mente negli inquisiti era da riconoscersi col mezzo di periti. Se in quei primordii, alla prima metà cioè del secolo XVI, si parlò dei suicidi e dei rei ad intelletto non isviluppato e sano per età giovanile o per fisici difetti (1), in progresso si credette per avventura di avere fatto abbastanza estendendo l'ordine di sottoporre al giudizio dei medici tutti i casi dubiosi, senza indagare se e sino a quanto codesto dubio potesse presentarsi a Giudici ed a Magistrati, che nel foro civile agivano dietro pratiche ed istruzioni diverse.

Egli è pertanto manifesto che contro il valore ed il merito del metodo nel 1849 censurato dal professore Bonacossa e dalla Camera dei Deputati di Torino stanno l'epoca, il modo, i principj scientifici erronei e la non fatta valutazione di tutte le circostanze in cui e per cui veniva introdotto.

LXIV. Tutto ciò peraltro non renderebbe assoluta e necessaria in pratica la insufficienza di esso allo scopo prefissosi. Ma, quando anche i gravi inconvenienti speciali notati dal professore Bonacossa non si volessero valutare perchè ristretti alla esperienza fatta nel Manicomio da lui sì lodevolmente diretto, o perchè quella Autorità giudiziaria può facilmente e volle e vuole antivenirli colla pratica di chiedere informazione sui ricoverati, prima od all'atto di interrogarli, dai medici di quello stabilimento, rimane sempre il fatto delle censure generiche e delle notabili riforme, a cui esso soggiacque in Francia ed in Prussia.

Gli onorevoli conservatori del metodo esiteranno ad accogliere quali decisive le opinioni degli Esquirol, Georget, Marc, Bottex, Falret, Lelut, Baillarger, Brierre de Boismont, Calmeil, ed altri rinomati Psichiatri Francesi. Vorranno nondimeno concedere, che quegli egregii, altrettanto distinti e autorevoli per profondità di dottrina e per estensione di pratica, quanto per carattere e posizione sociale superiori ad ogni gara di partito e di casta, siano considerati attissimi a controbilanciare col loro giudizio contrario quello favorevole di molti e molti teorici in giuris-

(1) V. gli articoli CXXXV, CLXXIX e CCXIX della *Costituzione criminale* detta di Carlo V, ma dettata dalla dottrina di Jurisconsulti Italiani gudati dalla conoscenza dell'antichità classica, e delle vecchie usanze dei popoli.

Digitized by Google

prudenza, abituati nella quiete e solitudine dei loro gabinetti ad erigersi a giudici di atti, di fatti e di uomini, che mai o ben di rado ebbero occasione di osservare davvicino e valutare nel consorzio civile.

Maggiore forza di certo si darà all'argomento tratto dalle riforme dovute ai Magistrati ed al Governo di Francia. Afferma il Sacaze « Dès que, dans un débat criminel, une question de psicologie « légale est posée, des médecins sont aussitôt appelés pour la re- « soudre: » dimodochè il § 152 del nostro Codice di Procedura penale sarebbe stato colà interpretato nel senso di ammettere in tutti i casi relativi del foro criminale il bisogno di cognizioni ed abilità speciali per la loro disamina e soluzione. La legge poi del 30 giugno 1838 sulla custodia degli alienati ebbe indirettamente a riconoscere la necessità di tale pratica in altri casi, dappoichè fece dipendere tanto l'ingresso degli infermi negli stabilimenti publici, quanto la loro sortita dalla opinione dei medici (1).

Laonde il magistrato Sacaze medesimo fino dal 1851 domandava, che il foro civile accogliesse in modo generale assoluto l' utile innovazione. « Chose étrange, pourtant, scrive egli. S' agit-il, par « exemple, de vérifier la sincérité d'une écriture? Il est rare, que « les tribunaux se fient à leurs propres lumières. Dans plus d'un « procès ils pourraient, sans trop de témérité, en explorant les do- « cuments mis sous leurs yeux, résoudre eux-mêmes la difficulté « technique qui leur est soumise. Conjecture pour conjecture, la « leur pourrait bien valoir quelquefois celle des experts. Cepen- « dant ils n' usent guère de cette faculté, que la loi est loin de « leur refuser. L'usage est d'opter pour une expertise. Mais s'a- « git-il de la plus obscure et de la plus impénétrable des mala- « dies; s'agit-il de juger, tâche si delicate même pour le médecin « specialiste, les symptômes d'une raison égarée, les magistrats « sont au contraire portés à écouter leur opinion personnelle, à « interroger eux-mêmes l'individu soupçonné d'aliénation sans s'ap- « puyer sur aucune donnée scientifique, à examiner les faits of- « ferts en preuve, et à tirer de leur examen des conclusions, que « la science n'a pas préparées ». Eccettuati appena i casi d'imbecillità cronica e del più veemente furore maniaco in atto, pensa il

(1) V. della legge l'art. VIII, § 2, 12, 13, 14, 19, 83.

Digitized by Google

Sacaze, che occorra sempre l'intervento de' medici. Afferma che l'interrogatorio è una misura illusoria e fallace per le facili simulazioni e dissimulazioni delle varie forme morbose, e per la impressione da esso fatta sull'animo stesso dell' interrogato. Sostiene che il modo consueto di procedere nella prova a mezzo di testimoni non servendo che a raccogliere e disporre i fatti in ordine cronologico ed a farne la discussione, basta soltanto per le alienazioni mentali le più manifeste e distinte. Conchiude, che *la sola intuizione psicologica e medica* vale a concepire e risolvere tutti i problemi spettanti alla pazzia; e che i jurisperiti dovrebbero sempre appoggiarsi al parere dei medici (1).

Questo voto può dirsi convertito in legge generale nella Prussia ad onta della nota conservazione del Codice francese per quelle Provincie Renane. Le altre parti del Regno seguendo leggi e pratiche proprie, fu colà più agevolato il confronto; e così si giunse a dare preferenza al metodo che concede la più ampia parte possibile all'intervento ed alle opinioni dei medici. Due circolari, del 9 aprile 1838 del Ministero di Giustizia e del 14 novembre 1841 del Ministero dell'Interno, tendono ad introdurre e fare meglio osservare il sistema, dietro cui le autorità giudiziarie devono provvedere, perchè i medici abbiano a visitare e ben esaminare tutti i casi, in cui è questione di alienazione mentale, raccogliere esattamente i dati storici necessarii, ed estenderne una compiuta relazione prima del termine di tempo, nel quale con il concorso di esse autorità hanno ad emettere il loro rispettivo parere (2).

LXV. Certamente, sostiene il Ney altro Magistrato, la verificazione legale della pazzia non è possibile senza i medici: non già perchè sia d'uopo di essi in tutti i casi, avendovene pure alcuni non dubbiosi, anzi manifestissimi; ma perchè ai giudici stessi deve importare, — 1.° che le proprie osservazioni e vedute sostengano la prova di una indagine veramente scientifica; — 2.° che, mediante questa si raggiunga ne'casi dubiosi la massima certezza possibile; — 3.° che di quanto è influente sul giudizio nulla rimanga che sottrattosi alle loro inchieste, possa invece essere scoperto con ricer-

(1) Opera citata, Cap. VI, pag. 118-131.

(2) Le due Circolari sono riportate dal Casper nella citata sua opera, Volume II, pag. 407.

Digitized by Google

che condotte dietro principj della scienza speciale ad essi mancante (1).

La quale specialità di cognizioni scientifiche, costituita da quella intuizione psicologica e medica di cui parla Sacaze, si manifesta poi necessaria in molte occasioni e per molti motivi.

1. Fra gli ultimi primeggiano i quattro fatti tuttogiorno visibili, cioè lo scarso numero di coloro in cui l'esercizio di tutte le facoltà dell'anima avviene con perfetto equilibrio ed armonia; — la difficoltà di stabilire i confini tra la sanità e la malattia psichica; — la facilità di passare dall'una all'altra; — e la necessaria influenza reciproca del fisico sul morale dell'uomo.

S'incontrano ovunque uomini a grande imaginazione ed a fiacco volere; uomini con sorprendente memoria e con debole forza di giudicare. Bene spesso ad elevare sospetto di pazzia bastano una certa superiorità di carattere, che fa disprezzare gli usi e le pratiche di società, o la originalità del vero genio che dà alle azioni tutte una impronta sua propria.

L'abbandono soverchio a passioni, ad affetti, ad istinti, e quella degradazione fisica e morale propria di tanti esseri dell' infime classi abbrutiti nell'ubriachezza ed in ogni specie di vizj e di delitti accrescono più frequentemente ancora le incertezze. In altri casi i vanagloriosi, gli aspiranti a bellezza ed a gioventù al punto di essere communemente creduti pazzi, tali non risultano a chi sa scoprire e valutare le cure singolari, con cui eglino cercano persuadere altrui ciò di che essi medesimi non sono persuasi.

Breve è, molte volte, il passaggio dalla semplice economia o splendidezza domestica, per la via della sordida avarizia o dello scialacquo, alla continua e pazza difesa a mano armata dei proprj averi, od alla credenza insana nel possesso di ricchezze sempre maggiori. Ed altre volte si veggono ingigantire i sospettosi sentimenti di animi deboli sino alla idea chimerica di essere perseguitati dai famigliari e dagli altri, l'alto concetto del proprio ingegno sino alla ferma credenza di avere sempre ragione in tutto e con tutti, la vanità e l'orgoglio incapaci di essere mai sodisfatti sino all'insano tentativo di rendere a sè medesimi onori negati ed a credersi e condursi quali personaggi del più elevato rango e dignità.

(1) Ney, opera citata, pag. 51 e seguenti.

Digitized by Google

Quanto si è svolto nel precedente Capitolo V potrebbe qui essere ripetuto e con nuovi esempj aumentato a dar prova che — ora lo sviluppo corporeo mancante — ora difetti fisici originarii e sopravenuti — ora passaggieri stati del corpo — ed ora più o meno gravi e continue malatie fisiche, di necessità o d'ordinario si accompagnano e contribuiscono a fenomeni morbosi psichici tali, quali veggonsi d'altra parte sorgere colle forme proprie delle così dette alienazioni mentali dietro congestioni ne' vasi delle meningi e del cervello — dietro malattie de' visceri addominali, — dietro eccessi venerei — sotto lo sviluppo della pubertà, il parto, il puerperio, ecc. — per vizio ereditario, e simili.

2. Alle occasioni sono da riferirsi precipuamente i casi di alienazioni mentali ora simulate o finte, ora dissimulate o nascoste, ora imputate.

Nelle prime fa d'uopo rilevare la corrispondenza del corso della malattia colla sua origine e forma; distinguere l'affettato, l'ostinato silenzio dei furbi dall'ordinario del vero imbecille e del profondamente melancolico, l'artificiale cangiamento dalla naturale successione possibile delle varie forme morbose; e non lasciarsi illudere dagli atti irregolari dei simulatori al confronto del contegno apparentemente regolare del pazzo reale.

Le seconde sono difficili ad iscoprirsi per la ovvia remissione od intermittenza di molte forme del male, per la singolare maestrìa di molti alienati a nascondere il proprio stato, per la facilità con cui, posto il sospetto, molti e specialmente gli interessati ed i carcerieri e custodi degli imputati, gridano alla simulazione.

Alla imputazione benchè malfondata sogliono prestare forza il carattere e la fiducia ottenuta o meritata di chi la avanza; la presenza di que' primi fenomeni psichici che, alcune volte, segnano il primo turbamento della sanità ed il possibile passaggio alla malattia psichica; e la sinistra impressione fatta dal giudice inquirente e da ciò che lo attornia sull'animo dell'interrogato od inquisito e, per ciò solo, spinto allo sdegno, o condotto a confusione e vergogna.

3. E le difficoltà a cogliere il vero divengono più e più gravi sotto altre occasioni; e per esempio:

quando ad un certo grado di stupidità va congiunto qualche difetto fisico specialmente degli organi dei sensi:

quando la fissa idea ond'è taluno dominato pertinacemente si na-

Digitized by Google

sconde, od è vinta e dissipata coll'atto stesso, di cui lo si chiama a rispondere;

quando in persone sane di mente si è svolta improvvisamente una vera manìa, benchè breve e transitoria;

quando l'esercizio delle facoltà intellettuali mostrasi apparentemente regolare;

quando una vera alienazione mentale si complica con affetti, con passioni, con morbosi stati del corpo;

e quando, in genere, non si siano raccolti que'dati, che il medico soltanto può raccogliere colla osservazione ripetuta e clandestina, colla verificazione della singolare tolleranza della fame, della veglia, del freddo propria degli alienati, e colla ricerca nella fisionomia di questi, nell'incerto modo e nella tardanza a rispondere alle domande ed in altri atti particolari valutabili dall'attento e perito osservatore, delle prove speciali di affezione del loro animo ed intelletto.

4. Aggiungasi a tutto ciò che nelle circostanze, di cui è parola, ben moderato profitto si può trarre, e ben oculate e varie devono essere le deduzioni tratte da quei criterj, che altramente sogliono impiegare a buon dritto i giudici allo scoprimento del vero e per l'amministrazione della giustizia. Di fatto:

La conoscenza del motivo di azioni sospette non può raggiungersi senza porsi in istato e luogo dell'attore; e ciò non è dato fare nelle allucinazioni dei sensi e sopratutto dell'udito, e nel dominio assoluto acquistato da idee chimeriche e vane, se non quando le une e le altre siano bene conosciute e calcolate.

Non valgono le prove di un piano primordiale, della serbata memoria e del dimostrato pentimento o rincrescimento di una azione compiuta, perchè tutto ciò può aversi anco ne'casi di pazzia.

Non bastano l'unicità dell'azione e le misure prima o dopo di essa prese onde allontanarne la responsabilità, essendo numerosi gli autori di un fatto isolato, stato avanti e dopo sottratto con cura alla conoscenza altrui, e non pertanto veri alienati di mente.

Lo stesso grado e stato della intelligenza, perchè, una volta bene riconosciuto, riesca sufficiente indizio, deve essere posto a confronto e studiato in relazione dell'atto compiuto e dei diritti e doveri esercitati o da esercitarsi.

LXVI. Questo quadro fedele di ciò che i Psichiatri sono tutto-

Digitized by Google

giorno in grado di osservare, meditare ed operare, mostra ad evidenza quale ardua mansione intendano esercitare, non educati all'uopo nè obbligativi assolutamente, i jurisperiti sostenitori e seguaci del metodo, di cui si spera avere già provate la insufficienza e la minore opportunità. Esso rende ragione delle migliori pratiche introdotte in Prussia ed imperfettamente anco in Francia; e giustifica la preferenza, che meritano, a nostro avviso, quelle di altri Stati racchiuse ne'seguenti od in analoghi articoli di Codice.

Non si deve riconoscere pazza una persona se la pazzia non è comprovata debitamente dal Medico, e riconosciuta dal Giudice; giusta l'art. 197 del Codice civile per gli stati Estensi publicato nel 1851 e citato dal Gandolfi.

L'opinione degli scrittori e dei Tribunali e segnatamente della Rota Romana e Fiorentina si è, *che fra i mezzi più efficaci a provare le alienazioni mentali il giudizio dei medici deve preferirsi a qualunque giustificazione in contrario; e che in egual modo sono attendibili e fanno piena prova i giudizj e le relazioni de'medici anche quando attestano della sanità della mente.* Ed il Lazzaretti indica i varii atti e le decisioni citate dal Supremo Consiglio nella causa Panciatichi e Lasteyrie nel *Tesoro del foro Toscano* Tom. 18, doc. 1, N. 22.

Giusta il Codice civile austriaco

al § 273. Si dovrà ritenere per mentecatto o imbecille quello soltanto, che premessa un'esatta investigazione del suo contegno, e sentiti i medici giudizialmente delegati a quest'oggetto, sarà dichiarato tale dal giudice.

al § 283. Se il mentecatto od imbecille abbia ricuperato l'uso della ragione.... deve giudicarsi mediante un accurato esame delle circostanze, da non interrotta esperienza, e dalla testimonianza de'medici delegati dal giudice per riconoscere lo stato del mentecatto od imbecille.

al § 567. Quando alcuno pretenda, che un testatore il quale avesse perduto l'uso della ragione, fosse pienamente in suo senno al tempo, in cui dichiarò la ultima volontà, deve ciò dimostrare con certezza per mezzo di periti dell'arte.

Cosa sia contenuto nel relativo § 95 del Regolamento penale publicato nel 1853 si vedrà più sotto nella fattane citazione.

Agli addotti argomenti diretti e positivi, onde meglio persuadere di ciò che forma il tema del presente capitolo, se ne presentano da aggiungere altri indiretti e negativi, perchè atti a prevenire alcune obbiezioni possibili.

LXVII. Imperocchè sembra dovere farsi carico di quattro cose singolarmente cioè:

a) delle circostanze molto cangiate da quelle dei tempi, in cui

Digitized by Google

si disputò a quale delle facoltà, la filosofica, medica o legale, spettasse di diritto lo scioglimento delle questioni di psicologia legale;

b) dello stato a cui furono condotte le dottrine e pratiche sopra quegli individui, il cui esame e la soluzione delle questioni relative ai quali si fecero esclusivamente dai giudici e dai jurisperiti;

c) della vera parte che tocca ai medici:

d) e delle lamentanze e censure fatte all'operare di questi per la incertezza tuttavia lasciata all'applicazione delle leggi in alcuni casi concreti.

A. Finchè la disputa si agitava fra filosofi e medici da quei potenti ingegni che furono in Allemagna il Kant ed il Metzger, si riconobbe che nè un ordinario psicologo, nè qualsiasi medico potevano disimpegnare la difficile incombenza. Ma, notato che fu per questa il massimo bisogno di abitudine ed attitudine ad osservare, di avvertire alle relazioni delle cose osservate, e di conoscenza e sostenuto contatto cogli uomini e colla società, si finì a concedere la preminenza ai pratici nèll'arte salutare.

Quando nel libero agire e nel franco opinare dei medici si temette una offesa alle prerogative date dalla legge agli amministratori della giustizia, sottentrò la idea di tutelarne sicuramente i diritti, e ne risultò, colà pure dove sempre ed in ogni caso si voleva provocato il parere dei periti, la aggiunta esplicita, qual è nel § 356 del citato codice di Procedura Civile, o sottointesa, della dichiarazione, che a quel giudizio il tribunale non era obbligato ad attenersi contro la propria convinzione.

La quale dichiarazione siamo ben lontani dall'impugnare; bensì dobbiamo avvertire al sopravvenutone abuso tanto più dannoso, quanto meno il giudice, nel suo agire e sentenziare, veniva frenato dall'intervento nei giudizj di difensori, del publico, de' giurati; e per il quale abuso troppo spesso o si riteneva come semplice formalità l'assistenza del medico, o si pretendeva dirigere l'operato di questo in modo che servisse unicamente alle intenzioni ed al comodo di chi conduceva il processo, o nella non curanza e confutazione del giudizio medico scorgevasi una necessaria prova dell'assoluta supremazia del magistrato. E fu qualche esperienza in somiglianti cose quella, che ci determinava sotto circostanze ben diverse dalle attuali a sostenere il diritto scientifico dei medici

Digitized by Google

a giudicare della gravezza e letalità delle ferite (1). Ciocchè qui si ricorda deliberatamente, perchè gli oppositori d'allora non trovino in questo scritto una rinuncia ai principj da noi tuttora creduti adattati a que' tempi ed a quelle condizioni dell'amministrazione della giustizia sopratutto punitiva.

All'incontro nella imminente attuazione di un sistema fondato sulla pubblicità e guarentigia dei diritti di ognuno, i doveri del giudice inquirente e del medico si avvicinano e si combinano nello scopo di raccogliere la migliore serie possibile di dati e criterj a base dei fondamentali giudizi da prepararsi publicamente, al cospetto dei difensori, e da pronunciarsi talora dai tribunali, più spesso dai giurati. I quali fondamentali e primi giudizj dovendo, nei casi in questione, versare sui quesiti della responsabilità ed imputabilità od, in altre parole, della capacità civile o criminale, è manifesto il bisogno di predisporre e conoscere tutto quanto mai colla scienza dell'uomo sano e malato e colla guida delle leggi può essere dedotto sullo stato dell'animo e dell'intelletto degli individui sospetti in alcuna di quelle capacità, e sulle sue conseguenze in diritto.

B. Così fatto amico concorso della intuizione psicologico-medica e della positiva perspicacia legale viene consigliato, o meglio comandato, dalla esperienza. Nè qui si intende la esperienza invocata dal Prof. Torinese, addotta da tanti altri e superiormente anco da noi, e spettante di preferenza alle così dette alienazioni mentali, ma sì quella fatta dai jurisperiti medesimi e dai magistrati. Imperciocchè sia che le leggi obbligassero, sia che non obbligassero a far sempre concorrere il medico alla ricognizione della dubiosa imbecillità e della pazzia in genere degl'individui da interdirsi e da condannarsi, certo è peraltro che ogni qual volta si trattò dello stato e delle azioni di sordo-muti, di ubbriachi, di epilettici e di uomini sotto il dominio di affetti, di passioni, di appetiti ed istinti, i jurisperiti fecero ragionamenti e dichiarazioni, ed i giudici agirono colla ferma credenza di non abbisognare delle altrui cognizioni speciali, e forti nella propria scienza e perizia vi applicarono o le disposizioni della legge o, nel difetto di esse, i principj altramente desunti e abbracciati. Quali

(1) V. i nostri lavori *Su le lesioni o ferite considerate sotto l'aspetto medico-legale*, e *Commento ai principii medico-legali sulle esioni violente.* Milano 1852.

Digitized by Google

siano state le conseguenze di tale loro condotta, e se eglino da soli bastassero a conseguire solidità ed uniformità di dottrine e di pratiche sopra quegli argomenti e quegli uomini, noi avvisiamo averlo dimostrato nel precedente capitolo (1). Le notizie e deduzioni colà raccolte sembrano mettere fuori d'ogni dubbio, che non si posero rettamente e giudicarono le rispettive questioni se non dopochè, ed in quanto la scienza e la esperienza medica chiamate, o spontanee, furono in grado di contribuire e di vedere accolti dati illustrativi e criterii opportuni a distinguere e pesare i controversi stati dell'animo e dell'intelletto in quelle quattro serie di individui. Colla quale asserzione lungi dal biasimare, s'intende scusare i tentativi falliti dei soli jurisperiti, perchè gli argomenti sono di mista natura e vengono altrettanto giovati colle veggenti induzioni dei tecnici filosofi ed osservatori, quanto dallo spirito positivo dei custodi dei diritti e doveri.

C. Hanno in vero i tecnici e medici attribuzioni esclusivamente proprie nella importante bisogna. Se eglino per l'addietro poterono confonderle con quelle dei giudici e credere, che il loro voto equivalesse al giudizio dei magistrati, lo si dovette in parte alla condotta di questi, che bene spesso loro proponevano per lo scioglimento *la questione della responsabilità, della imputabilità*, in parte al silenzio delle leggi. Le ultime avendo parlato assegnando ai tribunali ed ai giurati il definire assolutamente quel grave punto di questione giuridica, come vi ebbero già dei medici, che declinarono il relativo quesito tuttavia loro diretto, così gli altri tutti hanno da evitare di toccarlo dinanzi al foro criminale. Nel civile poi le domande analoghe, quali sarebbero *se taluno abbia attitudine a fare testimonianza, a prestare giuramento, a testare* e simili, una volta che siano sciolte nella specialità rispettiva del caso, non daranno luogo a ragionamenti e massime di più ampia relazione colle leggi.

La sola applicazione di queste ai casi concreti è quella che deve essere favorita dal medico colla scientifica e pratica raccolta dei materiali necessarii ed opportuni all'uopo. Alcuni legislatori avvisarono emettere apposite dichiarazioni; quali appunto sono le con-

(1) Veggansi gli art. XLV, al XLVIII, per i sordo-muti; gli art. XLXX, al LIV per gli ubbriachi l'art. LVII per gli epilettici, ed il LVIII per gli altri.

Digitized by Google

tenute ai §§ 82 e 83 del codice di Procedura penale dell'Hannover, e nel § 95 del Regolamento Generale di Procedura Penale per l'impero d'Austria del Luglio 1853. Le seconde perchè espresse in termini più generali si adattano in certa guisa anco ai bisogni del foro civile, e per ciò qui si riferiscono.

Nascendo dubbio se l'incolpato abbia l'uso della ragione, oppure sia affetto da una malattia di mente e dell'animo, per la quale potrebbe essere tolta o diminuita la sua imputabilità, si farà esaminare il suo stato mentale e morale di regola col mezzo di due medici.

Eglino faranno una relazione sul risultamento delle proprie osservazioni, collegando tutti i fatti influenti a giudicare dello stato di mente e dell'animo dell'imputato, ed analizzandoli secondo la loro importanza tanto da soli, come nella connessione loro.

Qualora ritengano esservi uno sconcerto della facoltà dell'anima determineranno la natura, la qualità ed il grado della malattia e daranno, tanto in base degli atti, quando dietro le proprie osservazioni, il loro giudizio sull'influenza che la malattia abbia esercitato ed eserciti tuttora, di continuo o ad intervalli, sulle idee, sugl'impulsi, sulle determinazioni e sulle azioni dell'imputato, aggiungendo se ed in quale grado questo stato di perturbamento delle facoltà dell'anima esistesse di già al tempo in cui il fatto venne commesso.

Se attenendosi a somiglianti istruzioni il psichiatro riesce ordinato e lucido nella esposizione dei fatti, appalesa vera dottrina e pratica, si guarda dall'avanzare principj scientifici, che tali in fatto non siano, e si affretta con eguale cura e sollecitudine ad isciogliere i dubii, che pur si presentassero ai magistrati, la sua missione è compiuta ed o vedrà ascoltato il proprio voto, o non dovrà attribuire a sè stesso il non avvenuto convincimento dei giudici.

Egli inoltre si manterrà così nella sua vera sede di perito, anzichè discendere, come pure si vorrebbe da taluno, a quella di testimone. Imperocchè il testimonio nel foro in tanto deve aggiungere conferma a un fatto già avvenuto, in quanto egli lo abbia osservato. All'incontro il perito deve esaminare ed indagare le cose che allo scopo appunto di questi esami ed indagini gli vengono presentate, e deve stare garante della esattezza delle proprie osservazioni e deduzioni. Donde avverrebbe, per esempio e per cogliere meglio la avvertita differenza, che il medico incaricato di una ispezione, il quale riferendone al Tribunale citasse le osser-

Digitized by Google

vazioni ed opere altrui, onde dare al suo voto maggiore forza ed autorità, potrebbe dirsi testimonio in quella parte, in cui afferma che altri vide e scrisse ciò ch'egli dichiara in proposito, e sarebbe sempre quale perito nell'altra, in cui espone e guarantisce il motivato suo parere scientifico.

In qualunque modo si esprima la legge, e qualunque siano le disposizioni del giudice verso il parere medico, a dare a questo una maggiore forza che quella di una semplice dichiarazione testimoniale, staranno le deliberate investigazioni prima eseguite, la esatta e regolare narrazione dei fatti, e le dottrine e pratiche speciali invocate a trarne le migliori possibili conseguenze nel caso concreto a lume de' Tribunali e de' giurati.

D. Un'altra utile conseguenza potrà attendersi il perito Medico dal seguire la via tracciatagli. Troppo spesso lo si accagionò delle difficoltà, che il di lui voto pone, anzichè diradare, alla piena e facile applicazione delle leggi che contemplano gli stati psichici dell'uomo. Nè si crede errare asserendo, che da queste difficoltà derivassero in parte e la tendenza dei magistrati a limitare il di lui intervento, e la facilità dei Jurisconsulti a troncarle, come altrettanti nodi gordiani, colla spada di un articolo di legge.

Se non che in tutto ciò non si avvertì abbastanza a quella imperfezione *relativa ed assoluta* delle indagini condotte ne' singoli casi, della quale si parlò al § XXXVIII di questo commentario. E qui alla vista di quanto, per sentenza di legislatori, si vorrebbe compiuto dal perito medico, fa d'uopo di accennare a due viziose pratiche forensi, per cui il voto medico può riuscire meno utile al magistrato.

Non si creda qualsiasi medico atto a sostenere le delicate parti di perito nelle questioni di psicologia legale.

Non si speri conciliare la esattezza e la verità colla gelosa segretezza dei fatti altramente dedotti e colla massima sollecitudine nelle indagini sì spesso difficili.

La scelta di psichiatri, e la piena opportunità loro data a conoscere ogni circostanza ed atto influente, ed a compiere ciò che da essi richiedono le riferite istruzioni legislative, varranno certamente a togliere *i vizj relativi* altramente possibili e facili nei pareri medici, e le conseguenti difficoltà lamentate.

E gli stessi *vizj assoluti* colle pure assolute difficoltà diminui-

Digitized by Google

ranno notabilmente. Non già perchè sia dato di giungere sempre ad affermare o negare in modo perentorio la presenza dei varii stati psichici dubbiosi ed influenti sull'Uomo ragionevole e libero e sulle sue azioni. Non già perchè abbia a confermarsi in ogni circostanza, e per giudizj costanti e fermi, la verità di quel *principio astratto* ad alcuni sì accetto, che l'uomo non può trovarsi se non se con o senza coscienza de' suoi atti e libertà di elezione, e quindi essere atto od inetto ad esercitare i diritti civili e soggiacere o no ad imputabilità.

Codesti bruschi passaggi dall'uno all'altro stato in natura o non avvengono subitamente, od anche avvenendo, non hanno indizj certi, manifesti e costanti del momento e del modo. *Nei casi concreti* noi tuttodì vediamo acquistarsi gradatamente quelle doti caratteristiche dell'Uomo ragionevole e libero in relazione col graduato sviluppo del corpo e colla educazione variamente possibile e perfetta. — Noi vi scorgiamo spesso la necessaria influenza sia di difetti degli organi dei sensi, sia di malattie fisiche più o meno durevoli — Anche acquistato pieno ed ampio esercizio delle facoltà intellettuali, noi lo osserviamo effettuarsi in diversi modi e con diversa energia e turbarsi sotto stati transitorii del corpo sano e malato; rileviamo lo sviluppo ora rapido e manifesto, ora lento e clandestino di tali alterazioni, e quanto contribuiscano ad accelerarle ed a renderle stabili le complicazioni di difetti e di vizj, di necessità ed accidentalità nella vita umana. — Vi scorgiamo il corso vario, le forme ambigue, le successioni possibili, le cessazioni incerte nell'epoca e nella durata. — Sappiamo per lunga pratica quanto possa esservi di apparente e reale, di difficile e di facile scoperta, di gravità certa e di dubiosa in tutti i fenomeni psichici e fisici onde sono costituite e determinate le irregolari manifestazioni dell'intelletto e dell'animo umano. — Abbiamo a lottare cogli ostacoli annoverati nell'articolo precedente e dobbiamo giudicare, quando dell'individuo qual è sempre e di tutte le azioni sue, quando di una data epoca di sua vita, di un momento talora trascorso, di una serie data di azioni, di una azione soltanto.

Malgrado tutto ciò noi crediamo che valenti medici e psichiatri debbano e possano in molte e molte occasioni somministrare materiali più che sufficienti alla decisione giuridica sulla esistenza o mancanza integrale di capacità civile, di responsabilità, di impu-

Digitized by Google

tabilità ne' singoli individui, in epoche determinate, e per gli atti di cui sia questione. In pari tempo dichiariamo la necessità che talvolta riescano insufficienti que' materiali per doppio motivo, cioè per la natura e le condizioni proprie del subbietto da verificarsi, e perchè l'ingegno, la scienza e la esperienza dell'uomo hanno pur sempre limiti insuperabili.

Nel foro criminale con riguardo allo stato psichico dell'uomo si ammettono la piena giustificazione, la scusa e le circostanze mitiganti la colpa; nel civile si hanno due gradi nell'interdizione e nella inabilitazione, a cui sembra potersi aggiungere un terzo in quelle parziali concessioni e limitazioni dei diritti e doveri civili, le quali osservansi in pratica per alcuni minorenni, pei sordo-muti, pei cretinosi e simili. I dati e criterj per l'applicazione di tali gradi, od altri che si riconoscessero opportuni dai Giurisconsulti e legislatori, siano raccolti da chi ha attitudine speciale e tecnica a raccoglierli nell'uomo sano e malato; e siano valutati e pesati da chi vi sa coordinare e far corrispondere i diritti e doveri riconosciuti dalle leggi; e praticamente sarà raggiunto lo scopo di amministrare giustizia nel miglior modo possibile. Certamente occorre all'uopo eziandio una reciproca intelligenza maggiore della attendibile sotto le circostanze fino ad ora rappresentate e poco favorevoli; ma di essa e del modo di conseguirla speriamo tenere discorso non vago, nè puramente teorico nel seguente capitolo.

Capitolo VII.

LXVIII. I fatti emergenti dalle premesse discussioni sugli stati dell'animo e dell'intelletto umano considerati dalle Leggi civili e criminali e sulla maniera di riconoscerli mettono in evidenza

a) il bisogno di uno scopo unico o principio per tutte le indagini relative;

b) quale debba essere codesto principio;

Digitized by Google

c) in quale modo importi, e.

d) quanto giovi che ad esso si serva nelle necessarie pratiche medico-legali.

LXIX. Qualunque volta in faccia alla legge ed al civile consorzio è questione di diritti da rispettare o da esercitarsi, e di doveri da soddisfarsi o da vedere compiuti, si presuppone nell'uomo la esistenza e la possibilità di usare dell'attitudine sia fisica sia morale richiesta all'uopo.

Questa doppia attitudine non si acquista, non si appalesa, non si usa, non si perde, alla stessa epoca, in eguale misura e proporzione, con analoghe cure, coi mezzi medesimi, sotto identiche forme, per le stesse cause, non che dagli uomini tra loro paragonati, nè pure da un solo e medesimo uomo.

Dopo le relazioni ed influenze reciproche, ammesse in genere ma non determinate nè sempre determinabili, dell'una sull'altra attitudine, ciò che vi ha di meno incostante si è, che deve precedere lo sviluppo fisico, e che la integrità e sanità armonica di esso molto più influiscono sull'esercizio dell'attitudine morale o psichica di quello sia la perfezione della seconda faccia meglio prosperare il primo.

Da queste solenni verità nell'ordine della natura deriva l'altra nell'ordine scientifico, che quando importa applicare ai casi concreti le leggi in relazione a quella doppia attitudine, ed anco alla sola o fisica o psichica, la scienza dell'uomo sano e malato è in grado di contribuire i materiali più utili e maggiori che avere si possano, e che occorrono per la retta amministrazione della giustizia.

Coerentemente a ciò essendoci noi studiati di estendere questo commentario, ci sembra potere risultare da esso, come dall'avere disconosciute o non abbastanza valutate quelle verità naturali e scientifiche ne sia conseguito, che nei quattro codici presi in esame sotto il punto di vista della inattitudine psichica ossia della incapacità civile e criminale

1.° si ammettesse dovere lo sviluppo morale nella età pubere sempre corrispondere al fisico (§§ XLI al XLIV):

2.° si tenesse calcolo dell'influenza di un solo ed in parte, e non

Digitized by Google

di tutti i difetti degli organi dei sensi più necessarii allo sviluppo intellettuale (§§ XLV al XLVIII e LV):

3.° si opinasse severamente di un solo e si tacesse degli altri stati fisici capaci di togliere o sopire temporariamente la attitudine psichica (§§ XLIX al LIII e LVI):

4.° si autorizzasse il dubio sulle maggiori conseguenze possibili degli affetti e delle passioni (§ LVIII):

5.° si accennasse vagamente nel solo Progetto di Codice civile ad altra maniera di infermità della mente, che non fosse imbecillità, demenza, o furore (§ XII F e § LVII):

6.° si preferissero per questi stati morbosi vecchie denominazioni e distinzioni alle più recenti e consentanee al vero per avviso dei medici, ed ai conseguenti principj de' moderni jurisconsulti e codici (Capitolo terzo e quarto):

7.° si introducessero gradazioni e determinazioni degli stati psichici non concordi colla natura e colla osservazione (§§ XXXIII al XXXVII e L, LII, LIII):

8.° si obbliassero le difficoltà molte e notabili a cogliere con giudizio unanime ed assoluto la verità (§§ XXXVIII e LXV): e si favorissero così la severità e l'arbitrio:

9.° si mantenessero, contro il voto stesso della Camera dei Deputati, imperfetti metodi di indagini e verificazioni (§§ LXI al LXIV):

10.° si assegnasse in queste una parte bene scarsa e talvolta inutile ai medici, il cui intervento sarebbe invece dimostrato necessario da prescrizioni di altri Codici e dalla natura stessa delle cose (§§ LXIV al LXVII):

11.° si battesse più facilmente e quasi necessariamente quella via, che è segnata dalla persuasione di eguaglianza tra i mentecatti ed i prodighi (Capitolo I) e si oppone alle tendenze del secolo favorevoli a considerare l'Uomo in tutta la sua dignità fisica, intellettuale e morale.

LXX. Discendendo a tante particolarità affinchè appajano le mancanze, a nostro avviso, notabili, siamo lontani dal dichiararle tutte mancanze assolute.

Sono semplicemente relative, ma nondimeno da segnalarsi, le dipendenti dal metodo seguito nei codici, i quali dopo averne compresi alcuni, ommettono altri dei morbi e stati fisici e psichici,

Digitized by Google

che pur era intenzione o dovere di abbracciare completamente, una volta che si aveva cominciato ad indicarli, a specificarli, a determinarne la influenza in faccia alla legge. E già non abbiamo lasciato di fare analoga avvertenza in più luoghi del commentario.

Chi poi vorrebbe mai censurare i jurisconsulti redattori di un Codice perchè non vi si trovano indicati tutti gli stati dell' uomo sano e malato, nei quali l'esercizio delle facoltà intellettuali può essere mancante o sovvertito; o perchè si assegnarono alle malattie della mente nomi d'incerto significato; o perchè in esse si videro gradazioni e distinzioni non consentanee alla natura ed alla esperienza?

La causa fondamentale delle mancanze tanto assolute quanto relative, ma necessarie, sta

a) nello avere decretata la semplice riforma di vecchj Codici anzichè la redazione di nuovi;

b) nello avere posta quale condizione la preferenza di tali fra i primi che, al confronto di altri parecchj, ebbero adottate alcune massime e pratiche autorevoli più per antica consuetudine, che per appoggio conseguito dalla vera scienza e da un giusto apprezzamento dell' uomo;

c) nell'avere continuato a credere immaturi i nostri tempi, i nostri paesi ad ordinamenti e principj legislativi accolti favorevolmente altrove ed in qualche parte dello stesso nostro Regno;

d) e nello avere appalesata la fiducia, che a considerare e giudicare l'uomo sano o malato di mente e di corpo bastino le formalità dei legislatori padri nostri e non occorra piuttosto il concorso amico della intuizione psicologico-medica e della positiva prespicacia legale di persone bene educate alle teorie e pratiche della epoca attuale.

Certamente sarebbe stato migliore il consiglio di seguire l'esempio dato, alcuni lustri or sono, dagli Stati uniti del Regno di Würtemberg, i quali ammisero i medici *nella loro qualità di medici* fra i rappresentanti della nazione e quindi fra le commissioni legislative. Due vantaggi si sariano allora resi possibili, se non pur anco conseguiti appieno (1). La voce de' tecnici ed osservatori

(1) Un revisore del Progetto di Codice civile, il signor avvocato Musso, riporta fra gli elogi dati al Codice civile Albertino — *che saviamente e profondamente*

Digitized by Google

avrebbe giovato a correggere anomalie ed imperfezioni, quali risultano molte fra le avvertite mancanze. Contribuendo poi dottrine e pratiche non comuni ai giurisperiti, la provata utilità del loro concorso avrebbe agevolato l'abbandono di articoli e di dichiarazioni, la cui conservazione ne'Codici equivale ad una custodia gelosa e non giustificata di persuasioni e credenze oggidì ben modificate nella Legislatura, presso molti Tribunali civili e criminali e mediante il sistema de'Giurati.

Imperciocchè l'epoca attuale non dà l'antica importanza alla fatta conservazione dei vocaboli indicativi la pazzia in genere e le sue specie. Per l'amministrazione della giustizia non occorre conoscere di que'morbi la essenza nè tampoco la definizione, dovendo il giudice andare in traccia e tenere calcolo, non delle loro varie forme riconoscibili talora appena dal medico, ma sì bene di quel loro carattere comune e decisivo, che consiste in tale mancanza o sovvertimento dello esercizio delle facoltà intellettuali, quale richiedesi a costituire la incapacità civile e criminale.

Parimente inutile si presenta la considerazione unica e speciale delle età e dei difetti degli organi dei sensi, quando importa indagarvi non tanto il numero degli anni collo sviluppo fisico più o meno corrispondente, nè la natura ed apparenza dei difetti, quanto, sia nell'une sia negli altri, le note e conseguenze caratteristiche del danno nell'esercizio delle facoltà intellettuali medesime.

Di identica natura, benchè di durata per lo più temporaria e breve, essendo le conseguenze dannose, che si ricercano perchè date passioni ed affezioni dell'animo, e dati stati fisici del corpo sano ed infermo meritino da parte dei tribunali indagini e calcolo, se ne deduce la minore convenienza di accennare, come si fece nei Codici, ad alcuni casi relativi, e se ne ritragge invece una nuova conferma del bisogno di un principio comune, che tutte abbracci le individualità, le circostanze, le condizioni, le gradazioni, in cui può essere dubioso e, mediante cognizioni speciali e tecniche, riconosciuto lo stato dell'animo e dell'intelletto dell'uomo.

E questo principio, lungi dal mancare, venne da molti lustri ad-

si esaminarono e si definirono le questioni di architettura e di idraulica legale — ed aggiunge la notizia che — *compilarono questa parte del Codice gli illustri ingegneri Bidone, Melchiorre e Bonsignori.* (Vedi le sue Proposte. Torino, 1860, pag. 146).

Digitized by Google

ditato alla meditazione de'jurisperiti e de'medici, quale punto a cui devono convenire alla fin fine e per cui possono accordarsi le indagini degli uni e degli altri; ed anzi, ciocchè più monta, trovò la meritata sede in qualche Codice.

LXXI. Sino dal principio del secolo giurisconsulti da un lato, medici e psicologhi dall'altro, notarono la convenienza e la necessità, ed in varie guise tentarono di bene intendersi ed accordarsi a vicenda nel determinare quale sia realmente e come debba definirsi lo stato psichico *indispensabile ed a tutti i casi comune* dell'uomo rimasto o divenuto incapace ad esercitare i proprj diritti civili ed a soggiacere ad imputabilità delle proprie azioni. Anche in ciò le maggiori illustrazioni vennero dalla Giurisprudenza criminale (1) per le molte e varie occasioni avute ad applicarne i principj: e vi concorse pure efficacemente la Psichiatria prosperando ed elevandosi ad ampia ed ordinata dottrina. Si procedette però dapprima per la via delle esclusioni.

Le così dette alienazioni mentali, perchè scopo di una antica e quasi esclusiva considerazione, parvero per qualche tempo sufficienti all'uopo, qualora con una voce generica, p. e. di pazzia, manìa, demenza e simili, potessero essere tutte abbracciate ed intese. Ben presto però le molteplici loro forme, e più il loro confondersi, succedersi, complicarsi, e più ancora il fatto che individui, lontani dall'essere affetti da alcuna forma speciale di alienazione mentale, risultano talvolta non meritevoli di imputazione, condussero a ritenere vano il tentativo di bene contrassegnare il detto psichico stato col solo nome di pazzia, d'infermità della mente.

Piacque ad alcuni altri qualificarlo siccome quello di uomo fuori de'sensi, non consapevole di sè, il *non compos sui* degli Inglesi. Ma tali non si osservarono nè si poterono chiamare dai Psichiatri quei molti realmente pazzi, che od in preda ad allucinazioni, o dominati da fissa idea, o sotto la forza di sensazioni imperiose conduconsi scientemente, deliberatamente, con sagacia, a preparativi, ad atti spesso delittuosi e sempre consentanei al loro modo di vedere e sentire sia fisicamente, sia moralmente.

La stessa mancanza caratteristica della ragionevolezza, il concetto di *privo della ragione* sarebbesi dimostrato insufficiente a rappre-

(1) V. il § LXIII di questo commentario.

Digitized by Google

sentare lo stato psichico di cui è parola, à motivo di due serie di fatti. La prima (e secondo noi dei più validi) abbraccia fatti analoghi agli addotti contro la generica espressione di pazzo, demente, ecc., dappoichè vi hanno pure molti individui autori di atti non imputabili, e stativi condotti per errore ed imperfezioni de' sensi e loro organi, da malattie fisiche senza delirio ecc. La seconda è costituita dai casi di *mania senza delirio* del Pinel, di *mania senza sovvertimento della ragione* del Reil, di *amentia, melancholia, fatuitas occulta* del Platner: nei quali però noi vediamo piuttosto *nei subbietti dell'osservazione* o accessi semplici di una mania periodica non prima avvertita e conosciuta nel suo corso, od uomini mossi irresistibilmente da sensazioni e da imagini di cui conoscono la fallacia senza potere liberarsene; e *negli osservatori* una giusta tendenza a combattere l' errore di chi per l'addietro riteneva la pazzia quale malattia del solo intelletto ed i pazzi incapaci di condurre un ragionamento.

Un quarto tentativo, in senso peraltro opposto, fu quello dei Criminalisti, che avvisarono di specificare nei Codici i casi, in cui le azioni ed ommissioni non devono essere imputate a chi vi incorse. Superiormente se ne addussero degli esempj (§ XXVI), i quali basteranno altresì a giustificare l'opinione contraria al metodo. Esso finchè si tratti di dare una indicazione approssimativa, una guida, può essere di qualche utilità ai jurisperiti nella pratica amministrazione della giustizia. Ma quei turbamenti dei sensi, quegli errori, quella ignoranza delle conseguenze delle proprie azioni (del Codice austriaco), quella incompleta indicazione dei casi (de Codice del Granducato di Baden), e quelle espressioni od analoghe o pei sordo-muti ancora più vaghe (dei Codici dell' Hannover e di Oldenburgo), con cui si credette servire alla bisogna, offrono la prova più convincente, che il metodo stesso non equivale ad un principio scientifico, di generale applicazione a tutti i casi possibili, e dal quale possano essere dirette e giovate tutte le indagini ed operazioni a compiersi da chi vi è chiamato dalla natura del subietto e dalla legge.

E con queste considerazioni speriamo eziandio di avere qui, come in luogo più opportuno, assegnato il loro valore tanto alle inchieste speciali, alle quali sogliono spesso ricorrere i Tribunali, e di cui pure si diedero esempj (§ XXV), quanto alle fatte ed alle

Digitized by Google

specificazioni ulteriori, che si facessero nei Codici, dei casi d'incapacità civile e criminale. Amendue questi mezzi risultano in vero di utilità incerta, parziale, e contribuiscono a rendere praticamente più difficile la necessaria demarcazione di ciò che può spettare al medico, e di ciò che deve sempre compiersi dal Giudice.

LXXII. Sopra basi migliori riposavano i riferiti voti dei jurisconsulti Sacaze, Ney e Carmignani (§ XXIV) seguaci di quella via, che noi ricordiamo con compiacenza di avere battuta sino dai primi passi della nostra carriera pratica e cattedratica di Medicina Legale.

Dopo che ci si erano offerte opportunità a vedere più rettamente (sino dal 1823) lo stato di que' maniaci ragionanti a cui sopra alludevasi, di frequentare per più mesi (nel 1826) uno dei più grandi manicomii di Europa, e di riconoscere e far riconoscere da Colleghi la impossibilità di qualificare altramente che col titolo di mancanza di *libertà morale*, di *libero arbitrio*, lo stato psichico di uomini più volte a vicenda passati ora quali delinquenti nelle carceri, ora quai sospetti di pazzia in ospedali, non abbiamo esitato ad abbracciare pienamente le opinioni dell'illustre Henke (1), ed a sostenere nelle lezioni nostre in Padova (dal 1830 al 1837) che la presenza o mancanza della libertà morale, del libero arbitrio, costituisce il carattere distintivo, essenziale e costante della capacità od incapacità civile e criminale, e quindi l'unico principio, la cui concorde ammissione assicurava la desiderata intelligenza fra i giurisperiti ed i medici.

Giova quì consegnare nel loro tenore gli argomenti svolti ne' prolegomeni di quel breve Trattato psicologico-medico-legale ai nostri uditori medici.

La ragione ed il conseguente libero arbitrio o libertà morale dell' uomo innalzano quest' essere sopra gli altri tutti del regno animale, e costituiscono la di lui particolare natura. La verità di questo assioma venne riconosciuta dalla Giurisprudenza, la quale presuppone come propria dell' uomo più semplice al pari che del meglio educato la libertà, ossia la facoltà di agire in piena coscienza di sè medesimo e dietro l' idea del vèro, del buono, del bello, del giusto, dell'onesto, del dovere, della virtù, insomma dietro i dettami della ragione indipendentemente dagli stimoli dei sensi. Sopra ciò in fatto si fonda qualsiasi legislazione, che come rappresentante della ragione assicura cogli ordini suoi la libertà

(1) V. la sua opera *Abhaudlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin* 2.° *Ausgabe* II. Band, Leipzig 1823, pag. 225.

Digitized by Google

esterna dei membri dello Stato. Le leggi pertanto sono dirette soltanto ad esseri ragionevoli e liberi. Esse non hanno forza alcuna per gli uomini non liberi moralmente, cioè per quelli che non sono conscii di sè medesimi e mancano della facoltà di determinarsi di per sè ad azione veruna. Per ciò non si può pretendere la esatta osservanza delle leggi stesse se non da quelli, i quali perchè ragionevoli e liberi le conoscono e ne intendono la voce; e quindi l'amministrazione della giustizia non può farsi che entro la sfera della libertà morale, nè si passa alla applicazione della legge se non se quando le inquisite persone si riconoscono come libere moralmente.

Qualora pertanto vi ha dubbio su di ciò, ed il Giudice abbisogna della decisione di un medico psicologo, ben poco gli importa di sapere, se gli individui esaminati sieno pazzi, imbecilli, furiosi e simili, ma egli è appunto sulla loro libertà morale che la giurisprudenza deve ricevere schiarimenti dalla medicina.

Dietro questo principio il Jurisperito deve chiedere — se la persona da esaminarsi si possa o non si possa considerare moralmente libera, e ciò o abitualmente od all' epoca in cui fu commessa una data azione, la quale lascierebbe dubitare della sua libertà morale. — Il medico legale poi deve rispondere a queste questioni in modo affermativo o negativo, secondo il caso ed i principj della sua scienza. E tale decisione medica sulla presenza o mancanza della libertà morale in un dato individuo soddisfa pienamente allo scopo dell'esame ed alle mire legali, perchè gli individui moralmente non liberi sono quelli, che il jus civile riconosce incapaci di godere i diritti proprj dell'età, del sesso e dello stato loro, che il jus criminale non condanna se commettono azioni contrarie alle leggi, e sopra i quali le autorità politiche devono attentamente invigilare, affinchè dai loro atti violenti non venga punto compromessa la pubblica sicurezza.

LXXIII. Oggidì, dietro nuove occasioni avute a verificarla in pratica, siamo tuttora convinti della aggiustatezza di quel generale principio, nè ci dipartiremmo dalla idea di raccomandarlo qual fu primitivamente espresso, se un recente Codice criminale non lo avesse accolto e professato con parole alquanto diverse; se queste non ci apparissero tali da corrispondere meglio anco ai bisogni del foro civile; e se attenendosi ad esse non si potesse egualmente offrire la dimostrazione dei due ultimi punti abbracciati dalla tesi fatta argomento di questo capitolo.

Già i nostri lettori ricorderanno (§ XXVIII) il § 34 Titolo III del Codice penale toscano così concepito:

« Le violazioni della legge penale non sono imputabili, quando « chi le commise non ebbe coscienza dei suoi atti e libertà di « elezione ».

Digitized by Google

Ad esso fa d'uopo coordinare il § 64 dello stesso Codice del seguente tenore:

« Quando l'agente si trovi in uno stato vicino a quello, che se-
« condo l'articolo 34 esclude interamente la imputazione, i tribu-
« nali sono autorizzati a discendere

« *A*) ad una specie penale inferiore, se la pena minacciata al de-
« litto è assolutamente determinata: »

« *B*) al di sotto del limite inferiore, o ad una specie penale in-
« feriore, se la pena minacciata al delitto è relativamente deter-
« minata ».

Codesto concetto, *coscienza de'suoi atti e libertà di elezione,* per più titoli risulta meritevole di ampia adozione ed applicazione.

Esso meglio che l'altro di *libertà morale,* di *libero arbitrio* rappresenta in certa guisa le graduate operazioni della intelligenza e razionalità umana, il cui pieno sviluppo e la cui rettitudine escludono ogni incapacità civile e criminale. « La mente sana, scriveva il celebre Romagnosi, non è che la facoltà di *apprendere,* « *qualificare e conformare le nostre idee* in modo che *adatte alla* « *nostra comprensione* ci pongano in grado di *agire con effetto* « *preconosciuto* come il *più degli uomini* sogliono fare (1) ». Tale è in vero il processo per cui la razionalità virtuale ed incipiente nella infanzia passa ad essere attuale, perfezionata, e capace di modellare le azioni individuali alle universali degli uomini ed alle prescrizioni della legge.

Colla scorta di esso nel foro civile riesce naturale e facile la distinzione dei molti che giungono ad apprendere, a qualificare, non a conformare le proprie idee ed a giudicare; o che non arrivano a qualificare le superiori alla comprensione loro; o che non sanno determinarsi a trascegliere ed agire; o che vi si determinano in modo contrario alle leggi ed alle consuetudini sociali. Donde viene manifesto e filosofico il modo di applicare ai casi varii la legge, ricorrendo o alla interdizione, od alla inabilitazione, od alle altre parziali sia concessioni sia limitazioni dei diritti civili, che sono in pratica.

Nello stesso foro criminale sarà dato talvolta di avvantaggiarsi della duplice idea che questo concetto abbraccia. È noto come

(1) V. il di lui discorso *Che cosa è la mente sana?* Milano 1827 pag. 93.

Digitized by Google

molti pazzi sappiano ciò che fanno, passino scientemente ad agire e ne conservino anco memoria; dimodochè non manchi loro la coscienza dei proprj atti; e non pertanto vengano a questi imperiosamente indotti da tale stato fisico-psichico, che toglie loro la libertà di elezione. Identiche separazioni giova pure ammettere nella considerazione di altri stati psichici valevoli a togliere od almeno a diminuire la imputazione di atti sotto di essi compiuti.

In fine, dal citato § 64 del Codice penale toscano apparisce in qual modo la legislazione criminale ammetta ed intenda di valutare i giudizj di verosimiglianza, di probabilità, i quali, inevitabili di loro natura, vanno in pratica a riescire la causa insieme ed il fondamento dei varii gradi di imputabilità.

Perlochè l'odierno stato della psicologia, medicina e giurisprudenza appoggia l'avviso quì da noi formulato, che si abbiano a riconoscere

I. la mancanza nell'uomo di coscienza de' suoi atti e libertà di elezione quale carattere essenziale e costante della incapacità civile e criminale:

II. la convenienza di prendere in ciò a modello il Codice penale toscano e di ammetterne la massima fondamentale a base dei corrispondenti articoli del Codice civile:

III. la possibilità di condurre i medici ed i giurisperiti a piena reciproca intelligenza nelle indagini e decisioni rispettive, abbracciandone lo scopo ed il generale principio col quesito — *se, in quanto, e perchè, lo individuo da esaminarsi abbia o no, oppure, a data epoca, avesse o no coscienza de' suoi atti e libertà di elezione:*

IV. e quindi, insieme alla maggiore certezza, la necessità, che la concorde e costante opera dei medici a fornire ai giurisperiti i materiali di cui abbisognano, contribuisca alla retta amministrazione della giustizia.

LXXIV. La rappresentata ammissione esplicita nella legislatura penale del concetto racchiuso nelle proposizioni I. e II. segna un maggiore allontanamento dalla via del terrore, sulla quale molti criminalisti procedettero e pur troppo intendono tuttavia di procedere anco fra noi. — Essa documenta che l'uomo non vi deve essere considerato un semplice automa, un ente animale bisognoso di venire frenato unicamente dal rigore della legge, dalla severità del castigo. — Essa tende a che nella disamina delle azioni umane

Digitized by Google

non si lasci da parte la loro intrinseca natura, ed equivale alla disapprovazione della pratica di classificarle (in crimini, delitti e contravvenzioni) dietro il solo fatto materiale ed arbitrario della pena loro assegnata nei Codici. — Estesa poi opportunamente ai varii casi contemplati dalla legislazione civile, essa fa assegnare ai prodighi il vero loro posto fra i viziosi ed immorali, o fra i deboli ed incauti; eguaglia i metodi di sorveglianza, di determinazione, d'intervento della legge per tutte le forme di alienazione mentale; e rende possibile la considerazione di tutti gli altri stati psichici dell'uomo, in cui e per cui giova prevenire ed impedire la lesione de'diritti e doveri civili suoi ed altrui. — Essa pertanto corrisponde ai nostri tempi, ai nostri paesi. Perocchè, in quanto spetta ai riguardi dovuti alla Umanità intelligente e razionale, i popoli italiani, quali si appalesarono al mondo incivilito nel 1859 e 1860, sono in diritto di ripetere molto e molto dal loro Governo Nazionale, dai loro Legislatori; e questi non possono, senza grave taccia, disconoscere la propria odierna missione.

Dalla quale forma parte eziandio il giusto apprezzamento delle proposizioni sotto III. e IV. tendenti a fare raccogliere e preparare quelle prove maggiori e più convincenti, che avere si possono, ogni qual volta si tratta di decidere sullo stato psichico dubbioso di un Uomo. « Il est évident pour nous, scriveva il più volte lodato « Rossi, que c'est dans sa conscience, que le juge du fait doit puiser sa convinction, et que nul n'a le droit de lui en demander « compte. Mais cela ne veut pas dire, qu'on lui laissera une liberté absolue quant au mode de se procurer les moyens de convinction, que toute preuve sera admissible, et pourra être administrée d'une manière quelconque. Un juré pourra-t-il ne pas « assister à une partie des débats, parce que sa convinction sera « déjà formée, et qu'il l'estimera pleine et inébranlable? Tous, juges, accusateurs et parties, ont droit à la liberté; tous ont le « devoir de la renfermer dans certaines bornes, de la soumettre « à certaines règles (1).

E fra le regole meglio adatte ai casi in questione è certamente quella di giovarsi delle cognizioni speciali dei tecnici. Nello stato attuale della Psichiatria e dopo la felice esperienza fatta in varii

(1) Opera citata Vol. I, p. 30.

Digitized by Google

paesi di Europa non si può dubitare della necessità in moltissimi casi, della utilità in tutti, del concorso di essa ad illuminare od a sorreggere i dettati della Jurisprudenza. Quel dubbio fu già altrove combattuto abbastanza (§ LXV), e fu anche indicato fino a qual punto debbano intervenire i medici periti, i psichiatri (§ LXVII). Resta a vedere se, ed in quanto il loro intervento abbia ad essere costante e più utile perchè diretto all'unico scopo e dal principio generale superiormente stabiliti.

LXXV. Tutti i casi, nei quali può presentarsi il bisogno di sciogliere nella sua integrità, oppure nell'una o nell'altra delle sue parti il formulato quesito, riduconsi alle cinque serie seguenti.

Alla *prima* si riferiscono quelli in cui la attitudine ad avere coscienza de'suoi atti e libertà di elezione *non si è ancora sviluppata e perfezionata* nell'uomo. Ciò vedesi nella età impubere; quando lo sviluppo corporeo ritarda oltremisura; se vi ha debolezza ereditaria d'intelletto (cretini, semicretini, cretinosi); se sussistono difetti organici, come quelli sopratutto de' sordo-muti e de' ciechi dalla nascita. Codeste cause equivalgono tutte ad altrettante imperfezioni od alterazioni organiche del corpo umano; sono tutte di varia entità e natura, di varia durata, più o meno capaci di diminuire sotto favorevoli circostanze, e di cessare eziandio col tempo, colla educazione, taluna in forza della stessa esperienza. I loro effetti si estendono a quella lunga scala, che abbraccia la semplice tardità e scarsezza d'ingegno sino alla vera imbecillità ed al cretinismo, nonchè a tutte quelle varie e più o meno facili turbe dell'animo, che sogliono spesso andarvi compagne. Egli è poi ad essi, che hanno ad essere commisurati nei casi individuali gli effetti della applicazione delle leggi civili e criminali. Come, a tenore delle osservazioni già esposte (§ LXXIII), risulta che nella questione si racchiudono i dati più salienti per tale applicazione da farsi di necessità in varii gradi; così è manifesto, che il raccogliere, il coordinare, il valutare le prove fisiche e morali della esistenza stabile o temporaria dei dati medesimi, se può talvolta essere opera agevole, anco mediante le sole ispezioni od interrogazioni del Giudice, ben più spesso, e sopratutto quando sono maggiori i dubbii sull'entità e sulla durata, esige cognizioni speciali sull'uomo sano e malato, e ripetuti esami e confronti degl'individui e del loro stato ad epoche ed in maniere diverse. Quando pertanto tale raccolta,

Digitized by Google

coordinazione e valutazione siano affidate al medico e da esso compiute in modo da offrire una motivata risposta al quesito, i Tribunali ed i Giurati saranno in posizione di meglio giudicare degli uomini e dei fatti.

La serie *seconda* abbraccia i casi, nei quali sono cause puramente fisiche quelle, che *tolgono temporariamente* la già acquistata coscienza de' proprj atti e libertà di elezione. Così avviene, per esempio, nella ubriachezza, nello stato fra il sonno e la veglia; la cui facile simulazione o falsa rimostranza, come pure la varia influenza a privare l'uomo di quelle sue doti caratteristiche, sogliono per lo più giudicarsi senza l'ajuto dei medici. Non pertanto si vide quanto questi contribuissero ad illustrare i punti spettanti alla prima. Mediante le loro indagini tecniche sugli individui sospetti di ubriachezza, sul tempo e sulle circostanze in cui questa si dicesse contratta, e sulla qualità, forza e quantità delle sostanze inebrianti, può essere scientificamente constatata la difficoltà o facilità di realmente contrarla a caso o deliberatamente, e dietro abitudine più o meno inveterata. Mediante poi lo scopo, prima vago ed incerto, ora bene determinato, prefinito alle indagini stesse, si avrebbero col voto medico tali risultamenti, sopra i quali basando i dettati giuridici si sottrarrebbero alle censure già toccate con lungo discorso (§ XLIX al LIV). Non meno vantaggiosi sono i dati, che ad uomo di dottrina e pratica speciale presentano dall'una parte le condizioni fisiche e le abitudini dell'individuo, dall'altra l'ora, il momento ed il modo in cui questi venne tratto dal sonno, a precisare le reali conseguenze psichice di quell' improvviso risvegliamento, nei cui primi istanti si fossero compiute azioni sospette.

La *terza* serie racchiude le varie malattie del corpo accompagnate o seguite da fenomeni di affezione psichica, e sotto le quali vedesi l' uomo con la coscienza de' suoi atti e libertà di elezione *più o meno a lungo e profondamente turbata.* Quì appartengono di preferenza le febri ed infiammazioni acute con delirio, le ferite di capo, il sonnambulismo, l'epilessia ed altri morbi del sistema nervoso; dei quali tutti si parlò nell'articolo LVII in modo da dimostrare — la frequenza e varietà dei casi, — la necessità di rilevarne le speciali forme, condizioni e gravezza in tante occasioni e per cause non abbastanza ricordate nella pratica del foro civile e criminale, — e la molta parte dalla natura stessa del subietto resa

Digitized by Google

di esclusiva pertinenza dei cultori dell'arte salutare. I quali se in luogo delle parziali e giuridiche questioni sull'attitudine dei malati *a far testamento, a dare testimonianza, a rispondere di ommissioni, di atti violenti commessi,* e simili, avranno dinanzi agli occhi la filosofica e generale, potranno fornire tali risposte che racchiudano gli elementi opportuni per tutte le provvidenze e decisioni di legge.

Nella *quarta* voglionsi collocare quelle *momentanee mancanze* della coscienza de'suoi atti e libertà di elezione, a cui l'uomo può essere condotto da passioni ed affetti al massimo grado. Il discorso fattone all'articolo LVIII mirò a persuadere la possibilità di esse mancanze con argomenti tratti dalla scienza ed esperienza medica, ed accennò alla utilità dell'intervento dei Psichiatri a cogliere i caratteri distintivi dell'uomo spinto bensì ad azioni violente da passioni, affetti ed istinti, ma non indegno di giustificazione, di scusa e di minori castighi. Poichè però la pratica forense sarebbe contraria a tale intervento, non è fuori di luogo la osservazione, che gli argomenti più fondati e positivi ad abbracciare miti giudizj possono essere forniti dalla sola Medicina, dimodochè il rifiutarne il concorso sarebbe indizio di assoluta aderenza al sistema criminale del terrore.

a) Dell'omicidio volontario provocato dall'offesa più grave all'onore conjugale e tuttavia, giusta il § 561 del nostro Codice penale, da punirsi col carcere, scrisse il Rossi: « Le mari qui, *im-* « *patientia justi doloris,* donne la mort à sa femme et à son com- « plice surpris en flagrant délit, est excusable ». Se il medico verificasse nell'infelice marito la preesistenza di qualche malattia fisica, la soppressione poco prima avvenuta di un flusso emorroidale, la retrocessione di un erpete, una notevole congestione sanguigna al capo, od altra qualsiasi causa organica e fisica capace di rendere l'offeso maggiormente disposto ad abbandonarsi a cieco sdegno e furore, si avrebbero validi motivi a ritenerlo, se non pure privo della coscienza de' suoi atti, certamente della libertà di elezione, cioè della facoltà di vedere praticamente il bene di fare, ed il bene di non fare.

b) In altri casi, temporarii stati fisiologici del corpo, od ordinarie conseguenze di malatie ad accessi contribuiscono ad esaltare la sensibilità nervosa, ed a rendere più facile e grave la impres-

Digitized by Google

sione esercitata da quanto può spingere all' ira, alla disperazione e, sotto tali passioni ed affetti, ad azioni ed omissioni delittuose in astratto, ma in concreto degne d'altro giudizio. Il solo medico è in grado di rettamente valutare la ordinaria disposizione all' ira ed alla vendetta degli epilettici; la influenza della mestruazione, della gravidanza, del parto, del puerperio a porre l'animo della donna in agitazioni ed angustie superiori alla ragionevolezza di lei; lo stato reale dei nostalgici, degl' ipocondriaci, delle isteriche al confronto dei bisogni da essi provati di sottrarsi alle oppressioni ed affanni a loro sì comuni.

c) Lo scopo stesso, le cagioni, e l'epoca di atti commessi od ommessi sotto passioni ed affetti possono meglio calcolarsi da quegli, che la scienza ed arte da lui professate ammaestrarono a vedere — quanta maggiore forza eserciti sull' animo umano la idea di allontanare da sè pericoli reali e temuti, al paragone di quella di procurarsi soddisfazioni e piaceri: — la impressione profonda fatta dalla continuata presenza in luogo dell' individuo od oggetto, ond' è mossa ed alimentata la straordinaria emozione: — la difficoltà di prevenire che tosto non prorompano a violenze, o cadano in obblio d'ogni cosa individui soprafatti d'improvviso da tali massime vicende della vita umana e sociale, che valsero a condurre altri a gravissime malattie, ad alienazioni mentali, a morti subitanee. — E con osservazioni ed esperienza pratica di tal natura è altresì più agevole, in massima generale, il giudicare dell' influenza che pur hanno il carattere, il modo di vita, i costumi, la educazione, lo stato, i legami e rapporti sociali delle inquisite persone, e le stesse presupposte conseguenze degli atti o delle ommissioni, a frenare o secondare l'impeto di passioni ed affetti da porre sulla bilancia della Giustizia.

d) Non può inoltre essere passata sotto silenzio la frequenza con cui passioni ed affetti agiscono simultaneamente con vere alienazioni mentali latenti o non per anco state riconosciute. Gli esempj offerti in opere di medicina legale sono molti, autorevoli; e noi medesimi ne ebbimo ad osservare. È manifesto in somiglianti casi, che senza il generale principio proposto non si potrebbero formulare quesiti e risposte appieno soddisfacenti, e che le decisioni del dubbio, se gli atti illegali commessi siano da attribuirsi alle une od alle altre delle due serie di cause simultanee, sono di medica

Digitized by Google

spettanza. Devesi di fatto partire dalla conoscenza dei sintomi essenziali delle infermità della mente, della possibilità che gl'individui conservino attitudine a discorsi ragionevoli, a risposte ordinate, e nondimanco soggiacciano a fissazioni, ad idee chimeriche clandestine, e della molta parte che quest'ultime sogliono avere nel determinare gli uomini ad atti illegali. Che se poi la presenza di qualche malattia fisica aggiungasi ad accrescere la sensibilità ed irritabilità, sia in generale, sia a date epoche specialmente; o pure valga a mettere in attività la preesistente disposizione ereditaria alla pazzia, tutto ciò non è dato arguire se non se dietro esatte indagini tecniche.

e) Erroneo per ultimo sarebbe il timore, che l'intervento del medico contribuisca a proteggere il vizio, l'immoralità, il delitto dalla spada della giustizia. Ciò può sospettarsi soltanto da coloro che non distinguessero la libertà del moralista dalla libertà del medico-legale. Nell'uomo immorale vi ha una volontà che agisce liberamente sapendo di non secondare la ragione, ma sì gli appetiti ed istinti, e la quale potrebbe astenersene. La volontà all'incontro di chi dal Psichiatro potrà essere riconosciuto mancante di libero arbitrio, ossia di coscienza de'proprii atti e libertà di elezione anche sotto passioni ed affetti violenti, è una volontà spinta da elementi morbosi somatici e psichici, la quale non potrebbe fare a meno di agire. La giusta ponderazione di quegli elementi è opera essenzialmente tecnica, che deve essere tanto più di leggieri lasciata ai Psichiatri chiamandoli ad occuparsene, quantochè d'ordinario sono medici non responsabili del loro giudizio, perchè non videro gli inquisiti, quelli che somministrano le armi più forti ai difensori dei veri colpevoli colla presunzione di pazzie ed imbecillità preesistenti.

La *quinta* serie è formata dalle così dette alienazioni mentali, di cui *la mancanza* di coscienza de'proprii atti e libertà di elezione, è carattere distintivo ed essenziale, ma ben di rado sì manifesto ed indubitato da non abbisognare, che la presenza di esso venga scoperta o confermata, e la sua comparsa, la durata, e la varia serie di sintomi, ond'è accompagnato, non abbiano ad essere illustrate e chiarite coi lumi dell'odierna Psichiatria. Quanto si addusse in proposito negli articoli XXXVIII e LXV dispensa quì da ulteriore discorso.

Digitized by Google

LXXVI. Bensì importa far rilevare, che colla introduzione del discusso principio generale non viene ad essere punto cangiata la posizione del medico al cospetto dei Tribunali, dei Giudici e dei Giurati. Già il formulato quesito colle parole = *se* — *in quanto* — *perchè* = gli prefinisce il dovere di discendere a maggiori specificazioni quando il giudizio non potesse essere positivo nè pel sì nè pel no, e di aggiungere poi sempre i motivi per cui egli venne ad emettere, qualunque essa siasi, una risposta. Ciò equivale alla conservazione e conferma della parte, nel raccogliere e preparare materiali tecnici e basi alle sentenze giuridiche, assegnatagli mediante i ragionamenti ed i fatti esposti negli anteriori articoli LXVI e LXVII. Avvi anzi la vantaggiosa differenza, ch'egli conosce di potere passare in perfetta intelligenza coi giurisperiti e corrispondere ai loro desiderii ed alle esigenze della legge, quando giunga a conformare le prove ed argomentazioni tecniche e scientifiche in guisa che ne risulti ciò che esso è in grado di vedere, opinare e dedurre intorno alla coscienza dei proprj atti e libertà di elezione goduta o no dalle persone sottoposte ai suoi esami.

La Medicina non arriverà sempre a dire come sia avvenuto, che una affezione primaria o secondaria del sistema cerebrale abbia privato l'uomo di libero arbitrio, nè ad iscoprire il processo morboso e le cagioni valevoli sotto tutte le circostanze ad indurre nelle funzioni vitali del cervello un turbamento sì grave da alterare eziandio nelle loro basi e direzioni le facoltà di volere ed agire. Sempre però si avranno dinanzi gli occhi una causa ed un effetto; e questo fatto manifesto sarà quello, che si spiegherà dal medico bene esercitato nella Antropologia e Psicologia. Porre a confronto mediante una esattissima indagine la costituzione somatica e psichica di un individuo col grado intensivo ed estensivo di azione di una causa o di una serie di cause somatiche e psichiche, tale diverrà il subietto di intuizione psicologico-medica, donde alla vera scienza ed esperienza fia dato cogliere conchiusioni fondate e opportune. Imperocchè quanto sarebbe erroneo un assioma generale, che attribuisca ai fenomeni di morbo corporeo per sè stessi valore sufficiente a farne argomentare avvenuto un sovvertimento nell'esercizio della potenza intellettuale, altrettanto sarebbe assurdo il rigettare le mille e mille osservazioni autorevoli sulla esistenza di tali stati anormali del corpo i quali, senza dare luogo

Digitized by Google

allo sviluppo di forme sostanzialmente distinte di malattie psichiche, valgono ad influire moltissimo sulla libertà di volere ed agire, siccome è provato dalle molte alienazioni mentali in manifesta connessione e dipendenza con malattie del cuore, del fegato, degli organi genitali, ecc.

Egli è adunque con tali e tanti elementi di dottrina e di pratica che il valente Psichiatro si presterà alle inchieste dei giurisperiti in guisa, che produrrà una risposta affermativa o negativa sul punto di questione generale, e se egli non riescirà a dare un parere positivo lo si dovrà ascrivere ai limiti posti all'ingegno umano ed alla astrusa natura dell' argomento. La quale ultima osservazione, già fatta altrove in più luoghi, richiama alle altre aggiuntevi. Anche quando sussistano dubbiezze, ed il medico si trovi più o meno esitante ad affermare la presenza oppure mancanza nell'uomo esaminato di coscienza de'suoi atti e libertà di elezione, esso servirà abbastanza al proprio dovere adducendo i motivi di dubio e di sua esitanza e conchiudendo, a tenore dei casi, con un parere di — semplice — grande — massima — verosimiglianza.

Una tale distinzione eserciterà pur sempre influenza sulle deliberazioni giuridiche, e guiderà alle misure medie e di transizione già previste dalle leggi civili e criminali. Perocchè in due casi soltanto il Giudice inquirente ha assoluto diritto di non essere sodisfatto del voto del medico; cioè quando questi non avesse esaminate e considerate cose e circostanze importanti per quello, o quando il primo affermasse cosa non vera a giudizio del secondo. Ora è ovvio il vedere, che col metodo tracciato eglino devono più difficilmente aver luogo. Che se mai l'uno o l'altro si avverasse, sottentra allora la provvidenza prestabilita in massima dai §§ 355 del Codice di procedura civile e 155 di quello della penale; quella cioè delle interpellazioni degli stessi o di altri periti. Senonchè le pratiche saranno sempre più agevolate, perchè si avrà determinato il punto di reciproca intelligenza.

Ed è inoltre a calcolarsi il vantaggio della cura ingiunta ai primi periti di tutte raccogliere ed addurre le ragioni del proprio voto; perchè qualora anche colle seconde inchieste si avessero risultati insufficienti, rimarrebbe adito a sottoporre ogni documento ed avviso medico al definitivo giudizio di un Consiglio, di una Commissione, di una Facoltà di Medicina, siccome è consuetudine di altri Stati.

Digitized by Google

Della quale consuetudine, riguardo al modo di correggere i primitivi difetti delle perizie mediche, non a caso si fece quì parola, inquantochè la sua ammissione eziandio per altri punti di contatto della giurisprudenza colla medicina viene consigliata da ciò che siamo in debito di aggiungere nel seguente capitolo.

Capitolo VIII.

LXXVII. La rivista ne' quattro codici di molti articoli attenenti all' Uomo fisico avvalora i giudizj espressi sui relativi all'Uomo morale, vi lascia scorgere le medesime cause d' imperfezione, e concorre a consigliare i mezzi, che non possono mancare ai Legislatori, ed al Governo, perchè gli italiani del nuovo regno siano trattati e giudicati dietro i dettami dell' odierna antropologia e giurisprudenza.

LXXVIII. Sino da principio abbiamo espressa la speranza, che la trattazione piena di un oggetto primario e difficile, qual è appunto la psicologico-medica dell' incapacità civile e criminale, possa contribuire a dare *valore a quelle eccezioni, che in modo sommario si muovessero sopra articoli e subietti toccanti pur essi l' uomo, ma meno astrusi e meno importanti.* A sommi capi ridurremo quindi le considerazioni, alle quali danno luogo, per nostro avviso, parecchi articoli dei progettati o nuovi codici, nella fiducia che non ci venga rimproverato il discorso breve e circondato da scarse prove. Nel quale tre cose avemmo principalmente di mira. Gli articoli avevano da riferirsi all'uomo fisico, e ad oggetti, in cui la legislazione serve meglio al proprio mandato col sussidio della medicina. Il modo con cui la prima vi si prestava doveva corrispondere ai veri progressi delle dottrine e pratiche della seconda. Gli oggetti appartenevano al foro civile insieme ed al criminale, ovvero all' uno ed all' altro soltanto. La prima determinò alla scelta: la seconda fu guida e base alle osservazioni; la terza servì alla distribuzione loro. Per ciò si verserà prima so-

Digitized by Google

pra materie comuni ad entrambi i fori, indi sopra proprie del civile, e da ultimo sopra spettanti al criminale.

A

LXXIX. Molti giudizii sia civili, sia criminali, contemplano od hanno a loro base l'epoca del concepimento del feto, la sua vitalità, l'epoca, le cause ed il modo di sua uscita, ed il trattamento di lui uscito dal seno materno. Abbiasi il testo delle primarie dichiarazioni dei codici presi in esame.

Nel Progetto di Codice Civile si hanno:

§ 237. La donna non può contrarre nuovo matrimonio, se non dopo trascorsi dieci mesi dallo scioglimento del matrimonio precedente.

§ 245. Si presume concepito durante il matrimonio:

1. il figlio nato cento ottanta giorni dopo quello in cui il matrimonio fu contratto;

2. il figlio nato prima che siano trascorsi trecento giorni dopo lo scioglimento, o l'annullamento del matrimonio.

§ 246. Se il figlio è nato prima che siano trascorsi cento ottanta giorni dopo il matrimonio, il marito, e dopo la sua morte gli eredi di lui, non potranno disconoscere la paternità nei casi seguenti:

omissis.

4. quando il parto fosse dichiarato non vitale.

§ 247. Il marito può ricusare di riconoscere il figlio concepito durante il matrimonio col provare, che durante il tempo trascorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era nella fisica impossibilità di coabitare colla moglie o per causa di allontanamento o per effetto di altro accidente.

§ 253. La legittimità di un figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento di matrimonio può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse.

§ 264. I figli nati fuori di matrimonio possono essere riconosciuti.

Omissis.

Il concepimento si ritiene sempre come avvenuto dal trecentesimo al cento ottantesimo giorno prima della nascita.

§ 915. Sono incapaci di ricevere per testamento:

Omissis.

2. quelli che non sono nati vitali: nel dubbio si presumeranno vitali quelli, che si proverà essere nati vivi.

Nel Codice Penale si trova al Tit. IX, Cap. III.

§ 501. Chiunque con alimenti, bevande, medicinali, o con qualsiasi altro mezzo avrà procurato con effetto l'aborto di donna incinta, la quale vi abbia acconsentito, sarà punito colla pena della relegazione da cinque a dieci anni.

Digitized by Google

La stessa pena sarà inflitta alla donna, che da sè medesima avrà procurato con effetto l'aborto, od avrà acconsentito a far uso dei mezzi pei quali è seguito l'aborto. . . . . .

§ 502. Se pei mezzi usati al solo fine di procurare l'aborto segua la morte della donna, sia o non sia avvenuto l'aborto, il colpevole incorrerà nella pena dei lavori forzati. . . . .

§ 503. Nel caso di aborto diretto ad occultare prole illegittima, le pene stabilite nei due precedenti articoli potranno, quanto alla madre, diminuirsi da uno a due gradi.

§ 504. I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici, o qualunque altro uffiziale di sanità, che avranno scientemente indicati o somministrati i mezzi pei quali è seguito l'aborto o la morte, com'è detto nei precedenti articoli, saranno puniti colle pene stabilite per gli agenti principali, le quali potranno essere accresciute di un grado.

§ 505. Se l'aborto procurato non avrà avuto effetto, il colpevole sarà punito colla pena della relegazione estensibile agli anni cinque.

Nel Capo IV gli articoli dal 506 al 515 contemplano la distruzione della prova dello stato, lo abbandono e la esposizione di un infante, e la conseguente ferita o morte di esso; ma vi è sempre parola d'*infante recentemente nato* senza altra distinzione.

Nel Capo VII fra i violatori delle leggi sulle inumazioni si considerano al § 518 coloro, che senza precedente autorizzazione dell'uffiziale a ciò destinato, nei casi in cui essa è prescritta, avranno fatto seppellire il cadavere di *un neonato* — ed al § 518 chiunque, prima che siasi proceduto alla visita giudiziale, avrà rimosso, trasportato, seppellito, o avrà permesso che si seppellisse il cadavere di *un neonato* (qui pure senza altra distinzione), e maggiormente poi se lo avrà nascosto.

§ 525. (Tit. X, Capo I). L'omicidio volontario di un infante di recente nato è qualificato infanticidio.

E secondo il § 531 è punito colla morte.

§ 532. La pena dell'infanticidio potrà essere diminuita da uno a tre gradi riguardo alla madre che lo abbia commesso sulla prole illegittima.

Nel Codice di Procedura Penale si ha:

§ 133. Quando siavi soggetto d'infanticidio, i periti dichiareranno altresì, se il bambino sia nato vivo, o fosse in istato di vivere fuori dell'alvo materno.

Per abbreviarne la trattazione, ciò che siamo per esporre può essere ridotto ai tre capi discussi nei tre seguenti articoli.

LXXX. *Epoca del concepimento e della uscita del feto dal seno materno.*

Senza punto detrarre ai meriti della Legislazione civile per ciò che, colla massima di ritenere legittima o di dato padre la prole nata dal 180 al 300 giorno dal matrimonio o dalla coabitazione,

Digitized by Google

essa troncò *in favorem matrimonii et partus* le molte e scandalose questioni degli scorsi secoli, la Medicina oggidì desidera che anche prima e dopo quell'epoca sia aperto l'adito a valutare le deviazioni, le quali tuttavia, benchè assai di rado, si presentano nello andamento della gravidanza e nella epoca del parto.

Vi ebbero pochi, ma bene constatati casi di bambini nati vivi e vissuti nel sesto mese dal concepimento, e quindi alcuni dì prima del centottantesimo giorno.

I parti poi ritardati oltre il 300 giorno furono più numerosi, per varie cause, ma specialmente per soverchia debolezza dell'utero. Di più, mediante il confronto del capo del feto rinchiuso nell'utero dopo la quarantesima settimana colla grandezza ordinaria della pelvi muliebre, si è verificato sussistere *a priori* la loro possibilità fino alla fine dell'undecimo mese lunare, cioè 308 giorni dopo il concepimento, e continuare essa eziandio in progresso, però diminuendo, sino ai 322 giorni, momento in cui suole cessare nei casi ordinarii e regolari. Si aggiunsero le analoghe osservazioni fatte sopra varie specie di animali domestici, di cui era nota l'epoca precisa del concepimento.

Fondate ragioni appoggiano pertanto il voto della Scienza, che dove la legge accorda al padre ed ai suoi di potere non riconoscere la prole nata avanti o dopo l'intervallo legale di tempo, lo si accordi in guisa che prima debba essere esaminato, se ed in quanto il singolare fenomeno trovi una spiegazione nello stato del neonato, nella costituzione fisica, nella salute e nelle circostanze della madre, nell'andamento della gravidanza e del parto, ecc.

La proposta pratica *quanto ai parti tardivi* troverebbe un ulteriore fondamento e un esempio nei Codici di Prussia e di alcuni cantoni della Svizzera, che ne estendono il termine ai 302 e 308 giorni, e nell'Austriaco che esplicitamente la ammette. *Quanto ai parti precoci* parrebbe consentanea al principio, che nel § 915 dello stesso Progetto di Codice Civile condusse a fondare i diritti di successione per testamento, nel caso di vitalità dubbia, sulla sola vita dei neonati. E ciò sarà sviluppato più avanti parlando della vitalità.

Ma anco nel foro criminale, stando al dettato preciso della legge, che vi distingue soltanto l'*aborto* e l'*infante recentemente nato*, sono ovvie incertezze e male intelligenze fra jurisperiti e medici. Im-

Digitized by Google

perocchè dagli ostetrici si chiama aborto o parto abortivo quello che nasce nei primi mesi di gravidanza; e dal medico-legale diconsi aborti tutti quei feti immaturi, il cui sviluppo è sì poco avanzato da non permettere loro di continuare a vivere fuori dell' utero materno, quand'anche nascano vivi; ciocchè ritiensi in massima sino al settimo mese compiuto di gravidanza. Nè i primi quindi, nè il secondo, abbracciano col vocabolo aborto tutta intera la gravidanza, come si farebbe dalla legge. Questa considerando, oltre l'aborto, il solo infante recentemente nato, lascia supporre un intervallo maggiore per 3 e 2 mesi al confronto dei dati calcolati dagli ostetrici e dai medici legali, e durante il quale intervallo la procurata morte ed espulsione del feto venne da taluno chiamata *feticidio*. Per ciò occorre notare, come qualche legislatore opportunamente dichiarasse in modo esplicito, che l'azione qualunque con cui non solo si cagiona l'aborto, ma si dispone il parto in modo che il bambino esca privo di vita, costituisce il delitto di provocato aborto. E per lo stesso motivo opportune sono quelle dichiarazioni di legge, che per l'infanticidio esplicitamente accennano alla morte cagionata al bambino sotto l' atto del parto. Di altri motivi, per cui la legge penale dovrebbe passare a migliori determinazioni in proposito, sarà in appresso parola.

LXXXI. *Vita e vitalità del neonato*:

Considerate da amendue le legislazioni veggonsi operare presso il foro civile (art. 246 del Progetto) che un figlio nato prima del 180 giorno dal compiuto matrimonio non sia riconosciuto legittimo; e si richiedono presso il criminale a costituire il delitto di infanticidio (§ 135 del Codice di Procedura Penale).

Noi avvisiamo innanzi tutto, che occorra bene distinguere l'una dall'altra; dimodochè crediamo giuste le dichiarazioni dell'art. 915 del Progetto, ove è posta differenza tra vita e vitalità, e respingiamo (qualora non fosse stato sostituito l'*o* all'*e* per errore di stampa) quelle = se il bambino sia nato vivo o se fosse in istato di vivere = del citato art. 135.

Osserviamo in secondo luogo, che nei neonati contemplati dai riferiti articoli delle due legislazioni la vita è condizione essenziale di cui importa assolutamente farsi carico, mentre sulla considerazione contemporanea della vitalità, ossia dell' attitudine loro a vivere, occorrono considerazioni e distinzioni speciali.

Digitized by Google

Ammettere la vitalità, senza restrizione e condizione alcuna, quale prova di illegittimità della prole nata sotto le circostanze specificate dal Codice, sarebbe misura incerta e talora ingiustamente dannosa. Nell'anteriore articolo si è dimostrata la possibilità, che bambini nel sesto mese di gravidanza nascano vivi e continuino a vivere. Per ciò ove uno di essi fosse dichiarato vitale, e si ammettesse tale semplice dichiarazione, *senza farsi carico di indagare e riferire se mai vi abbiano cause sufficienti di un fenomeno* che, avuto riguardo all' epoca presunta del concepimento, diverrebbe *singolare* in faccia alla legge, si partirebbe da dati imperfetti, ed il conseguente giudizio, favorevole alla domanda del padre o de'suoi, potrebbe riescire d'ingiusto danno alla prole ed alla madre di essa. E vuolsi avvertire in aggiunta, che se un bambino a vitalità dichiarata dall'una parte, contestata dall'altra, nel frattempo morisse per qualunque siasi cagione, sottentrerebbe forse il principio professato nell'art. 915 del Progetto, che cioè nel dubbio sulla vitalità basti provare la vita. La quale potendo aversi, vedersi e testimoniarsi veduta in feti del sesto e persino del quinto mese dal loro concepimento, risulterebbe un'arma a doppio taglio perchè usativa da amendue le parti, ma sempre atta a restringere la influenza del principio, che si debba fare un calcolo assoluto della vitalità del neonato. Perlocchè, a nostro avviso, emergono due necessità, l'una di prescrivere, anche in vista della vitalità dei neonati e delle sue cause possibili, le indagini nell'anteriore articolo proposte pei parti precoci al confronto del limite legale; l'altra di esaminare, se i varii articoli della legge civile, ne' quali è parola della vitalità da indagarsi e considerarsi nella prole neonata a tutela de'diritti ed interessi di essa e de'suoi genitori, debbano per avventura porsi in maggiore concordanza tra loro.

Intorno alla considerazione della vitalità del neonato nei casi di sospettato infanticidio, è notoria la discrepanza di opinioni tra gli stessi juriconsulti. Si rimostrò essere eguale l'offesa al diritto di vivere che ha un neonato, sia che la sua vita possa protrarsi, sia che debba fra ore o giorni cessare. Si disse altresì che in quegli istanti non si può sapere dalla madre e da altri se esso sia vitale o no. Parecchi codici quindi lasciarono di attendervi, e fra gli altri il progettato in Baviera nel 1854. Le parole usate nel nostro Codice penale ed in quello di Procedura penale autorizzano

Digitized by Google

certamente a ritenere, che l'*infante* o il *bambino* debba trovarsi sì avanzato nel suo fisico sviluppo da non potersi mai dire parto abortivo, ma bensì parto maturo o almeno prossimo ad esserlo. Questa sua condizione e l'altra della sua vita all'atto e dopo la sua nascita sono le ammesse assolutamente dalla legge. L'essere in istato di vivere o la vitalità, *contemplata dal solo Codice di Procedura penale,* è una terza condizione, sulla opportunità di avere riguardo alla quale emergono gravi dubbiezze in aggiunta alle rimostranze generiche sopraccennate.

Già se la nostra legge civile in alcuni casi va contenta delle prove di vita per riconoscere i diritti di successione della prole neonata, parrebbe che altrettanto dovesse bastare presso il foro criminale a costituire in massima l'infanticidio.

In concreto poi la vitalità del neonato, ritenuta possibile a motivo del suo avanzato sviluppo, dopo la morte di lui non può essere dimostrata che col mezzo di prove negative, quali sono la mancanza, ne'suoi organi essenziali per la vita, di ogni malatia capace di comprometterne immediatamente la esistenza, e la mancanza di vizj di conformazione, di mostruosità tali da escludere l'attitudine a vivere. Quindi è migliore partito invertire la questione e lo scopo delle indagini in guisa che ne risulti = se il bambino era in istato di sufficiente maturità e nato vivo; = differendo poi la ricerca e la valutazione dei segni da esso offerti di malatie preesistenti o di vizj organici, quando si occupa dell'altra parte del problema da isciogliere sempre nei casi di sospettato infanticidio, quella cioè sulle specie di morte del bambino e sulle cause di questa.

LXXXII. *Le cause, il modo di uscita ed il trattamento del feto uscito dal seno materno.*

Quando si accennò al bisogno di migliori determinazioni sull'epoca in cui la legge ammette avvenire l'aborto e l'infanticidio, si ebbe presente lo stretto legame, che essa epoca tiene coi punti qui designati.

La facilità maggiore con cui nei primi mesi di gravidanza succede l'aborto in alcune donne, sia naturalmente, sia dietro cagioni innocenti e lievi, e perfino sotto date stagioni e costituzioni atmosferiche: — la forza naturale a resistere anche a cagioni di attività e durata maggiori, quando la gravidanza è molto avanzata:

Digitized by Google

— i nuovi precetti dell'odierna pratica ostetrica sull'opportunità in certi casi di provocare non solo il parto precoce ma eziandio l'aborto: — la possibilità di compiere, ed anzi la frequenza con cui si compie l'infanticidio sotto l'atto stesso del parto, sono altrettanti fatti di ordine primario meritevoli di considerazione dal legislatore.

I due ultimi consigliano la riforma degli articoli 504 e 525 del Codice Penale. È di fatto a desiderarsi che la legge non possa, nè pure per momenti ed indarno, essere rivolta contro que' dotti e periti chirurghi, i quali tentassero di salvare da morte sicura ora la prole, ora la madre, ora amendue colla provocazione dell'aborto e del parto precoce; e d'altra parte valga a colpire anche i casi di omicidio de' bambini sotto l'atto del parto. Riguardo a quest'ultimo punto sarebbe agevole addurre articoli di Codici, che esplicitamente il dichiarano. Preferiamo il Toscano per la mitezza nelle pene, e la fatta considerazione dello stato dell'animo della donna all'atto del parto di prole illegittima, e perchè lascia meglio a dedurre, che qualora l'infante non fosse frutto di illegittimi amori si tratterebbe di parricidio, e quando non la madre ben più degna d'iscusa, ma il padre od altri compiesse il delitto, sarebbe questione o di parricidio, o di omicidio semplice.

§ 316. Quella donna che *nel tempo del parto o poco dopo di esso* ha dolosamente o colposamente cagionata la morte *della sua prole illegittimamente concepita,* è rea d'infanticidio.

§ 317. L'infanticidio doloso si punisce colla casa di forza:

a) da 10 a 15 anni, se la donna si determinò al delitto prima che fosse sorpresa dai dolori del parto;

b) da 5 ai 10 anni negli altri casi.

§ 318. Quando per altro l'infanticidio doloso sia stato commesso per evitare sovrastanti sevizie, si decreta la casa di forza *a*) da 5 a 10 anni, e *b*) da 3 a 7 *giusta le distinzioni fatte nell'articolo precedente.*

§ 319. Se la prole cui fu cagionata la morte non era vitale, l'infanticidio doloso si punisce colla carcere da sei mesi a due anni.

§ 320. L'infanticidio colposo fa incorrere nella carcere da due mesi ad un anno, se la prole era vitale.

I due primi fatti devono essere coordinati a quanto la scienza medica insegna sulle molteplici serie di cause, sia naturali, sia

Digitized by Google

violente dell'aborto. Se ne dedurranno due utili conseguenze, cioè, che a porre fuori di dubbio la provocazione dell'aborto con effetto richiedonsi la *esclusione* delle naturali o almeno di loro efficace attività, e la *presenza* e gl'indizj delle violente, salvo poi a rilevare come e da chi sia derivata tale violenza; e che per tutto ciò vuolsi nutrire uno spirito di dubiezza maggiore di quello che traspare dal tenore degli articoli 501, 502, 505 del Codice Penale, sulla possibilità di attribuire gli aborti, che fossero denunziati, a provocazione, e di scoprire e colpire i veri autori di questa.

Ed anche per ciò che spetta all'infanticidio, ed all'esposizione colposa o dolosa di un infante susseguita dalla di lui morte, fa d'uopo sciogliere per intero il problema, — se la morte fu naturale o violenta, — nel caso di morte naturale, se derivò da malatie o da vizj organici preesistenti, ovvero da ommissione e mancanza delle cure necessarie in quella tenerissima età; — e nel caso di violenta, se ed in quanto si deduca dietro indizj fisici che dalla madre o da altri sia stata deliberatamente recata al bambino qualche violenza mortifera.

Laonde è a lamentare, che dove si mirò a prevenire la occultazione e la sepoltura prima della sua ispezione del cadavere di un infante, non siasi estesa la provvidenza anco agli aborti, senza la produzione e l'esame de' quali mal potrebbe essere decisa la questione di aborto procurato. Parimente, ove il legislatore avesse avvertito, che sia ommissioni di cure, sia violenze mortifere per gli infanti e delle quali si trovano indizj nei cadaveri di questi, sono talora dovute allo stato fisico e psichico della partoriente ed all'andamento del parto, avrebbe riconosciuto opportuna qualche minaccia di pena a quelle madri illegittime, che si avvicinano al parto senza procurarsi in tempo la necessaria assistenza ed, ove manchino di assistenti, non notificano il parto e non producono lo infante partorito morto.

E qui mettiamo fine alle nostre osservazioni dettate soltanto con riguardo agli articoli della legge ed al tenore di essi, e non già in relazione coll' ampiezza dell' argomento. A persuadere che questo darebbe luogo a più lungo discorso ed a pratiche degne d' essere registrate fra i modi di procedura legale, basti il notare che nulla nei codici autorizza a credere, non che necessaria, opportuna per lo scioglimento della questione sulla vita del neonato dopo la na-

Digitized by Google

scita, la esecuzione di quella Docimasia Polmonare, la ommissione della quale, ancorchè allora non fosse stata migliorata com' è attualmente, valse a rendere invalide nello scorso secolo parecchie verificazioni e decisioni di avvenuto infanticidio (1).

B

LXXXIII. Fra gli argomenti spettanti al solo foro civile, la impotenza conjugale richiama ad alcune illustrazioni. Di essa si ha:

§ 186. La impotenza manifesta e perpetua, quando sia anteriore al matrimonio, *potrà* essere proposta come causa di nullità dall'*altro* conjuge, che l'abbia ignorata.
Inoltre al § 208 si parla di multe a pagarsi da chi nasconde le cause della propria impotenza e di indennità da darsi al conjuge ingannato; ed al § 248 si riconosce nell' impotenza manifesta una causa per cui *può* negarsi riconoscimento ad un figlio.

A confronto di tali dichiarazioni ponendo tutte le cause possibili d'impotenza nell' uomo e nella donna, e la varia entità dei loro effetti coordinati allo scopo della legge, si presentano due questioni.

La *prima* si è: la legge volendo una impotenza manifesta e perpetua in uno de' due conjugi, ed ignorata dall'altro, contempla la sola fisica e perpetua, o intende anco abbracciare la morale psichica basata a vizj e difetti fisici perpetui, segreti sì e quindi ignorati dall'altro conjuge, ma riconoscibili dal medico o col vicino contatto conjugale? La risposta è di molta gravezza, perchè nel primo caso l'epiteto *manifesta* restringerebbe anzi che no il numero delle domande fondate ed ammissibili di nullità del matrimonio; e nel secondo elleno potrebbero estendersi a quei matrimonii nei quali la coabitazione conjugale è resa relativamente sì, ma perpetuamente impossibile, per esempio, alla donna a motivo di

(1) Quali e quanto delicate siano le pratiche e le cautele da aversi nell' eseguimento della Docimasia polmonare, noi lo esponevamo nelle nostre lezioni in Padova nel modo fatto conoscere al publico da un nostro discepolo il Dott. Bartolomeo Ruffo nella sua Dissertazione inaugurale per laurea, la quale ebbe l'onore di essere ristampata in Torino negli *Annali di Medicina, Chirurgia e Farmacia*, publicati dal Dott. Martini e dal Dott. Garneri nel fascicolo di Settembre ed Ottobre 1833, p. 28.

Digitized by Google

difetti negli organi genitali, di accessi epilettici costanti sotto l'atto, e di laide malattie cutanee nell'uomo; ed a questi per iscoli nauseosi e fetenti e per morbose communicazioni coll' ano e colla vescica delle parti genitali muliebri.

In quanto all' ammissione di una causa morale o psichica per l'annullamento del matrimonio, sembra ch' essa non sia contraria alle intenzioni del legislatore, il quale dichiarò

§ 192. Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente potrà essere impugnato dall'interdetto medesimo e dal consiglio di famiglia.

L'annullamento non potrà più pronunciarsi quando la coabitazione siasi prolungata per tre mesi dopo la revoca della sentenza di interdizione.

Nè varrebbe addurre in contrario alla nostra supposizione il § 114, che non ammette a contrarre matrimonio gl' interdetti per causa d' imbecillità, di demenza e di furore, dopochè consta, e fu notato, che la interdizione degli imbecilli e dei dementi è rimessa alla volontà dei loro parenti (§ XXXVII di questo commentario). Ben facilmente può darsi che questi non la promuovano, ed invece spingano a vantaggioso matrimonio giovane soggetto a fissazioni, *facili a nascondersi*, a pazzia periodica, ma che sotto lo stato conjugale si aggravino ed obblighino alla interdizione. Egli è almeno verosimile, se non è dichiarato dalla legge, che in casi somiglianti non si negheranno al conjuge sano que' diritti, che il § 192 accorda all' interdetto.

La *seconda* ovvia domanda si è: Se i diritti rivendicati dal conjuge, ch'è ammesso a chiedere nullità del matrimonio per impotenza manifesta e perpetua dell' altro conjuge, si esercitino anche quando quest' ultimo si rifiuti dal sottoporsi alla cura possibile di date cause dell' impotenza stessa? In medicina legale dicesi impotenza perpetua quella, che non può cessare col tempo, nè togliersi coi soccorsi dell'arte. In molte circostanze quindi il medico dovrà dichiarare, che non si tratta di impotenza perpetua, perchè la mano del chirurgo vi può apportare rimedio. Ma finchè ciò non avvenga, sussiste il danno che si vuole allontanare dall'altro conjuge, manca lo scopo del matrimonio, perdura in fatto ciò che mira ad impedire l' articolo 186. Non conviene poi in somiglianti casi partire

Digitized by Google

dalla credenza, che il conjuge imputato d'impotenza si affretterà a subire le operazioni necessarie a renderlo atto ai doveri matrimoniali. Viste di interesse o d'altro possono avere consigliato il preso partito a chi conosceva lo stato suo d'impotenza; ed a chi per avventura lo ignorasse può sopraggiungere il timore delle operazioni pericolose e lunghe da compiersi per la cura, a cagion d'esempio, di ernie e di tumori a motivo di loro grandezza e sede fattisi ostacolo all'atto conjugale, di singolari ristrettezze della vagina ecc. Ora, tali inconvenienti, a nostro avviso, derivano dal concetto della legge e dal modo di esprimerlo. Se per motivi giustissimi e di varia natura voglionsi annullati i matrimonii degli affetti da impotenza perpetua anteriore al matrimonio, nè si deve lasciare al conjuge sano la scelta di chiedere o di non chiedere l'annullazione, nè basare i diritti del petente sopra titoli capaci di riescire illusorii. La dichiarazione relativa stia nella legge e sia assoluta; e meglio corrisponderà allo scopo del legislatore ed alla scienza ed esperienza medica.

C

LXXXIV. Passando ora alla più ampia materia offerta dai Codici Penale e di Procedura Penale, non vorremmo noi, medici, occuparci del grave quesito giuridico, se ed in quanto il legislatore siasi fatta premura, che la scala delle pene corrisponda alla scala degli impulsi criminosi. Bensì coerenti al modo di vedere espresso negli anteriori capitoli avvertiremo a cosa già notata da celebri scrittori di Economia publica, ed è, che nella scoperta e determinazione dei motivi impellenti ai varii delitti il medico osservatore e confidente abituale dei carcerati *è ben più dotto del legislatore e del magistrato, ai quali l'accusato nasconde ogni moto del suo cuore* (1). Per questo motivo noi desideriamo di vederlo consultato sugli effetti attendibili dalla minaccia e dalla aggiudicazione di determinate pene.

Di fatto tre sono le verità fondamentali, alla cui sanzione con-

(1) Vedi le varie memorie del Dott. Carlo Cattaneo, inserite nel Politecnico = *Della riforma carceraria*, Vol. III. *Della Deportazione*, Vol. V. *Delle Galere*, Vol. VI. *Della pena di morte*, Vol. VIII.

Digitized by Google

tribuì la osservazione del medico. Non sono sempre i più tristi ed immorali coloro che commettono i più atroci delitti. La criminalità materiale, direbbero i Francesi, non è sempre in corrispondenza colla criminalità morale. In secondo luogo deve aversi per fermo, che la speranza è l'elemento moralizzatore per eccellenza, e la influenza sua deve essere ben varia, secondochè i delitti furono mossi da aspettative di lucro, di piacere, di utilità, da violenza di affetti, da brama atroce di vendetta, o veramente inspirati « da « debolezza e quasi da inerzia della coscienza che si lascia spin- « gere da passioni non sue, da servile imitazione, da corruttele « che scendono dalla più alta società, da obedienza e ammira- « zione per i veterani del carcere, per i campioni della scellerag- « gine ». In terzo luogo è forza ammettere, che la diversità delle pene deve essere in armonia coll' intima natura dell' uomo non meno che collo spirito della legislazione e col buon senso.

Inoltre la Medicina è in grado di somministrare molti e validi argomenti ai peritosi di decidere sulla conservazione o meno della pena di morte, sulle conseguenze della reclusione, sulle giuste speranze a nutrirsi colà dov' è fomentato il senso dell'onore.

Non possiamo dissimulare, come nel nuovo Codice penale gli articoli sul duello (588-595), in cui codesto senso dell'onore risulta altamente apprezzato e si riconosce indirettamente potere l' uomo posporre l' amore della vita ad altri sentimenti sia buoni sia rei, si risguardino da noi quale passo avanzato verso l'abolizione della pena di morte. Il legislatore deve omai ben presto persuadersi, che il timore di questa non vale a frenare l' assassino abituato ad esporre tuttodì i proprii giorni, l'uomo martoriato dalla cupidigia delle sostanze e della vita altrui, la giovane divenuta madre in un momento di obblio, ma pure sollecita della publica stima. Egli deve invece calcolare la indifferenza con cui il primo suole andare al patibolo, le sofferenze ed interne ambascie superiori spesso nel secondo alla brama di vivere, la compassione ond'è dall'università delle genti circondata la terza. Il psicologo e medico adducendo fatti ed esempj avvalorerà quei giudizj; e di più aggiungerà che i veri tristi ed inclinati alla colpa vengono meglio frenati dalla minaccia di lunga perdita della libertà, e di vita solitaria in carcere. La reclusione più dei lavori forzati, più della morte stessa sarà sempre più temuta da chi è capace di tentare ogni cosa, pur-

Digitized by Google

chè giunga a vivere liberamente e bene, da chi rifugge dalla solitudine e dal silenzio, da chi nell'obbligo di rientrare in sè stesso ed immergersi nelle proprie reminiscenze vede la massima delle condanne (1).

E si parlò senza tema della reclusione, perchè a cura dei medici de' nostri giorni se ne pesarono meglio gli effetti sul corpo e sull'animo dei carcerati, e se ne dedussero dati migliori per applicarla con minore danno fisico, e con maggior vantaggio morale.

Erano esagerate amendue le opinioni che attribuivano al carcere penitenziario nessuna od una singolare influenza a condurre alla pazzia. La verità sta nel mezzo. La infermità della mente è spesso di origine anteriore all'ingresso nel carcere ed allo stesso giudizio criminale. Ma bene spesso ancora si hanno semplici disposizioni e germi di male, che potrebbero non progredire più oltre, ed invece trovano fomite e aumento nella vita solitaria e silenziosa, e nelle altre cause di debolezza fisica inerenti al carcere penitenziario, ov'è d'altronde agevolato lo sviluppo di ingorghi e malattie ghiandolari. L'uomo educato ed il non educato, l'innocente ed il reo, il semplice inquisito ed il condannato provano tutti una profonda impressione al chiudersi della cella in cui furono tradotti e fra il silenzio assoluto che li circonda. Per resistervi hanno d'uopo di energia, di animo forte, di buona tempra; ed allora poco dopo chiedono libri, mezzi di occupazione e di lavoro. I deboli, i pusillanimi si lasciano abbattere, divengono taciturni, melanconici, immobili; e se non traggono altramente o viene loro procurato qualche sollievo, da quello stato dapprima intermittente, poscia più o meno continuo, possono passare col progresso del tempo a quella forma di alienazione mentale, a cui le loro abitudini erotiche, militari, religiose ecc. li avevano predisposti.

Parimente in modo troppo assoluto, ed una soverchia efficacia a migliorare i carcerati venne per l'addietro assegnata a qualsiasi sistema di carcere penitenziario. Diversa è l'attitudine dei carcerati a sentire il gastigo, ed a rinvenire in esso un mezzo di miglioramento e di educazione. Una lunga esperienza condusse i psichiatri a distinguervi tre classi d'individui, cioè 1. i dotati di

(1) Vi ebbero esempj di condannati, che ad evitarla commisero nuovi delitti onde essere sottoposti al grado maggiore di pena delle case dei lavori forzati.

Digitized by Google

perversità intelligente e di carattere energico; 2. gli abrutiti nel vizio o nell'ignoranza, i quali si resero indifferenti così pel disonore come pel bene; 3. gli inetti originariamente a comprendere la criminalità delle loro azioni, ancorchè siano stati puniti più volte. I primi più pericolosi, meno obedienti alla disciplina, e recalcitranti a migliorare la propria condotta, sono quelli cui convengono l'isolamento notturno e diurno, il passeggio solitario e la vita in comune nei soli momenti della istruzione e degli esercizj religiosi. Ai secondi basta la reclusione col sistema di Auburn, cioè la cella alla notte, e di giorno la dimora comune in silenzio. Pei terzi può ammettersi la vita sempre in comune, con dormitorj per pochi individui, e col silenzio durante l'ora del lavoro e del cibo (1).

Perlocchè è manifesto che non tanto la qualificazione di pene criminali e correzionali, non tanto il grado maggiore o minore fra esse prestabilito dalle leggi, quanto i regolamenti interni od il modo di vivere introdotti nelle case dei lavori forzati, di reclusione, di relegazione, di carcere e di custodia sono da valutarsi e calcolarsi, ogni qualvolta s' intende far corrispondere la pena agli impulsi criminosi, e favorire insieme la correzione dei delinquenti. Se adunque nel nuovo grande Stato italiano venissero prima bene

(1) Chi bramasse raccogliere prove di quanto qui si asserisce, ed in ripa tempo persuadersi della innocuità della reclusione pei semplici inquisiti, sempre speranzosi e per breve tempo rinchiusi, ed all' incontro dei danni manifesti di essa e del carcere sui campagnuoli condannativi, e volesse pure istudiare la convenienza o meno d'introdurre lavori agricoli presso i grandi centri carcerarii, e di ricorrere alla deportazione, potrebbe consultare le opere seguenti dei medici

Foret, *De la folie dans le système pénitentiaire* nelle memorie dell'Accademia di Medicina (Vol. XIV. 1849, p. 319-407).

Ferrus, *Des Prisonniers, de l'emprisonnement et des prisons* 1850. — *De l'expatriation pénitentiaire* 1853.

Lelut, *Mémoire sur la déportation, suivie de Considérations sur l'emprisonnement cellulaire* 1853.

Faucher, *De la possibilité des travaux agricoles dans les maisons centrales, en particulier de celle de Cordillar-sur-Garonne* 1853.

Sauze, *Recherches sur la folie pénitentiaire.*

Pietrasanta, *Études sur l'emprisonnement cellulaire et la folie pénitentiaire* 1858.

Digitized by Google

studiate e fissate le basi di tutto il sistema carcerario; — designate e preparate le località nelle quali sarebbe esso introdotto colle varietà sue prestabilite; — e conosciuta ed apprezzata la diversa influenza di tali modalità di pena sull'animo e sul corpo degli inquisiti e dei condannati (1), que' due grandi scopi delle leggi penali, la punizione e la correzione sarebbero più sicuramente e prestamente conseguiti (2).

LXXXV. Che se codesto nuovo e straordinario contatto della legislazione penale colla medicina, venne presso noi *a questi dì* preparato dal prodigioso e repentino incremento del Regno Italico, stanno le occasioni ordinarie e frequenti del concorso delle due scienze. Occasione meno avvertita sembra essere stata nel nuovo Codice quella, in cui è parola di armi e dell'uso loro. Si ha in proposito:

§ 453. Le armi o sono tali propriamente, o tali si considerano dalla legge.

Sono armi *proprie* quelle da fuoco ed altre, la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono considerate armi dalla legge e diconsi armi *improprie* le altre macchine da fuoco, e tutti gli strumenti, utensili, o corpi incidenti o perforanti o contundenti, come forbici, coltelli da serrare, sassi, canne e simili, ogni qual volta se ne faccia uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare.

§ 454. Nelle disposizioni del presente codice, ove si parla di fatti in cui sieno intervenute armi, persone armate, o minaccie a

(1) Forse allora la reclusione risulterebbe, a cagion d'esempio, più conveniente del carcere pei perturbatori della coscienza publica e della pace delle famiglie (§ 268) — della relegazione al confronto sia di chi pregiudica dolosamente con fatti od ommissioni le cause altrui agitate nel foro (§ 312), sia dei rei di aborto procurato (§ 501) — ed in generale pei casi criminosi in cui può bastare un breve gastigo.

(2) Se non si avessero fondate speranze di non vedere più oltre, se non pur mai minacciata, certamente mai inflitta la pena di morte nel nuovo Regno Italiano, si avrebbe espresso il desiderio, che fosse nuovamente agitata la questione *sul modo di darla*, quale venne formulata nel 1853 dal ministro di Grazia e di Giustizia in Torino, affinchè l'ultima parte di essa ripresa in esame possa condurre a modificare la antica pratica con soverchia facilità stata conservata nel § 14 del nuovo Codice penale (V. la Gazzetta Medica Italiana — Lombardia — Milano 1853, p. 248.

Digitized by Google

mano armata, sotto nome di armi vengono e le armi proprie e le improprie.

§ 455. Fra le armi proprie hannovi le insidiose (*che vi vengono nominate*).

Conviensi col legislatore, che la distinzione di armi insidiose, proprie ed improprie può riescire opportuna qualunque volta si tratti di regolare la fabbrica, la vendita, la conservazione ed il porto delle insidiose e proprie. Ma il § 454 abbracciando anco le improprie per la qualificazione di fatti, di persone, di minaccie, è ovvia l'avvertenza, che con la definizione datane nella seconda parte del § 453, vi possono essere annoverati aghi, spille, bicchieri, scatole da tabacco, e la mano nuda dell'uomo, con cui pure si recarono ferite gravi, pericolose e perfino mortali, siccome è dimostrato nei fasti della medicina, ed implicitamente ritiensi al § 588, il quale altramente non varrebbe per il duello a pugni giusta le costumanze inglesi. Ciò stando è a dolersi che dalla fatta qualificazione generica di armi proprie ed improprie si traggano costanti criterii per giudicare della intenzione del feritore, od indizj di maggiore o minore reato (veggansi fra gli altri li speciali §§ 544, n. 4 e 550 dello stesso Codice), in quanto che è certo, come tanto un uomo forte ed esperto nella sfida alle pugna possa attendere all'agguato persona e colla nuda mano minacciarla e percuoterla a morte, quanto valga talora il caso a porre alle mani di offensore provocato e debole un poderoso bastone, un coltello, un'arma da fuoco. La spilla d'una donna usata con arte bastò ad acciecare; la mannaja di un macellajo giunse appena ad indurre una contusione leggiera. Ogni caso adunque deve essere giudicato nelle circostanze sue, e tornano vani e spesso dannosi i tentativi dei legislatori teorici di procedere nella determinazione di fatti di ordine naturale con artifiziali principii, il cui valore è tosto distrutto dalla esperienza.

LXXXVI. E la esperienza e dottrina medica fanno elevare dubbiezze maggiori intorno al dettato nei codici sopra le sostanze venefiche ed il venefizio.

Dove è parola al titolo VI nel lib. II della preparazione, conservazione e vendita delle materie venefiche, e con dichiarazioni, registri e lunga serie di cautele si tende a prevenire ogni relativo

Digitized by Google

abuso ed i consecutivi avvelenamenti accidentali e colposi, vi hanno soltanto le indicazioni vaghe di *droghe velenose, mercuriali, oppiati, caustici, corrosivi e simili* (§§ 406 e 407); e di *veleni o robe pericolose* (§ 410.) Quindi è manifesto che molti casi restano indeterminati e lasciati all'arbitrio degli esercenti e di chi applica la legge (1). Inoltre le riferite espressioni, anzichè illustrare, pongono limiti e sono in qualche contraddizione a ciò che sul venefizio e sulle sostanze venefiche è contenuto nel Tit. X, Cap. I *dei reati contro le persone.*

§ 524. L'omicidio volontario quando è commesso col mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano state adoperate o somministrate è qualificato *Venefizio.*

Sono riputate materie venefiche non solo quelle che sono tali di loro natura, e così atte a portare prontamente la morte, ma anche le altre naturali o artefatte, che per la loro maligna qualità alterando insensibilmente la salute conducono pure alla morte.

Di vero basata alla esperienza e filosofica è la separazione del veneficio dagli altri omicidii. Se dapprincipio potè essa introdursi nella pratica, la quale tenne dietro alla idea di *veleno* volgarmente attribuita ad una serie di sostanze dette venefiche, ma non determinate nel loro numero e nella azione loro, oggidì perdura e mantiensi in base a motivi addotti e valutati gli uni dai jurisperiti, gli altri dai medici.

I primi molto calcolarono quelle *ordinarie* circostanze del fatto, cioè la picciola quantità della materia avvelenatrice, la clandestina somministrazione, le facili frodi e la singolare astuzia dei rei, la morte pronta od irreparabile, la difficoltà delle prove.

I secondi aggiunsero che la idea di veleno è relativa; che ne sono conosciuti gli effetti più universali, ma non se ed in quanto essi si modificano al confronto dei singoli individui; — che le

(1) La preparazione, la conservazione e la vendita dei veleni in altri Stati formano argomento di ordinanze apposite, basate bensì, per ciò che spetta alle maggiori pene minacciate, sopra dichiarazioni ed articoli più o meno speciali dei relativi codici, ma per ciò che riguarda alla determinazione dei casi di delitto e di contravvenzione, sopra gli elenchi delle sostanze velenose aggiunti alle ordinanze stesse e di quando in quando riveduti e modificati. Così almeno in Francia, Prussia, Baviera, Austria, ecc.

Digitized by Google

idiosincrasie, le abitudini, le malattie di questi ed il modo di applicazione rivolgono talora a vantaggio ciò ch'è altrevolte venefico, — che la terapia ed il metodo di cura senza fermi e sicuri principii, e le alterazioni dell'organismo spesso non locali o non corrispondenti ai sintomi osservati in vita, o mancanti, sono lungi dal fornire criterii da cui dedurre sicuramente la necessità della morte; — e che perciò, una volta questa avvenuta, e constatato d'altronde l'uso di un veleno, forza è ammettere venefizio mortale, amenochè non si trovino nel cadavere le traccie manifeste di una malattia, che dovesse condurre a morte sotto identiche circostanze ed apparenze.

A questa guisa il venefizio, come in medicina legale non può essere giudicato colle massime adottate per le lesioni violente, così in diritto criminale fu ed è un omicidio qualificato, proditorio, degno di pena maggiore.

Senonchè appunto per questo principio giustamente abbracciato dal nuovo codice parrebbe necessaria nelle definizioni e nelle ulteriori distinzioni una parsimonia maggiore di quella che s'incontra nella seconda parte dell'art. 524. Certamente era vecchio pregiudizio quello, che assegnava ai veleni, come distintivo carattere, la facoltà di dare prontamente la morte; e non sono da lasciarsi da parte le sostanze a lenta azione ed egualmente mortifere. Ai giorni nostri però tanto la lenta o pronta azione della sostanza, quanto qualsiasi altro suo modo di agire non cangiano punto la sua natura venefica, purchè tale risulti nel caso concreto. Quando adunque si discese a dichiarazioni, come quella nella seconda parte del § 524, si fece cosa inutile insieme e per avventura dannosa. Non si ebbero dinanzi agli occhi le ragioni prevalenti, raccolte colla medica osservazione ed esperienza ed ammesse dalla legislazione criminale, intorno al legame necessario fra l'uso dei veleni e la morte prontamente o lentamente seguitane. Si tentò una imperfetta determinazione delle sostanze venefiche desumendola dalla presupposta loro maniera d'agire, o venefica di natura sua, o di qualità sì maligna da alterare insensibilmente la salute.

LXXXVII. Ed altre dichiarazioni di ben dubbio bisogno e merito vi vennero coordinate. Imperciocchè quantunque ai §§ 416, 417, e 418 si parli dell'alterazione nociva e successiva vendita di commestibili e liquidi, ed al § 635 della vendita di vivande e bevande

Digitized by Google

guaste e corrotte, nonchè della punizione minacciata alle prime come a delitti, ed alla seconda come a contravvenzione, nondimeno fra i reati contro le persone si ha il seguente articolo:

§ 553. Chiunque con intenzione di nuocere abbia somministrato ad alcuna persona commestibili, bevande, od altre sostanze atte a produrre grave sconcerto alla salute, sarà punito come segue:

1. Quando ne sia avvenuta la morte entro i quaranta giorni, la pena sarà del *maximum* dei lavori forzati a tempo; salvo il disposto dell'articolo 531 nel caso di venefizio *(Il § 531 vuole punito il venefizio colla morte).*

2. Quando la morte ne sia avvenuta dopo i quaranta giorni, la pena sarà dei lavori forzati estensibili ad anni quindici:

3. Se vi è stato solo pericolo della vita, la pena sarà la relegazione per tempo non minore di anni cinque, estensibile a dieci, od anche i lavori forzati per anni dieci:

4. Quando ne sia derivata altra malattia che seco non porti alcun pericolo della vita, la pena sarà del carcere non minore di un anno, se la malattia cagionata durerà più di venti giorni; se meno di tale tempo, la pena sarà del carcere non minore di tre mesi.

Gli annali della medicina registrarono e registrano tuttodì casi di morte più o meno sollecita, e talora anco assai tarda, dietro l'uso fraudolento e ripetuto di vini adulterati con preparazioni di piombo e di rame, di vivande fatte impure e dannose con picciole dosi di arsenico, di fosforo, ecc. Ora gli omicidii in questi od in analoghi modi avvenuti col mezzo di cibi e bevande tanto potrebbero dirsi compiuti con sostanze artefatte, introdotte pel canale della digestione, e capaci per loro azione maligna di alterare insensibilmente la salute e di condurre a morte (§ 524), quanto con commestibili e bevande atte a produrre grave sconcerto alla salute e per ciò divenute causa di morte prima o dopo i 40 giorni stabiliti dalla legge (§ 553. N. 1. 2). Non si avvertì adunque alla incertezza risultante nell'atto di qualificare il reato come venefizio o come omicidio; non si avvertì che l'attitudine di cibi e liquidi a produrre grave sconcerto alla salute deve derivare o dalla loro quantità ben facile ad essere calcolata dall'offeso, o dalle loro qualità, le quali siano originarie, siano procurate, impartiscono loro un'indole, se non assolutamente, relativamente venefica. Ad ogni modo poi sempre, o colle separate dichiarazioni del § 524 e del § 553 si volle e si credette tenere separati e distinti

Digitized by Google

gli effetti delle sostanze venefiche da quelli della somministrazione di commestibili, bevande ed altre sostanze atte a produrre grave sconcerto alla salute; ed allora in verun luogo della legge si parla e s'indicano le pene dell'avvelenamento colposo non seguito da morte. Ovvero non si volle nè si credette fare quella separazione e distinzione, e si ritenne di potere all'avvelenamento non seguito da morte, ma causa di pericolosa e grave malattia, applicare le pene stabilite al § 553, 3. 4. per le analoghe conseguenze dell'uso di cibi, bevande e sostanze nocive: ed allora non si vedrebbe perchè del venefizio mortale nell'uomo siasi fatta la distinzione voluta dal § 531, che punisce colla morte, anzichè ne' modi specificati ai n. 1. 2. dello stesso articolo 553.

Che se fosse questione della parte nelle indagini relative riservata alla medicina e dei loro risultamenti, come di mezzi favorevoli a quella distinzione, converrebbe ricordare che la scienza medica non ammette, come già si disse, veleni assoluti, cioè tali che in qualsiasi circostanza e per chiunque debbano riescire mortiferi. Essa non può riconoscere e rimostrare, nella dose e nel modo in cui fu somministrata una data sostanza, altrettanti indizii sicuri della intenzione del reo di dare o di non dare la morte realmente avvenuta. Essa vedrebbe più di leggieri pravità maggiore in chi somministrasse ripetutamente cibi e liquidi frammisti a quantità di arsenico tali da non risvegliare sospetti e timori nell'offeso, ma da riescire lentamente mortifere, di quella sia in chi con una unica introduzione di arsenico, di acido prussico, di narcotina desse ad alcuno la morte. Veggano quindi i juriconsulti se possono da soli giungere a separare i fatti, come sarebbe previsto dai citati §§ 531 e 553.

Per ultimo giova notare, che nè gli articoli 524 e 553, nè altri del Codice penale potrebbero colpire i deliberati avvelenatori delle aque di pozzi, fonti e cisterne destinate a famiglie e popolazioni, ogni qual volta l'uso di quelle aque conducesse a malattie, ma non a morte (1).

LXXXVIII. In vario modo pertanto rimane provato, a nostro avviso, che le varie riferite definizioni e dichiarazioni del nostro codice nuocciono al semplice concetto oggidì ammesso sul venefizio

(1) Il codice di Prussia li contempla esplicitamente al § 308.

Digitized by Google

dai Criminalisti. Questi evitarono le indicate ed altre analoghe imperfezioni, sia determinando con termini latissimi il venefizio (§ 301 del Codice penale di Francia), sia contemplando unitamente a quello dei veleni l'uso di altre materie capaci di danneggiare la salute e la vita, e commisurando identiche pene quando gli effetti dei primi e delle seconde risultano identici (§ 197 del C. P. di Prussia); sia dando al venefizio la qualifica di omicidio proditorio consumato od attentato, senza passare ad indicazione ulteriore sui mezzi usati all'intento (§§ 135. 138 del C. P. Austriaco) e da riconoscersi e determinarsi dietro speciali istruzioni (1).

Codesta speciale verificazione del fatto è pure voluta dal § 126 del Codice di Procedura penale = « Presentandosi sospetto di « venefizio, si faranno pure intervenire alla verificazione del fatto « due chimici. L'analisi dei veleni potrà per altro essere fatta dai « chimici soli, in locale a ciò specialmente adatto ». = Ciò costituisce una aggiunta alle maniere prima ordinate per accertare il reato (2); e lascia credere che all'analisi ed al ritrovamento del veleno nel cadavere si intenda dare il carattere di prova necessaria ed assoluta. Nè noi pensiamo diminuirne la forza e la utilità, quando si giunga a provare la presenza del veleno ed a convalidare ciò che i sintomi morbosi in vita e le alterazioni del cadavere facevano sospettare. Solo ricordiamo darsi varii motivi, per cui può fallire l'analisi e l'opera del Chimico, dimodochè non sia lecito escludere il venefizio per ciò solo che non si riesca ad iscoprire il veleno. Laonde uomini pratici nelle materie medico-legali si credettero e si credono autorizzati ad affermare avvenuto il venefizio, ancorchè non si abbiano certi risultamenti dall'analisi chimica, col solo appoggio degli indizj offerti dall'avvelenato ancor vivo e dal suo cadavere, e di più in base all'insieme delle circostanze più autentiche nei singoli casi. E questa opinione avanzata dall'illustre Casper (3), mosso ad isdegno dalla premura spessissimo adoperata nei venefizii a ricercare ed a far sospettare altre cause

(1) V. il Cap. III delle norme sulle visite giudiziali dei cadaveri, sancite con Ord. Ministeriale 28 Gennajo 1855.

(2) Si paragoni la relativa sezione III del Cap. V, Tit. II, del Lib. I nel l'anteriore codice di Procedura Penale e nel publicato nel 1859.

(3) Opera più volte citata, Vol. I, pag. 412.

Digitized by Google

di morte, noi vogliamo qui registrata, *senza per anco aderirvi*, affinchè sia nota e valutata dai jurisperiti, i quali da lungo tempo dichiararono che soltanto il ritrovamento della sostanza velenosa nel corpo dell'avvelenato somministri sicura ed incontrastabile prova di venefizio.

LXXXIX. Quest' ultima non è la sola sentenza giuridica, che i periti della scienza dell'uomo sano e malato debbano proporre alle nuove discussioni degli amministratori della punitiva giustizia. Altrettanto è d'uopo fare riguardo all'ammissione dei giorni critici, adottata non solo nel citato § 553, ma più ancora per gli effetti delle lesioni violente, delle quali troppo lungo o troppo imperfetto sarebbe il discorso, che si facesse in questa saltuaria rivista.

Le offese alla salute ed alla vita sia con la somministrazione di sostanze nocive, sia mediante alcuna maniera di esterna violenza o lesione, da molti codici penali ed anche dal nostro vengono variamente calcolate e punite in base ai così detti *giorni critici* degli antichi jurisperiti e medici, cioè alla durata della malatia ed al tempo trascorso dall'atto offensivo alla morte. Quest'ultimo tempo nel nostro codice sarebbe di 40 giorni; dimodochè se la morte avviene prima, il reo, a tenore dei casi specificati, avrebbe ad essere punito coi lavori forzati a vita (§§ 534, 541) o col maximum dei lavori forzati a tempo (§§ 532 e 533 1.°): e se sopragiunge dopo, la pena sarebbe o diminuita di uno o due gradi (§ 542), o dei lavori forzati estensibili ad anni quindici (§ 553 2.°). Nella durata poi della malattia vedonsi fatte distinzioni, secondochè fu di 30 o più giorni (§§ 538 1, e 544), non maggiore di 5 giorni (§ 550), di 20 giorni e meno (§ 553 4), sempre con riguardo alla varietà dei casi.

Noi abbiamo in altra occasione (1) combattuta questa pratica legale, attribuita da alcuni alla erronea opinione degli antichi medici, i quali ritenevano che le lesioni dopo un certo lasso di tempo dovevano avere perduto il loro pericolo, e da altri derivata dalla brama di sottrarsi alle possibili disparità di opinioni e giudizj sulle sequele proprie delle lesioni e sopra quanto ebbe ad in-

(1) Vedi i nostri lavori sulle lesioni violente già superiormente citati e publicati nel 1852.

Digitized by Google

fluire a renderle mortali, pericolose e gravi. Dicemmo allora che la norma era troppo spesso infida e mal secura per più ragioni; le quali poi all'incontro dimostrano la necessità, che ogni caso venga giudicato e definito in concreto e nelle sue circostanze. Ci siamo anche appoggiati all'autorità di jurisconsulti e di medici. Oggidì al Farinaccio in quell'occasione citato possiamo aggiungere il voto di Bergmann e di altri scrittori di jus penale moderno, i quali hanno dimostrato il sommo pericolo di ammettere nei codici distinzioni sistematiche *a priori* sulle lesioni personali.

E già il Codice penale Toscano le escluse, sia quando al § 308 dichiarò = *È letale quella lesione in sequela di cui ha perduto la vita un uomo* = sia quando per le lesioni non basò distinzione giuridica assoluta sopra l'epoca della morte e la durata della malattia. Così avvenne che rimettesse di caso in caso al giudizio dei periti, sia la spiegazione del vincolo di casualità tra la lesione e la morte, sia la qualificazione delle lesioni non seguite da morte giusta la divisione fattane al § 326 di *gravissime, gravi e leggere.*

Se da lungo tempo non fossimo convinti del danno delle sopraccennate distinzioni sistematiche *a priori* ce lo persuaderebbero gli articoli 541 e 542 dello stesso nostro Codice Penale. Nella seconda parte di essi si dichiara doversi diminuire la pena di 1, 2 e 3 gradi = *se la morte avvenne per causa preesistente o sopravvenuta* = e ciò certamente perchè nelle circostanze presupposte si credette vedere un elemento di minore colpabilità di tutti i rei. Non si previde adunque che questi potevano eziandio tanto conoscere lo stato anteriore dell'offeso ed approfittarne per la prava loro intenzione ed in danno di lui, quanto contribuire alla sopravegnenza di ulteriori elementi nocivi. Gli esempj potrebbero essere molti, ma noi li ommettiamo perchè quanto sta registrato ai §§ 130, 131, 132, 133 e 134 del Codice di Procedura criminale lascia argomentare, che dietro la enumerazione fatta dai periti delle cause preesistenti o sopravenute, ch'essi verificassero, ogni giudice veggente e coscienzioso rammenterà il principio, per cui al § 539 del Codice nostro penale si volle più gravemente punito chi, *conoscendone lo stato,* offendesse una donna incinta in modo ch'essa abortisse.

Bensì dalla citazione fatta dei §§ 131 e 134 del Codice di procedura Penale siamo condotti ad accennare all'erronea posizione

Digitized by Google

dei Giudici, che vi si attenessero strettamente. Di fatto se giusta il § 131, mentre gli offesi sono ancora in vita, chiedessero ai periti = *se le ferite siano o non mortali o pericolose* = eglino o darebbero indizio di ignorare, che i moderni criminalisti non muovono questioni sulla letalità o meno delle lesioni, se non dopo avvenuta la morte del leso, o mostrerebbero di credere che le lesioni pericolose fossero da contrapporsi alle non mortali, e quindi dovessero sempre condurre a morte. Se appoggiandosi al § 134, il quale prescrive di procedere alla sezione del cadavere delle persone state offese e percosse *coll'assistenza dei medici e chirurghi curanti o di altri periti,* essi vi procedessero sempre coi primi, mancherebbero di quei lumi maggiori e più imparziali, che si attendono e che parecchi codici comandano espressamente di raccogliere a mezzo di appositi periti soprachiamati a ricognizioni e decisioni delle cose dai medici e chirurghi curanti operate, descritte e giudicate.

XC. Dopo avere qua e colà ed in alcune parti dei codici desunta buona serie di indizj che manifestano come nè l'odierna legislazione nè l'odierna medicina siano state consultate in tante cose attenenti alla vita e salute fisica degl'individui ed ai relativi diritti e doveri, resta di estendere le considerazioni alla salute publica. Noi vi dobbiamo necessariamente riferire i reati e le contravenzioni in suo danno, e le provvidenze ovvie e comuni per la sua tutela.

Nel Codice Penale il titolo VI del libro II è assegnato ai reati contro la publica Sanità. Ma quegli articoli, dal 406 al 419, vi parlano soltanto della preparazione, conservazione e vendita dei veleni, e delle alterazioni di commestibili, nel modo già addotto e giudicato ne'precedenti §§ LXXXVI ed LXXXVII. Però anche nella Sez. IV, Cap. II, Tit. X, si contemplano i danni recati alla salute e alla vita di più individui con incendii, con guasti delle ferrovie, con rotture di argini. E nel libro III, Cap. II, dov'è parola delle contravenzioni risguardanti l'ordine publico, le omissioni ed azioni sotto li nn. 1. 2. 4. 5. 6. 9 voglionsi prevenire e punire, perchè da fabbricati e dalle loro macerie, da oggetti insalubri, da pazzi, da animali rabbiosi, e da comestibili guasti e corrotti può derivare danno alla salute e vita degli individui costituitisi in società.

Digitized by Google

Questa sommaria ma completa rivista lascia molto a desiderare. Ed i desiderii acquistano forza di rimostranze e di domande quando si discende a confronti.

Gli articoli 675 e 676 del codice Penale contemplano l'avvelenamento dei pesci nei vivai e nelle peschiere, e l'avvelenamento, l'uccisione ed il ferimento dei quadrupedi domestici; e ciò pei danni derivanti ai proprietarii loro. Ma di qual danno maggiore non è minacciata la proprietà, se gli ultimi, utilissimi e costosi animali, non siano preservati dalle malattie epizootiche? Gli annali della Veterinaria piemontese danno a conoscere, che nel 1853, anno di pace e di riduzione dell'esercito, dalle truppe stanziate a Torino e nelle vicinanze si inviarono a perire nell'infermerie della Scuola Torinese ben 69 cavalli affetti da moccio. Sappiamo da buona fonte che nell'anno in corso se ne spedirono più di duecento. Si istituiscano calcoli di proporzione con riguardo al numero dei cavalli di tutta l'armata, ed a quello dell'epoca attuale, e si rileverà a quale e quanto grande dispendio annuo soggiaccia l'Erario per riparare alle perdite dei cavalli morti di una malatia incurabile, ma capace di essere frenata nella sua diffusione. Altrettanto può dirsi della Peripneumonia bovina in questi mesi stessi serpeggiante quale epizoozia nei dintorni della Capitale, e contro cui oggidì alle altre provvidenze si aggiunse l'innesto col metodo di Willems (1). Codesti ed altri somiglianti danni minacciati all'Erario publico, alla proprietà privata, al commercio ed all'industria agricola dalle malattie epizootiche de' più utili animali vengono, per lunga esperienza, impediti e diminuiti mercè i regolamenti di sanità resi forti in Francia coi §§ 459, 460, e 461 di quel Codice Penale, nell'Impero Austriaco coi §§ 399 — 400 al 402 e 431, del rispettivo codice, in Isvizzera, in Prussia ecc. colle rispettive leggi penali.

A maggior dritto si domanda al legislatore Italiano una sanzione penale, che avvalori le Italiane pratiche e discipline di sanità contro le malattie contagiose e trasmissibili fra gli uomini. — A quanti

(1) È una delle nostre compiacenze lo avere sin da buon'ora giudicato favorevolmente di questo metodo, e nel 1853 promossi gli studj coronati di premio nel 1855 da questo Istituto coi mezzi ad esso forniti da questa fondazione scientifica Cagnola, da noi attivata e rappresentata. Vedi *gli atti di essa*, Vol. I. Milano 1856.

Digitized by Google

allegassero in contrario congressi internazionali, voti di facoltà mediche, opinioni di medici, noi opporremo la storia naturale dei popoli, la storia dell'incivilimento, la storia delle malattie pestilenziali (1) — A chi temesse per il commercio, noi vanteremo nell'Uomo l'ente produttivo per eccellenza ed in doppia maniera, fisica e morale — A chi in quest'uomo ragionevole interamente confidasse e tutto attendesse da lui, noi ricorderemo la storia dello spirito umano, i suoi pregiudizj, i facili errori, l'egoismo sì spesso in lui prevalente, l'imperfetto e limitato suo agire pel bene commune, i mezzi posseduti dall'individuo non corrispondenti al grand'uopo. — A chi adducesse le abitudini invalse presso la Senna, il Tamigi, il Danubio, noi presenteremo alle sponde del Tevere, dell'Arno, del Pò, in regioni riscaldate dal sole di Italia, popolazioni agglomerate, annesse strettamente al suolo dalla sua fertilità e molteplice coltivazione, legate alla vita da questo cielo, da questa atmosfera, dalle bellezze della natura. Nè chiederemo a freno ed obbrobrio dei trasgressori delle leggi, le forche e le colonne infami dei padri nostri; sì bene eguaglianza e giustizia perchè l'interesse d'una casta non prevalga sul bene universale, e la libertà non degeneri in licenza accompagnata da malatie e morti dell'uman genere.

Del resto se pel Piemonte del 1852 poteva essere dubioso e pericoloso l'isolamento, anche nelle opinioni secondarie, dalle nazioni di cui giustamente ambiva il favore, oggidì i 22 millioni d'abitanti del Regno Italiano ben meritano che si rivendichino i diritti riservati cogli articoli 1. e 2. della stessa Convenzione internazionale del 19 decembre 1851 alle grandi Potenze, le quali riconoscessero il bisogno di preservare il proprio territorio non solo dalle malattie pestilenziali, ma eziandio dal tifo, dal vajuolo, e da altro morbo trasmissibile. Tale ampia riserva pronunciata e sancita nel Congresso sanitario di Parigi equivale, per nostro avviso, ad un obbligo imposto al Governo dell'Italia odierna di non dimenticare l'antico assioma politico — *salus populi suprema lex.* — Laonde giova qui registrare i fatti — 1.° In tutto il Regno d'Italia il Decreto 5

(1) Veggansi i nostri lavori *Sul Cholera ricomparso in Europa.* Milano 1849, e *Reminiscenze di fatti e principj medico-politici sul Cholera morbus.* Padova 1858.

Digitized by Google

settembre 1806 sulla Polizia Medica introdusse ordinamenti opportuni, alla cui osservanza si provvedeva con multe e con pene correzionali ed anco maggiori. — 2.° Queste punizioni in progresso si applicarono in base a speciali articoli del Codice penale; e si citano, a cagion d'esempio, nell'Austriaco il § 393 per la violazione delle istituzioni contro la peste, li §§ 394 al 397 per la sottrazione, occultazione e compera degli effetti di individuo morto di malattia contagiosa, ed i combinati §§ 335 e 431 per ogni azione ed ommissione capace di essere riconosciuta quale delitto o contravvenzione contro la sicurezza della vita anche in base a prescrizioni appositamente notificate. — 3.° Durante il lungo dominio straniero quegli ordinamenti in massima si mantennero, ma se ne fecero nuove pubblicazioni con riferimento costante al codice imperiale. — 4.° Abolito questo col 1.° Maggio a. c. caddero gli effetti delle anteriori ordinanze di sanità, nè essendosi sostituite disposizioni conformi, e di più colla legge 20 novembre 1859 *sull'amministrazione sanitaria* essendosi portata una grande mutazione poco favorevole all'andamento di essa, fino a che mancheranno adatti regolamenti speciali, avvi assoluto bisogno di nuove leggi apposite o di articoli di legge.

Così fatto bisogno venne solennemente riconosciuto per molti altri subietti dell'amministrazione di sanità publica. Sedendo noi stessi nel Luglio p. p. presso la Commissione annessa al Consiglio Superiore di Sanità in Torino e chiamatavi ad occuparsi del *riordinamento dell'amministrazione sanitaria e della legislazione sull'esercizio delle professioni da essa dipendenti* (1), fu questione di applicare multe e sospensioni dall'esercizio ai violatori delle discipline sanitarie, continuando coi metodi usati in Piemonte dagli aboliti Magistrati di sanità e dal sottentratovi Consiglio superiore di sanità. La nostra rimostranza contraria venne sostenuta con apposito voto dell'illustre avvocato rappresentante in quell'adunanza il Procuratore del Re, membro nato di esso Consiglio; e si convenne doversi provvedere con nuove leggi. Le quali noi non invocheremo qui per quelle menome irregolarità, che si colpivano ne'

(1) Ci crediamo in dovere di rendere conto ai medici che il provocarono, ed al pubblico, di ciò che per noi si fece presso la Commissione di cui è parola; e vi soddisferemo quanto prima.

Digitized by Google

secoli addietro più ad indizio di autorità e di potere che a reale vantaggio dei popoli; ma sì per quelle grandi offese alla fiducia publica in fatto di sanità, che vengono recate coll'abusivo esercizio di alcun ramo dell'arte salutare da chi non vi fu educato ed abilitato, colla vendita di rimedj segreti a ben dubia virtù, coll'esercizio d'industrie minaccianti, a mezzo di esalazioni, di colature, di esplosioni, la salute dei circonvicini abitanti. E vorremmo altresì, che gli esercenti alcun ramo dell'arte salutare, quando per azioni od omissioni dovessero essere colpiti dalle pene stabilite in genere per tutti gli esercenti una professione nei §§ 554 555 e 556 del Codice Penale, fossero certi, che il voto tecnico, base al procedimento legale, debba partire da corpi morali competenti, quali in altri Stati si prefiniscono nei Collegii, nei Consigli e nelle facoltà di Medicina.

E ciò basti ad avere provato, che anche (vedi li §§ LXIX e LXX) nella considerazione dell'Uomo fisico e de' suoi diritti e doveri si procedette

con soverchia deferenza a vecchi codici e principj:

in troppi subietti con passo incerto e fallace, perchè schivo dell'odierna legislazione e non rischiarato dall'odierna medicina:

male dissimulando il pericolo di isciogliere, con sentenze giuridiche generali e assolute, questioni gravissime, quali quelle della vitalità de' neonati nell'infanticidio, dell'impotenza, del venefizio, dei giorni critici nelle lesioni, delle malatie contagiose ecc.

e confermando involontariamente e ripetutamente il rappresentato bisogno di un migliore concorso dei dotti e pratici nella Scienza dell' Uomo sano e malato sia alla preparazione di molte leggi, sia all'applicazione loro.

XCI. Quando noi invochiamo il concorso di uomini cultori delle due Scienze ed esercitati nelle due pratiche, legale e medica, non abbiamo in vista soltanto la necessaria definizione delle dubiezze promosse dalla disamina de' nostri Codici e registrate in questo commentario, ma valutiamo eziandio la possibilità, che siano discusse altre gravi questioni di sommo interesse per l'umanità e riferibili a procedimenti e principj giuridici ammessi dai nostri come dagli altri legislatori di Europa.

Digitized by Google

Quell'argomento stesso, che in questo scritto fu trattato assai diffusamente, ne offre parecchie che non vi si trovano accennate fino ad ora.

Sappiamo essersi proclamato nello scorso anno, davanti all'Academia di medicina di Parigi, e da un provetto ispettore delle prigioni e degli Ospizj pei pazzi in Francia che — l'interdiction devrait être bannie du code de la Civilisation. — E la proposta si fece dopo avere richiamati a disamina tutti i motivi addotti da Emmery, Bertrand de Greuille, e Tarrible onde fondare nell'anno nono della famosa Republica l'attuale legislazione civile di Francia sui mentecatti, e dopo avere potuto appoggiare a numerosi casi ed a lunga esperienza fatta colà e nell'Inghilterra le conchiusioni:

« L'interdiction a voulu sauvegarder les biens de l'interdit; — elle les a livrés à l'avidité des spoliateurs.

« Elle a voulu adoucir la triste situation des aliénés; — elle l'a considérablement aggravée.

« Elle a eu l'intention de rendre leur guérison plus facile et plus prompte; — elle en a voué vingt-deux sur vingt-trois à l'incurabilité.

« En un mot elle a voulu les protéger, et, sur tous les points, elle les a sacrifiés ».

Per ciò che spetta agli altri motivi di quella legislazione stati desunti dai riguardi dovuti alle famiglie ed alla società, si rimostrò — che l'onore delle prime fu ben altro che rispettato colla publicità introdotta nelle cause agitate per l'interdizione; e la preservazione dei beni famigliari fu procurata a ben caro prezzo, perchè si misero a conflitto gli interessi degli altri parenti con quelli dei mentecatti da interdirsi od interdetti, e si gettarono così i germi di una facile e troppo frequente corruzione; — e che i diritti della società sembrano essere stati protetti al di là del bisogno, quando colla custodia dei pazzi interdetti si mirò a prevenire danni appena probabili (1).

I giurisperiti nostri lettori già conoscono, che lo stesso Demolombe partigiano dell'interdizione quale è voluta dal Codice attuale

(1) Castelnau, *De l'interdiction des aliénés.* Paris 1860.

(2) Demolombe, *De la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.* Vol. II, §§ 634 al 648.

Digitized by Google

di Francia, sino a dichiararla superiore a quella anteriormente colà in uso ed a quella del diritto romano, sostiene doversi essa applicare in guisa, che l'interdetto conservi tutti i diritti il cui esercizio è esclusivamente personale, e ne'suoi lucidi intervalli possa validamente fare tutti gli atti che il tutore od altri non possono fare per lui, cioè testare, passare a matrimonio, riconoscere un figlio naturale, e simili. Senza tali condizioni egli dichiara, che l'interdizione — « ne serait plus une mesure de protection, mais une atteinte pleine de dureté et d'inhumanité aux droits les plus précieux des citoyens », — e sarebbe una tirannia condannata egualmente dalla ragione, dalla scienza e dall'umanità (2).

Noi non crediamo invero ammissibili nè le restrizioni generiche volute negli effetti della interdizione dal Demolombe, nè il bando di essa desiderato dal Castelnau. Bensì sosteniamo che i fatti e gli argomenti valutati da quegli ingegnosi filantropi devono richiamare l'attenzione degli odierni legislatori sopratutto in quei paesi, i cui Codici furono modellati a quello di Francia, siccome è del civile Albertino, e del progettato ed attualmente in discussione.

Quand'anche avvenisse che fosse abbracciato il generale principio fondato sulla presenza o mancanza nell'uomo di coscienza de'suoi atti e libertà di elezione, e *molto più* poi se si credesse non discostarsi punto o ben poco dalle espressioni attualmente adottate, converrebbe sempre esaminare e discutere

a) sino a quanto praticamente possa essere ristretto il numero dei colpiti da interdizione, avuto riguardo dall' una parte alle nozioni possedute sulle alienazioni mentali nei tempi in cui fu redatto il Codice di Francia e dai suoi redattori (§ 423 del Progetto di Codice civile), e dall'altra alle abbracciate ai giorni nostri e da alcuni giurisperiti, quali il Sacaze, il Troplong, ecc. che vi comprendono tutte le così dette monomanie:

b) quali altre provvidenze legislative possano essere sostituite o coordinate alla interdizione, e ciò in relazione e con riguardo eziandio allo stato diverso offerto dai sospettati meritevoli di essa per infermità di mente (§ 431 del Progetto coi relativi 114, 444, 839, 1081, 1234 e 1235); dimodochè ne risulti se per alcuno di essi possano ammettersi relazioni col proprio curatore o consigliere diverse dalle volute fino ad ora dalla legge, e concedersi taluno dei diritti loro negati, per esempio di passare a matrimonio, testare, far donazioni; ecc. sotto date circostanze e modalità:

Digitized by Google

c) se la interdizione una volta pronunciata per infermità di mente (§ 433 del Progetto di Codice civile) debba produrre il suo effetto dal giorno della sentenza, anche quando l'interdetto stesso, usando della facoltà sapientemente accordatagli dalla legge (§ 1021 del Codice di procedura civile), od altri per lui, intenda appellarsi (§ 1020 detto); e ciò in vista delle difficoltà di un giudizio assoluto e positivo sulla durata dello stato psichico, causa d'interdizione:

d) se la competenza della Corte di Cassazione nei casi di ricorso ad essa debba estendersi allo apprezzamento dei fatti, sui quali fosse stato ritenuto esservi mancanza di coscienza de'proprj atti e libertà di elezione, e quindi pronunciato dai tribunali il giudizio di interdizione: apprezzamento questo opportunissimo sia ad infondere cautela ai primi giudici, sia a riparare i torti fatti da questi ai diritti civili e talora anco alle libertà individuali.

Ommettiamo, perchè estranee affatto al nostro subietto, le considerazioni suggerite per la scelta de'curatori e tutori degli alienati di mente da quanto sulla propria osservazione ed esperienza dedusse l'Ispettore Castelnau; e del resto crediamo facile l'argomentare dalle cose qui aggiunte sopra punti relativi allo stato psichico dell'uomo, che eziandio l'uomo fisico darà materia ben più ampia della delineata in questo scritto alle discussioni medico-legali destinate a far sì che i Codici del Regno Italico corrispondano allo stato attuale dell'Antropologia e Giurisprudenza.

Giunti alla meta segnata a questo, qualunque esso siasi, lavoro, noi ci accorgiamo di avere compiuta opera ingrata per più titoli a noi stessi.

Fu grave la parte di critico quando importava dire il vero lodando; più grave in subietti sacri all'umanità in secolo umanitario: gravissima con debole voce, sopra vasto campo dominato dalle gradite declamazioni dei facili e partigiani.

A continuarla ci fu d'uopo rendere ragione a noi medesimi di ciò che vedevamo consegnato alla stampa e dato qual norma universale. E la abbiamo trovata nella storia della Scienza e delle istituzioni del paese, donde ci vennero i nuovi Codici.

La Medicina legale cominciò ad essere insegnata in Torino, ed ai soli medici, nel 1832, due o tre anni prima della pubblicazione dei Codici Albertini, fondamento massimo dei nuovi.

Digitized by Google

Quell'illustre fisiologo e primo professore di essa, che fu l'amico nostro Lorenzo Martini, moriva poco dopo, ed il suo *Manuale di Medicina Legale pei Jurisperiti* parve più atto a persuadere questi di potere fare da soli nelle bisogne medico-legali, di quello sia a convincerli dell'ampiezza e difficoltà della Scienza.

Dall'altra parte la esclusione delle molte dottrine e pratiche, ne' tempi addietro poggiate sul diritto canonico, dovette essere poco accetta a quel grande e noto partito che vi dominava, dimodochè il primo testo per i medici studiosi di Medicina legale, e dal prof. Viglietti redatto in armonia coi tempi, comparve nel 1848 soltanto ed in lingua latina.

Sottentrava altro partito sì influente a vantaggio di una casta, che i poveri del Regno di Piemonte ebbero ovunque, a spese del Governo, un avvocato gratuito per le cause da agitare nel foro, ma non giunsero a conseguire ovunque, ad ispese publiche, un medico che li assistesse gratuitamente nelle malattie.

Le tuttora lamentate ristrettezze del publico Erario non permisero di dare ai medici chiamati all'esercizio medico-legale tali compensi, che ne dessero a conoscere la importanza; che invogliassero i medici stessi a preferirlo a quello, benchè ingratissimo, della pratica privata; che li spingessero ad acquistarvi quella dottrina e perizia, onde erano obbligati ad adornarsi i loro colleghi di altri paesi.

Nella ruota degli impieghi amministrativi, giudiziarii e finanziarii e nella ruotina degli uffizii, i Giurisperiti condotti dalla educazione loro a dubitare dell'utilità, dalle dichiarazioni del Codice ad essere incerti sulla necessità, e dalle scarse prestazioni e volontà dei chiamati a fare poco conto delle interpellazioni e dei voti dei Medici, contribuirono, senza accorgersi, a privare la Giurisprudenza teorico-pratica di quell'ampio sussidio, che in altri Stati di Europa venne chiesto e dato per legge dalla Scienza dell'uomo sano e malato e dai periti nelle applicazioni di essa al foro criminale e civile.

Nè potea essere abbastanza avvertito l'evento: imperocchè le armi e la politica, come furono il fondamento del picciolo Stato, così si risguardarono negli ultimi tempi quale futura causa del suo incremento, e prevalsero nelle azioni e ne' Consigli di quegli uomini di Stato. E ben fu per que' nostri fratelli, per noi, per l'Italia: chè a questa guisa maturarono i tempi in cui gli Italiani

Digitized by Google

tutti possono concorrere ad accrescere quelle patrie glorie, e ad aggiungervi i frutti delle meditazioni studiose compiute nella solitudine, sotto la pressione degli stranieri ed indigeni dominatori.

E già nel ramo stesso, di cui ci occupiamo, qualche frutto si colse, frammezzo al romoreggiare stesso delle armi e le influenze della Politica. Il ministero della Istruzione publica stabilì nello scorso anno la nuova Cattedra di Medicina-legale pegli studiosi delle leggi: e questi ed i giurisperiti ed i giudici del nuovo Regno si troveranno a più vicino contatto coi molti italiani, che cogli illustri Professori e scrittori di opere medico-legali, Betti, Bonora, Gandolfi, Lazzaretti, Orsolato, Platner Camillo, Persutti, Puccinotti, Tassani, Zannini, concorsero e concorrono tuttodì ad illustrare questo o quel punto di scienza e di pratica.

Allora cadranno più facilmente quelle difficoltà, che non possiamo dissimulare a noi stessi, e per cui con voce peritosa abbiamo insistito per la revisione dei Codici nuovi e progettati, e per un più costante e regolare intervento di veri periti e tecnici in qualunque argomento ed occasione si tratti dell'uomo sano e malato, e dei suoi diritti e doveri.

Non ignoriamo in vero le arti dei partiti, gli intrighi di casta, le abitudini degli stazionarii, le reazioni dei metodici, le ansie vere e simulate per la sollecitudine, i timori persino di qualche maggiore dispendio in cosa sì sacrosanta qual'è l'Amministrazione della Giustizia.

Ma noi confidiamo altresì nell'Italia rediviva, nella causa patrocinata della umanità, nel senno degli Italiani. Sorga esso e mediti per poi liberamente determinare ed agire. La Toscana sembra avere tratte dalle ceneri le prime scintille (§§ XXVIII, LXXIII, LXXXII e LXXXIX), alle quali il Genio Italiano avviverà la sua fiaccola luminosa.

Con tale vaticinio e colla modesta speranza che questo scritto, giungendo alle mani dei difensori accordati agli inquisiti ed ai rei e frai publici dibattimenti, contribuirà almeno a fare esaminare da tutti i lati loro molte questioni e scoprire qualche verità oggidì meno avvertita, deponiamo ogni dubiezza, ogni amarezza e la penna.

Milano, Novembre 1860.

Giuseppe Luigi Gianelli.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Altri lavori dell'Autore non citati nel presente

Sui soccorsi reclamati dalla scienza e dalla umanità a vantaggio **dei Sommersi.** Padova 1835.

Della Influenza della Medicina pubblica sul ben essere Fisico e morale dei popoli. Padova 1836.

Programma e primo fascicolo di un **Trattato di Medicina pubblica.** Padova 1836.

Delle attuali **Speranze della Medicina.** Milano 1846.

Dei miglioramenti sociali efficaci e possibili **a vantaggio degli agricoltori e degli operaj** — ove dando la Statistica della Beneficenza e di altre Istituzioni della Lombardia si tratta delle massime cardinali della **Vera Beneficenza pubblica.** Milano 1847, vol. di pag. 122 in 4.° *(inserito nel vol. 1. della nuova Serie del Giornale dell'Istituto Lombardo di scienze, ecc.)*

Colpo d'occhio sullo **Studio ed insegnamento della Medicina** — in cui con principj liberali e di pratica si discutono e sciolgono le questioni generali **sopra la Istruzione superiore** dell'epoca attuale. Milano 1851, vol. di pag. 192. *(inserito nei volumi 135 e 136 degli Annali Universali di Medicina.*

PROSSIMO A PUBBLICARSI

I provvedimenti di Sanità pubblica continentale e civile, nel nuovo Regno Italico, narrati, proposti e discussi.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

Digitized by Google

ed 5718.60
'uomo ed i codici nel nuovo regno
/idener Library 005601304
3 2044 080 803 216

Digitized by Google